

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Cattedra di Diritto Penale dell'Ambiente

DISASTRO AMBIENTALE: TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

RELATORE
Chiar.mo Prof.
Maurizio Bellacosa

CANDIDATA
Caterina Scarlato
Matr.108733

CORRELATORE
Chiar.ma Prof.ssa
Elisa Scaroina

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

INDICE

CAPITOLO I

IL BENE “AMBIENTE” E LA SUA TUTELA ATTRAVERSO IL DIRITTO PENALE

1. L’ambiente nella storia.....	pag.2
2. L’ambiente: dalla filosofia al diritto.....	pag.4
3. L’ambiente nel diritto.....	pag.6
3.1 Ambiente e Costituzione.....	pag.6
3.2 La nozione giuridica di “ambiente”.....	pag.7
3.3 Tutela dell’ambiente: prospettiva “ecocentrica” o “antropocentrica”?.....	pag.14
4. Ambiente ed indirizzi della legislazione italiana ordinaria.....	pag.17
4.1 Il decreto legislativo 152 del 2006.....	pag.17
4.2 I reati ambientali previsti dal codice penale prima dell’introduzione del titolo VI bis del codice penale.....	pag.21
5. La tutela dell’ambiente e le istituzioni europee.....	pag.25
5.1 I principi comunitari in materia ambientale.....	pag.25
5.2 Dalla decisione quadro 2003/80/GAI alla Direttiva 2008/99/CE.....	pag.30
6. Modello sanzionatorio in materia penale ambientale.....	pag.34
6.1 1 Risposte dell’ordinamento alle aggressioni all’ambiente: proposte della dottrina e scelta del legislatore.....	pag.34

CAPITOLO II

L'ARTICOLO 434 C.P. ED I SUOI ADATTAMENTI

1. Premessa.....	pag.40
2. L'art. 434 c.p.: origine storica e collocazione sistematica.....	pag.42
2.1 Segue. Art. 434 c.p. :caratteristiche e natura della fattispecie.....	pag.44
2.2 Soggetti attivi.....	pag.46
2.3 Il comma 1: "il fatto diretto a cagionare un altro disastro".....	pag.48
2.4 L'ipotesi del comma 2: disastro.....	pag.51
2.5 Ricostruzioni giurisprudenziali del "pericolo" e del "disastro".....	pag.53
2.6 Ipotesi del comma 2: fattispecie autonoma o circostanza aggravante?.....	pag.54
2.7 Consumazione e tentativo.....	pag.55
2.8 Il dolo e la colpa.....	pag.57
3. Disastro "innominato" colposo.....	pag.60.
4. Il c.d. "disastro ambientale".....	pag.65
5. Il disastro di Seveso.....	pag.67
6. Il disastro di Porto Marghera.....	pag.70
7. Il caso Eternit.....	pag.73
8. Il caso Ilva.....	pag.80
9. L'emergenza rifiuti in Campania.....	pag.84
10. Conclusione.....	pag.88

CAPITOLO III

IL DISASTRO “INNOMINATO” ED IL DISASTRO C.D. “AMBIENTALE” AL VAGLIO DI COSTITUZIONALITÀ

1. Critiche alla riconducibilità del c.d. “disastro ambientale” all’art. 434 c.p.....	pag.89
2. Il principio di tassatività /determinatezza e le sue presunte violazioni.....	pag.93
3. L’ordinanza dell’8.11.2004	pag.94
4. L’ordinanza 12811 del 7.12.2006.....	pag.97
5. La Sentenza 327 del 2008 della Corte Costituzionale :il salvataggio della norma.....	pag.103
6. La Sentenza 327 del 2008: un auspicio.....	pag.107
7. Magistratura disobbediente.....	pag.109

CAPITOLO IV

IL DISASTRO AMBIENTALE

1. Breve premessa.....	pag.111
2. Il delitto di disastro ambientale: antecedenti storici.....	pag.112
3. Il disastro ambientale.....	pag.114
3.1 La clausola di riserva.....	pag.115
3.2 L’interpretazione dell’avverbio “abusivamente”: clausola di illiceità speciale.....	pag.117
3.3 L’evento.....	pag.122
3.4 L’aggravante.....	pag.127
3.5 L’elemento soggettivo.....	pag.128
3.6 Il tentativo.....	pag.130

3.7 Prescrizione e consumazione	pag.131
4. Quid iuris nell'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del reato di disastro ambientale?	pag.134
5. Il disastro ambientale colposo(art 452- <i>quinquies</i>).....	pag.137
6. La confisca.....	pag.140
7. Conclusione.....	pag.145

CAPITOLO V

LA NUOVA LEGGE SUGLI “ECOREATI” N. 68/2015

1. Premessa	pag.149
2. Osservazioni sull'impianto generale della legge n. 68 del 2015	pag.151
3. Inquinamento ambientale (Art 452- <i>bis</i> c.p.).....	pag.157
3.1 La condotta.....	pag.158
3.2 L'offesa punita	pag.159
4. Il reato di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452- <i>sexies</i>).....	pag.163
5. Il reato di impedimento del controllo (art 452- <i>septies</i> c.p.).....	pag.167
6. Il reato di omessa bonifica (art 452- <i>terdecies</i> c.p.).....	pag.168
7. Le aggravanti(art 452- <i>octies</i> e 452- <i>nonies</i> c.p.).....	pag.170
8. Il ravvedimento operoso (art 452- <i>decies</i>).....	pag.172
9. La parte VI bis del D.Lgs. 152 del 2006	pag.175
10. La responsabilità amministrativa degli enti conseguente ai reati ambientali	pag.178
 CONCLUSIONI	 pag.182
 BIBLIGRAFIA	 pag.184

Introduzione

L'espressione lessicale "altro disastro", di cui all'art. 434 c.p., ha innescato plurime esperienze giurisprudenziali.

La genericità della formula è stata adattata fino a comprendere sotto il proprio amplissimo spettro situazioni tanto disparate da essere difficilmente assimilate l'una all'altra.

La disposizione suddetta è stata piegata ad assolvere per circa cinquant'anni un ruolo supplenza rispetto ad una norma, quella incriminatrice del disastro ambientale, non contemplata dal diritto positivo fino al 2015.

Ciò ha sprigionato prima un animato dibattito dottrinale e, successivamente, una complessa questione di costituzionalità.

La sentenza della Consulta n. 327 del 2008 si è proposta come stella polare di un'interpretazione del precetto normativo tale da restringere entro confini un po' più certi lo spazio d'intervento della giurisdizione.

Da questo momento in poi si è sviluppata una condizione di percepibile inadeguatezza: la pratica proponeva, infatti, vicende la cui riconducibilità al precetto così come interpretato dalla Consulta appariva difficoltosa o improbabile.

Ciò ha indotto il legislatore a produrre una disciplina giuridico-penale di settore finalmente più analitica e meglio calibrata in termini sanzionatori. Il risultato, inaugurato con il varo della legge 22 maggio 2015 n. 68, si è prestato ad osservazioni e rilievi critici.

Si percepisce, osservando da vicino la disposizione che punisce la causazione di un disastro ambientale, il nuovo art. 452-*quater* c.p., qualche incongruità definitoria, un'insufficiente separazione degli ambiti da ascrivere alle singole fattispecie, un uso inappropriato della clausola di riserva e qualche inevitabile lacuna.

Il lavoro dell'interprete dovrà essere quello di trasformare una produzione normativa partorita dagli esiti frastagliati del dibattito parlamentare in un sistema organico.

Questo lavoro propone un tentativo in questa direzione memore del passato e aperto alle interessanti frontiere del futuro.

CAPITOLO I
IL BENE “AMBIENTE” E LA SUA TUTELA ATTRAVERSO IL
DIRITTO PENALE

SOMMARIO:1.L’ambiente nella storia; 2.L’ambiente: dalla filosofia al diritto;3.L’ambiente nel diritto; 3.1 Ambiente e Costituzione; 3.2 La nozione giuridica di “ambiente”; 3.3 Tutela dell’ambiente: prospettiva “ecocentrica” o “antropocentrica”?; 4. Ambiente ed indirizzi della legislazione italiana ordinaria; 4.1 Il decreto legislativo 152 del 2006; 4.2 I reati ambientali previsti dal codice penale prima dell’introduzione del titolo VI bis del codice penale; 5.La tutela dell’ambiente e le istituzioni europee; 5.1 I principi comunitari in materia ambientale; 5.2 Dalla decisione quadro 2003/80/GAI alla Direttiva 2008/99/CE; 6. Modello sanzionatorio in materia penale ambientale; 6.1 1 Risposte dell’ordinamento alle aggressioni all’ambiente: proposte della dottrina e scelta del legislatore.

1.L’ambiente nella storia

Quando si parla di ambiente e di tutela penale dell’ambiente si concorda sul fatto che il problema circa la protezione di questo evanescente bene giuridico, come oggi inteso, si è posto a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, periodo in cui la crescita industriale e tecnologica ha cominciato a “sfigurare” progressivamente il volto dello stesso.

Per la verità, la “questione ambientale” non è poi così recente e guardando indietro nel tempo si scopre come le istanze di salubrità dell’ambiente non erano sconosciute ai “*cives*” dell’Antica Roma.

La testimonianza circa l'interesse profuso in tal senso da alcuni politici e giuristi dell'età a cavallo tra la tarda Repubblica e il primo impero (I secolo a.C.) ci perviene da Ulpiano¹. Quest'ultimo lascia alla storia importanti documenti che dimostrano, al di là di come si organizzasse la politica in età repubblicana-imperiale, l'emersione di un approccio razionale al problema sociale dell'inquinamento e, dunque, correlativamente la spinta volta alla tutela dell'ambiente.

La questione fu originata da una modificazione urbanistica e sociale della città di Roma. Da una parte il sovraffollamento della città ebbe come conseguenza la costruzione di abitazioni chiamate "insulae", costruite a più piani per ottimizzare gli spazi, dall'altra giunsero in città numerosi schiavi per prestare servizio, in seguito alla mutata situazione economica, presso le c.d. "villae" urbane, portando con sé una scarsa attenzione all'igiene..

Il sovraffollamento e le diffuse epidemie ben presto iniziarono a pregiudicare la *salubritas* dell'aria.

L'amministrazione pubblica era allora demandata ai pretori, in particolare, tra questi, le fonti tramandano l'attivismo di Labeone volto al risanamento ambientale della città di Roma.

Labeone estese l'impiego degli interdetti pretori alla disciplina della tutela dell'aria, dell'acqua e dei *loca publica* (strade, piazze e cloache).

In particolare si ricordano la sua attenzione per i rifiuti liquidi e le modalità di scarico degli stessi nelle "cloache" e gli interdetti volti a regolare e limitare l'inquinamento delle acque fluviali e l'alterazione dello scorrimento delle stesse.

In realtà, inizialmente, più che la volontà di salvaguardare la *salubritas*, gli interdetti denotarono e si caratterizzarono per lo scopo di tutela delle

¹ In Digesto. 48.8.2.29

res in usu publico. A poco a poco, grazie soprattutto all'opera di Labeone e Nerva (padre), le fonti normative furono piegate ad assolvere esigenze ulteriori, tra esse la tutela della salubrità dell'aria e delle acque.²

2.L'ambiente: dalla filosofia al diritto

La problematica dell'ambiente non è sfuggita neanche alla filosofia. Se i giuristi e i politici dell'epoca romana se ne occuparono per fornire delle soluzioni pratiche, la filosofia vi si dedicò per rispondere ad alcuni quesiti esistenziali oltre che per finalità conoscitive.

I primi filosofi che si occuparono della realtà naturale furono quel gruppo eterogeneo di pensatori c.d. "presocratici"³, chiamati così per distinguerli da quelli appartenenti alla scuola filosofica postsocratica e sofista che dalla natura spostò l'attenzione sull'uomo.

I presocratici di Mileto ricercando la materia primordiale (l' *archè*), la identificarono chi nell'acqua, chi nell'aria, altri nel fuoco.

Ad interessarsi di ambiente, fu tra gli altri filosofi dell'antica Grecia, lo stagirita Aristotele. Nella sua famosa opera "Fisica", il filosofo definì l'universo fisico come perfetto, unico, infinito ed eterno. Tuttavia tale universo è piegato, secondo la teoria dello stagirita, ad assolvere una funzione finalistica: soddisfare le esigenze dell'uomo.

Nel Medioevo si perse di vista l'interesse per la natura, che si recuperò solo nel Rinascimento. Si trattò di una ricerca ancora arcaica, che si

² Per ulteriori approfondimenti e fonti sul tema della salubritas nell'antica Roma cfr. DI PORTO A., *Salubritas e forme di tutela in età romana: il ruolo del civis*, Giappichelli, Torino p 3 ss; TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 177

³ Si tratta degli ionici di Mileto, i pitagorici, gli eraclitei, gli eleati, i fisici posteriori. Per ulteriori approfondimenti vedi ABBAGNANO N., *Il nuovo protagonisti e testi della filosofia*, Paravia, 2006, p 19

modernizzò soltanto nell'Ottocento, quando si iniziò a parlare di scienza ecologica e di rapporto tra uomo e ambiente naturale.⁴

Ma l'*attitude* dei filosofi del tempo, da Husserl a Heidegger, fu per lo più connotato da una visione utilitaristica della natura. Husserl parla di un "*atteggiamento naturale*", caratterizzato non dall'attenzione, intesa come premura, rispetto alla realtà naturale, ma quale presa d'atto che il mondo "*è a nostra disposizione*", da qui l'invito a usarlo e possederlo secondo i bisogni umani⁵.

Allo stesso modo Heidegger, nell'ultima fase dei suoi scritti in cui si accostò alla fenomenologia, considerò il rapporto tra uomo e mondo naturale in senso funzionale: "*l'uomo è nel mondo in modo tale da progettare il mondo stesso secondo un piano globale di utilizzabilità*"⁶.

Anche qui emerge dunque una visione assolutamente antropocentrica.

A partire dalla metà del Novecento, la filosofia iniziò a interessarsi dei problemi dell'ambiente e a comprendere quanto i beni della natura siano essenziali per la sopravvivenza dell'uomo. Si parlò di *diritti della natura*, diritti che "*devono equilibrare ciò che è bene per gli esseri umani con quello che è bene per le altre specie, ciò che è bene per il pianeta nelle relazioni che si intrecciano tra tutti gli organismi presenti sulla Terra*"⁷. Le idee filosofiche, grazie all'adesioni di scrittori e giuristi si diffusero in altri ambiti. Nacquero movimenti, anche politici, si pensi ai verdi in Italia o al movimento internazionale Alleanza Globale per i diritti della natura, che condussero in alcuni stati, come per esempio in Ecuador, all'approvazione tramite referendum popolare dell'inserimento

⁴ DI NARDO G.- DI NARDO G., I reati ambientali, CEDAM, p.2

⁵ HUSSERL E., *Idee per una pura e una filosofia fenomenologica*, trad. it. Di G. Alliney, Einaudi, Torino 1950, p. 103-108

⁶ ABBAGNANO N., *I nuovi protagonisti e testi della filosofia*, Cedam, Padova, vol. III, p. 540

⁷ CULLINAN C., *WILD LAW :i diritti della natura*, trad.it. di SAPIENZA D., piano B ed. Maggio 2012

in Costituzione di cinque articoli per i diritti della Madre Terra nel 2008, o, in Bolivia, alla proclamazione di una Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra nel 2010. La proposta dell'introduzione di una carta globale a tutela dei diritti della natura fu portata all'Assemblea delle Nazioni Unite da Evo Morales, presidente della Bolivia.

3.L'ambiente nel diritto

3.1 Ambiente e Costituzione

A differenza delle Costituzioni sopra citate, cui possiamo affiancare anche quella della Namibia - il primo stato che ha dotato di veste costituzionale il principio di protezione dell'ambiente-, della Spagna⁸, Germania e Brasile, la nostra Costituzione non ha optato per l'introduzione di alcun espresso riferimento al concetto di "ambiente salubre"⁹ (fino al 2001). L'intervento di revisione costituzionale attuato con la l.cost. 18 ottobre 2001 n. 3 ha introdotto, tra le materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2, Cost.), alla lettera s), il bene ambiente (*rectius* la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi).

Dunque, fino all'intervento normativo suddetto, dottrina e giurisprudenza¹⁰ hanno cercato di colmare la lacuna costituzionale, ricercando tra i principi consacrati in Costituzione, quelli idonei a offrire

⁸ Cfr. L'art 45 della Costituzione spagnola cfr. BERDUGO GOMEZ DELLA TORRE, *El medio ambiente como bien jurídico tutelado*, p. 45; art 225 § 1 della Costituzione brasiliana; art 20° della Costituzione tedesca,

⁹ Secondo MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005, pag. 166 il bene ambiente avrebbe rilevanza costituzionale implicita.

¹⁰ Sul ruolo di supplenza di dottrina e giurisprudenza cfr. ALPA G., *Il diritto soggettivo dell'ambiente salubre: 'nuovo diritto' o espediente tecnico?*, in *Ambiente e diritto*, a cura di GRASSI, CECCHETTI, ANDRONIO, II, Firenze, 1999, 431

una tutela, seppur indiretta alle istanze ormai sempre più crescenti di tutela ambientale.

I principi cui appigliarsi vennero individuati negli artt. 2, 9 comma 2 e 32 della Costituzione: l'art. 2, stabilisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"; l'art. 9 stabilisce il principio di tutela del "paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione"; infine, l'art. 32 fa riferimento alla "salute come fondamentale diritto dell'uomo". Va rilevato¹¹ che l'opera dottrinale, sviluppatasi soprattutto a partire dagli anni '90, prese le mosse da un orientamento giurisprudenziale, il cui organo propulsore fu la Consulta, che, nonostante l'assenza di un riferimento *expressis verbis* all'ambiente in Costituzione, lo ritenne già a partire dal finire degli anni '80 un bene fondamentale di rilievo costituzionale da tutelare : *"l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario e assoluto"*.

Con la modifica del titolo V della Costituzione, e il rimando del nuovo art. 117 lett. s) alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente ed ecosistema", se da una parte la questione si dirime, dall'altra non mancano le obiezioni di chi lamenta la collocazione topografica dei beni in questione soltanto nella parte relativa alle

¹¹ Cfr. VILLANI L., *Il danno ambientale e le recenti modifiche del Codice dell'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, in *Resp.civ. e prev.*, fasc 10, 2008, p 2173B

competenze, non in quella dei principi fondamentali o tra i diritti e doveri dei cittadini della Repubblica.¹²

Oltre a ciò, le difficoltà si riscontrano nel tentativo di individuare la definizione di ambiente, definizione che permetterebbe di perimetrare in modo preciso il bene giuridico oggetto di tutela e di assicurare, in materia di penale dell'ambiente, che sia dato ossequio al principio di offensività, vacillante, quest'ultimo, quando si considerano i reati costruiti sul modello di pericolo astratto posti a tutela dell'ambiente¹³.

3.2 La nozione giuridica di “ambiente”

“Il termine ‘ambiente’(..) indica un concetto tendenzialmente macroscopico e di difficile determinazione, che manifesta una intrinseca complessità strutturale dovuta, in particolare, al suo carattere poliedrico e multidimensionale”¹⁴.Esso sarebbe indefinito e indefinibile, senza incorrere in nozioni che risultino “troppo generiche, sfuggenti e, quindi, sostanzialmente inutili”¹⁵.

Semanticamente, l'ambiente rappresenta *“l'insieme delle condizioni fisiche, chimiche, biologiche e sociali in cui si sviluppano la vita degli organismi viventi e dell'uomo”¹⁶*. Chiaramente, tale nozione non è utilizzabile a fini giuridici.¹⁷

¹² In questo senso SPASIANO, *I soggetti della politica ambientale in Italia*, in Riv. Giur. Edilizia, 2005, p 185; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2007, p 26 ss.

¹³ Cfr. SANTAMARIA D., *Evento(Diritto penale)* in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, 131; ANGIOINI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, 7; GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in Riv. It. Dir.proc. pen., 1986, 691

¹⁴ CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 1

¹⁵ GRASSI S., *Presentazione* al volume dei *principi costituzionali per la tutela dell'ambiente* di CECCHETTI, 2000

¹⁶ SIRACUSA L., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2007, p.8

¹⁷ In questo senso CAIANELLO, *La tutela degli interessi individuali e delle formazioni sociali nella materia ambientale*, in Foro AMMA, 1987, p 1314; CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, cit. pag. 50 Ass.; RAPISARDA SASSON, *Manuale delle leggi ambientali*, Milano, 2002, p.9 ss.

E' necessario premettere che le ricostruzioni volte a definire un profilo univoco del significato che il Legislatore italiano abbia voluto attribuire al bene ambiente come oggetto di tutela sono state molteplici e non univoche, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Autorevole dottrina¹⁸ ha identificato l'ambiente nel *“complesso degli elementi che caratterizzano l'habitat dell'uomo venendo incontro ai suoi interessi sia materiali che spirituali”*. Non rilevano i soli aspetti naturali ma anche quelli derivanti dalla manomissione e trasformazione umana, come i monumenti¹⁹.

Altra dottrina ha qualificato l'ambiente come l' *“insieme degli elementi che, nella complessità delle loro reazioni, costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti”*²⁰.

Nel tentativo di definire l'ambiente, la giurisprudenza di legittimità lo ha talvolta definito come *“un insieme che, pur comprendendo vari beni e valori, quali la flora e la fauna, il suolo, l'acqua etc. si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in una realtà priva di consistenza materiale, ovvero in un 'contesto senza forma' come è stato detto con espressione particolarmente efficace. Ed è alla nozione di ambiente come complesso di cose che racchiude un valore collettivo costituente specifico oggetto di tutela che, in sostanza, si riferisce la L. 349/86”*²¹.

Altra giurisprudenza di legittimità ha inteso l'ambiente come *“il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dallo ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta*

¹⁸ ANTOLISEI *Manuale di diritto penale. Leggi complementari II*, Milano, 1993, 416

¹⁹ Sul tema anche BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel dir.pen.*, in *Dir.pen.Economia*; PEDRAZZI, *Profili penalistici e tutela dell'ambiente*, in *Ambiente:etica, economia e istituzioni*, Milano 1991

²⁰ BAJNO, *Tutela dell'ambiente nel Dir.Pen.*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino 1987

²¹ Cass. Civ n 4362 del 9 aprile 1992

fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L'ambiente è una nozione, oltretutto unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario"²².

S'è tentato²³ poi di individuare la definizione di ambiente guardando alle fonti normative a questo inerenti, ad esempio la L. 8 Luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che all'art. 1 comma 2 fa riferimento, nella puntualizzazione delle competenze del Ministero, alla *“promozione, conservazione e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento”*.

Per le difficoltà in cui si inciampa ogni qual volta si tenta di dotare l'ambiente di contenuto definitorio, s'è anche guardato ad una interpretazione costituzionalmente orientata²⁴.

La mancanza di un riferimento esplicito in costituzione fino alla modifica del titolo V avvenuta nel 2001 per mezzo della l.cost. n. 3, rese ostico il tentativo di procedere a tale procedimento interpretativo. Ad ogni modo, s'è tentato di superare la lacuna costituzionale attraverso la ricerca di spunti alternativi²⁵ cui aggrapparsi per dotare di rilievo costituzionale un bene la cui centralità è ed era indiscussa.

Le norme individuate, come sopra ricordato, furono l'art. 2, l'art. 9 e l'art. 32 della Costituzione, secondo le quali *“la Repubblica riconosce e garantisce la realizzazione della personalità dell'uomo”*, *“tutela il*

²² Cass.pen. sez. III, n. 9727 del 28.10.1993

²³ Cfr. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Cedam, p. 4ss.

²⁴ BRICOLA, *Teoria generale del reato in Noviss.dig. it.*, Torino, vol XIX, 1973, p 17 e FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Bologna, 2007, p 12); *contra* SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè Padova, 2007, p. 26

²⁵ Cfr. § successivo.

paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione”, e la “salute dell’uomo”.

Lette congiuntamente, tali disposizioni, hanno condotto all’elaborazione di una nozione di ambiente *pluralista*, rispetto alla quale, esso costituisce un “luogo dove l’uomo vive e nel quale deve poter avere un’alta qualità della vita”, e per tutela dell’ambiente si intende il “governo del territorio e la difesa della salute individuale e collettiva²⁶, o, per dirla alla maniera di Giannini, non così dissimile²⁷, ma diversamente strutturata, l’ambiente comprende le tre *species* di :ambiente-paesaggio, comprendente i beni culturali e paesaggistici, ambiente-naturalistico, riguardante la tutela di acqua, aria e suolo, ambiente-urbanistico, concernente il governo le territorio²⁸.

Le teorie *moniste*²⁹, invece, sostengono l’unicità del bene protetto, l’ambiente, benché articolato in diversi oggetti giuridici (acqua, aria, suolo etc.). Trascendendo il dato letterale e smaterializzandolo, dette teorie intendono l’ambiente quale diritto soggettivo dell’uomo a vivere in un “ambiente salubre”³⁰.

In seguito è stata proposta una lettura che intende l’ambiente quale “ecosistema” e tale impostazione verrà recepita dal Legislatore, che all’art. 18 della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, n.349 del 1986³¹, lo definì come bene pubblico, considerato in modo unitario

²⁶ .A. PEDRIERI, *Paesaggio*, in Enciclopedia del Diritto, vol XXXI, Milano, 1981, pag 510

²⁷ come nota CARAVITA, *Diritto pubblico dell’ambiente*, CIT., p- 45

²⁸ S. GIANNINI, “Ambiente”: *Saggio sui diversi aspetti giuridici*, in Rivista Trimestrale di Diritto pubblico, Milano, 1973, pagg 23 ss.; per una visione “scomposta” del bene ambiente vedi anche BERNASCONI N., *Il reato ambientale*, edizioni ETS, p. 14 ss.

²⁹ A sostegno di questa tesi GIAMPIETRO F., *La responsabilità per danno all’ambiente*, Milano 1988, p 130ss; PATTI, *La tutela civile dell’ambiente*, Padova 1979, 12 ss.; GUSTAPANE, *La tutela globale dell’ambiente*, Milano, 1991, p 15ss

³⁰ Cass.civ. SSUU 6 ottobre 1979, n.5172, Cassa per il Mezzogiorno c. Langiano e altro.

³¹ Art 18: “1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromette l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato.

nonostante la sua complessità ed il suo essere costituito da una molteplicità di elementi.

La stessa linea teorica (monista) fu poco dopo abbracciata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 210 e 641 del 1987³², definendo l'ambiente quale "bene immateriale unitario".

Un altro dilemma è quello relativo all'ampiezza contenutistica della nozione di "ambiente" contenuta in costituzione. Da una parte i sostenitori della teoria dell'accezione "*allargata*" di ambiente, intendono lo stesso nel senso di sinonimo di "luoghi" ed intendono la "tutela dell'ambiente" come la "salvaguardia delle diverse utilità sociali che un certo stato di quegli stessi luoghi si trova a garantire"³³.

Pur mancando di capacità definitoria, questa nozione è così ampia da farsi che l'ambiente possa essere inteso come l'intero *habitat*.

³² Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210. Estratto: "Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione"; Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641. Estratto: "L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sonoriconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assume a valore primario ed assoluto".

³³ CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente*, CEDAM, Padova.

La concezione “*ristretta*”, invece, riconduce l’”ambiente” ai suoi tre ecosistemi, gli elementi fondamentali della biosfera, che sono aria, acqua e suolo.

Secondo autorevole dottrina³⁴, il nostro Legislatore, conscio di questa distinzione, pare aver “*trasposto meccanicamente nelle disposizioni la parola ‘ambiente’ nella sua accezione ampia, ma mantenendosi fedele, in linea di principio e tranne alcuni casi specifici, ad un’accezione ristretta della stessa, lasciando invece a categorie normative tradizionali (paesaggio, bellezze naturali, patrimonio storico-artistico etc) la tutela di tutti quei beni più correttamente inquadrabili in una nozione di tipo ‘estensivo’. L’ambiente, inteso quale specifica entità oggetto di tutela giuridico-penale, coincide, dunque, con il solo equilibrio ecologico di acque, aria e suolo*”.

Preso atto dell’incongruenza della normativa ambientale, la dottrina³⁵ ha proposto una distinzione, quella tra *tutela dell’ambiente* e *tutela dei beni ambientali* (equiparati ai beni culturali).

La prima sarebbe rivolta alla salvaguardia degli elementi essenziali della biosfera (aria, acqua e suolo), tutelando gli stessi quali ecosistemi; la tutela dei beni ambientali avrebbe invece come oggetto di protezione “i luoghi di vita” e dello *status* che li caratterizza. Tra gli stessi sarebbero collocabili sia gli elementi fondamentali della biosfera, sia le componenti artificiali dell’ambiente, quelle cioè che siano frutto della manomissione umana (es. complessi artistici, archeologici, edifici di interesse storico)³⁶.

³⁴ CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente*, CEDAM, Padova, p. sedici ss.

³⁵ *Ibidem*

³⁶ In questo senso STEIGER, *Funktion und Begriff des Umweltrechts*, in Salwedel, *Grudzuge des Umweltrechts*, Berlin, 1982, p. 4 ss.

3.3 Tutela dell'ambiente: prospettiva ecocentrica o antropocentrica?

Ulteriori dibattiti sono emersi circa la prospettiva da adottare nel legiferare in materia di ambiente, quanto ai rapporti tra lo stesso e le esigenze umane. Soccorrono due orientamenti: quello *ecocentrico* e quello *antropocentrico*, “che considerano il rapporto tra uomo e ambiente nei modi più disparati, ponendo l'uomo in posizione di accentuato rilievo ovvero considerandolo semplicemente un elemento dell'ambiente”³⁷

A parere di certa dottrina³⁸, che prese le mosse da una prospettiva costituzionale, esaminando il riferimento all'ambiente contenuto nella Costituzione all'art. 117, la nozione giuridica dello stesso sarebbe evidentemente ecocentrica.

La lettera s) dell'art. 117, Cost. include, accanto alla locuzione “ambiente” i soli “ecosistemi naturali”, estromettendo così, di fatto, tutto ciò che riguarda l'uomo, governo del territorio incluso, relegato al comma successivo nell'ambito delle materie di competenza concorrente di Stato e Regioni³⁹. L'ambiente acquista autonomia, non è una semplice risorsa sfruttabile. Sarà l'uomo, piuttosto, a dover cercare un posto “organico”⁴⁰ nella stessa.

Una simile concezione produce un restringimento dell'area del diritto penale dell'ambiente, perché, se l'interesse da proteggere, il *bene finale*⁴¹, è rappresentato unicamente dagli ecosistemi (acqua, aria e suolo), tutto ciò che è collegato agli stessi, ma “toccato” dall'uomo, fuoriesce dalla categoria dei reati ambientali.

³⁷ SCOCA F.G., *Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell'ambiente*, in *Dir e soc.*, 1993, p. 403

³⁸ SIRACUSA, *op.ult.cit.*, p. 30

³⁹ SIRACUSA, *ibidem*

⁴⁰ LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto penale dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, p. 673 ss

⁴¹ Sulla differenza col bene strumentale cfr. FIORELLA, *Reato in generale in Enciclopedia del diritto*, VOL XXXVIII, Milan, 1987, p. 797

Al contrario, la concezione antropocentrica, portata avanti da altri studiosi⁴², si riferisce all'ambiente in qualità di *bene strumentale*⁴³, che, secondo un modello di tutela “mediata”, è funzionale al benessere dell'uomo, che può disporre a proprio vantaggio (con il dovere di rispettarla e di favorirne la conservazione e l'evoluzione⁴⁴).

L'uomo è, secondo quest'ultima concezione, “un *prìus* rispetto alla natura, dotato di ragione e chiamato a dominare e ad appropriarsi della natura, che deve servire come mezzo per il soddisfacimento dei suoi bisogni, come “risorsa” di produzione, di consumo e di produzione della specie umana”⁴⁵.

Il legislatore, secondo coloro che propugnano la tesi antropocentrica⁴⁶, avrebbe fuori di dubbio, abbracciato quest'ultima concezione. A conferma di ciò, il richiamo, all'art. 1 della Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, agli “interessi fondamentali della collettività” intesi quali limiti rispetto alla “conservazione e al recupero delle condizioni ambientali” e “la partecipazione, nell'ambito delle procedure istituzionali e decisionali in materia, dei rappresentanti di interessi generali coinvolti dalla politica ambientale”, affinché difendano gli “altri” interessi meritevoli di tutela; la severità delle pene per chi metta in pericolo la salute collettiva⁴⁷.

Oltre a ciò, le critiche mosse dai sostenitori della concezione antropocentrica rispetto all'opposta teoria ecocentrica, investono il

⁴² Cfr. BOSSELMANN, *Die Naturi m Umweltrech:pladoyer fur ein ekologishes Umweltchr*, in *Natur und Recht* 1987, 1 ss; RIONDATO, *Entità naturali come persone giuridiche?* Note sulla recente legislazione ambientale, in *Riv.Trim. dir. Pen.ec.*, 1992,751 ss.

⁴³ RONCO-ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale. Leggi complementari*, Torino, 2007, p 196

⁴⁴ SIRACUSA, *op.cit.* rileva la matrice ebraico-cristiana di questa ideologia cfr. SAVIGNANO, *Cristianesimo ed etica ambientale in Etica dell'ambiente*, Milano, 1998;AUTIERO, *Esiste un'etica ambientale?* In *Diritto pubblico dell'ambiente. Diritto, etica e politica*, Padova, 1996, p. 7 ss; GALIMBERTI, *Psiche e Techne*,Milano, 2002,p 476 ss.

⁴⁵ LUTHER, *op.ult.cit.*

⁴⁶ CATENACCI, *op.ult.cit.*

⁴⁷ Cfr. *ibidem*

profilo dell'offensività. Per essere più precisi, a voler considerare gli ecosistemi in sé come beni finali di tutela, si rischia di ritenere come “danno all'ambiente” qualsivoglia alterazione degli stessi, confondendo la *tutela dell'ambiente* con la *tutela della natura*⁴⁸.

Superando il rigidismo che la contraddistingueva, la dottrina ecocentrica più recente ha affermato un nuovo modo di concepire l'ecocentrismo, in un senso più “moderato”: si auspica a una “nuova dimensione dell'*homo-faber*, capace di coniugare l'etica con la *techne*”⁴⁹.

Peraltro, ciò non comporterebbe, e questa è la resistenza all'obiezione⁵⁰ mossa a tale concezione dagli antropocentristi, una tutela dell'ambiente che sia assoluta e svincolata da qualsiasi limite introdotto dal “bilanciamento” della stessa con altri interessi, tale da concepire come danno all'ambiente una qualsiasi, seppur minima, lesione agli ecosistemi.

Le attività socialmente utili non vengono ripudiate, devono solo venir riadattate facendo maggiore attenzione all'ecologia, cosa che, tra l'altro, sarebbe foriera di conseguenze molto utili all'uomo, tra cui anche la moltiplicazione della ricchezza⁵¹.

Accanto ad una visione ecocentrica “moderata”, anche l'altra branca di sostenitori ha concepito, adattandosi al mutamento delle esigenze sociali, una dottrina meno estrema, quella dell'antropocentrismo “evoluto”⁵².

L'accoglimento di tale teoria non comporta una smentita dell'autonomia del bene ambiente rispetto ai beni della persona, fino ad arrivare a sostenere la strumentalità della tutela ambientale in vista della protezione

⁴⁸ BLOY, op.cit. p 494 ss.

⁴⁹ Sul tema JONAS H., *Il principio di responsabilità*, 1979,,p 13; contra GALIMBERTI, *Psiche e Techne*, Milano, Feltrinelli, 2001,p 484

⁵⁰ Cfr CATENACCI, vedi Supra

⁵¹ Per maggiori approfondimenti cfr. SIRACUSA, op.ult.cit. p 36

⁵² BERNASCONI N., *Il reato ambientale*. 17;CECCHETTI,Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente 54: “

dell'uomo. La prospettiva antropocentrica sostiene, semplicemente, il necessario bilanciamento degli interessi rilevanti, da una parte quelli dell'ambiente e dall'altra quelli degli individui⁵³.

Bisogna -sempre secondo la dottrina in questione - scongiurare il rischio di una “protezione totalizzante ed incondizionata del bene *de quo*”⁵⁴, senza, però, precludere la creazione, da parte del Legislatore, di fattispecie volte ad inibire comportamenti impattanti sull'ambiente a prescindere da un ricaduta lesiva degli stessi su beni individuali come la salute, la vita o l'incolumità pubblica.

Il dibattito è da comporsi, concludendo, sulla scia delle non dissimili e compatibili concezioni da ultimo analizzata, l'ecocentrismo moderato e l'antropocentrismo evoluto: esse partono da punti di vista diversi ma percorrono lo stesso ragionamento logico fino ad allinearsi sulla bilancia dei valori interessati.

4.Ambiente ed indirizzi della legislazione ordinaria italiana

4.1 Il decreto legislativo 152 del 2006

Il nucleo della legislazione ordinaria in materia ambientale si coglie nel D.Lgs. 152/2006⁵⁵. In primo luogo, depone in tal senso la

⁵³ Bilanciamento di interessi che si verifica anche in altre branche del diritto penale, come quella dell'economia cfr.PULITANO', *L'anticipazione dell'intervento penale in materia economica*, in Atti del IV congresso nazionale di diritto penale, Torino, 1996, 9ss.; sul bilanciamento tra interessi ambientali e umani vedi anche GIUNTA F., *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, 846

⁵⁴ BERNASCONI C., op-ult.cit,p18

⁵⁵ DE FELICE S.: “ *In materia ambientale, prima del cosiddetto testo unico o codice, avevamo una norma di legge dell' '86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, poi con il governo Prodi 96/98 il primo provvedimento importante sui rifiuti (il c.d. decreto Ronchi 22/1997), c'era stata nel '94 la normativa sulle acque (la legge Galli), ma il famoso decreto Ronchi sui rifiuti del 1997 era stato l'atto più importante, in fine si arriva attraverso un percorso travagliato al decreto legislativo 152 del 2006, riformato poi massicciamente da un (secondo) decreto correttivo dell'ultimo governo Prodi nel*

denominazione ricevuta dal testo legislativo: “Norme in materia ambientale”.

D'altra parte, è la struttura lungo la quale si sviluppa l'inanellarsi di disposizioni che ci fa approdare a questo esito interpretativo inevitabilmente scontato.

Colpisce il modello sistematico che vede addirittura esordire il testo con una parte prima contenente “Disposizioni comuni”. Ivi si percepiscono previsioni dotate anche di valore simbolico.

L'art 1 individua le materie disciplinate e sottolinea gli interessi salvaguardati attraverso le diverse parti lungo le quali si articola il testo normativo.

La parte seconda regola le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

La parte terza si concentra sulla del suolo e delle acque, tutela delle acque dall'inquinamento, lotta alla desertificazione e gestione delle risorse idriche.

La parte quarta è dedicata alle regole in tema di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati.

La parte quinta si concentra sulla tutela dell'aria e sulle previsioni normative in tema di riduzione delle emissioni in atmosfera.

La parte sesta prevede norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

La recentemente introdotta parte sesta bis regola invece la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in tema di ambiente⁵⁶.

gennaio 2008 (in realtà, modificato, sia pure minimamente, già da un primo correttivo del novembre 2006)”.

⁵⁶ Cfr SANTOLOCI, vedi capitolo 6

La previsione all'art 2⁵⁷ delle finalità del decreto stesso, all'art. 3 dei criteri per l'adozione di provvedimenti successivi, agli artt. 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies i principi sulla produzione del diritto ambientale, all'art. 4 dei contenuti e degli obiettivi e all'art. 5 delle definizioni delle formule lessicali su cui verrà imperniato il testo normativo ci fanno comprendere come il Legislatore abbia inteso fare di questa raccolta di disposizioni una sorta di "Tavola della legge" in materia ambientale.

Si comprende, d'altronde, come fosse in atto uno sforzo palese di adeguarsi alle direttive internazionali in materia, mostrando oltre tutto, una sorta di "supplemento d'anima" dettato dalla peculiarità assoluta del territorio e del paesaggio italiano.

L'obiettivo manifesto racchiuso nel nuovo sistema normativo è quello di non lasciare lacune nelle quali si possano annidare comportamenti lassisti delle pubbliche amministrazioni o prevaricazioni da parte di cittadini.

Ciò spiega la creazione di un sistema di previsioni di taglio casistico, con autorità di controllo individuate in modo stringente e l'obbligo di dotarsi di provvedimenti autorizzatori per qualsiasi intervento che superi la soglia dell'impalpabilità.

Le cautele ed i vincoli, resi ancor più penetranti dal ricorso al principio di precauzione⁵⁸, sono accurati ed ineludibili.

⁵⁷ Art 2. Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

⁵⁸ Art 3 ter del D.lgs 152 del 2006

In sintesi, l'idea che percorre la legislazione italiana sull'ambiente all'esordio del terzo millennio è quella di imporre una salvaguardia *ex ante* dell'ambiente al cospetto di iniziative imprenditoriali o del semplice esercizio delle facoltà contemplate all'interno dei diritti reali sugli immobili.

Nel contempo vengono previste prerogative per il controllo postumo e poteri specifici per la repressione amministrativa di ciò che non è in linea con la ratio del nuovo corso legislativo.

Accanto a tutto ciò si è sviluppata una sequenza di disposizioni penali incriminatrici alimentata dalla propensione a centrare il profilo specifico delle condotte da reprimere, così da creare un catalogo nel quale si possa collocare ogni singola violazione con un proprio calibrato livello di risposta punitiva.

Non si ha la sensazione che questo combinato disposto di repressione amministrativa e penale, per quanto attentamente centellinato attraverso il ricorso al principio di specialità, risponda rigorosamente agli indirizzi dottrinari portati a celebrare il cosiddetto "diritto penale minimo"⁵⁹.

La nostra produzione legislativa in materia è figlia delle emergenze, delle pressioni dell'opinione pubblica e di continui ammiccamenti tra gli interpreti della congiuntura politica e le prediche sdegnate degli "*opinion makers*".

Non di meno, il risultato finale non denuncia, tranne poche eccezioni, grossi vuoti di tutela.

Si presterà a probabili censure di incostituzionalità ovvero ad asimmetrie applicative dovute alla nuova ipertrofia di norme in materia.

⁵⁹ Sul tema cfr. BARATTA, *Principi di diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985 p 443 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale "minimo" e nuove forme di criminalità*, p 815; FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985, p. 503

Ma certo chi invocava una disciplina in tema di ambiente senza varchi e senza zone d'ombra può dirsi soddisfatto.

I fatti e le cronache giudiziarie ci diranno se l'indirizzo prescelto avrà reso omaggio all'equità e all'efficienza.

4.2 I reati ambientali previsti dal codice penale prima dell'introduzione del titolo VI bis del codice penale

Benché oggi il codice penale presenti un titolo appositamente dedicato alla salvaguardia del bene ambiente, il titolo VI bis, opportunamente inserito con la L. 68 del 22 maggio del 2015, per individuare le fattispecie poste a salvaguardia dell'ambiente bisognava guardare da una parte ai reati contro la pubblica incolumità che si collocano al titolo VI del codice Rocco, dall'altra, per la tutela della flora e della fauna, talora al titolo XIII ("reati contro il patrimonio"), altre volte nell'ambito delle contravvenzioni (artt. 672, 727, 727 bis e 733 bis), per l'inquinamento elettromagnetico si utilizzava addirittura la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. ("getto pericoloso di cose"), applicando un'interpretazione quanto mai estensiva.

Nel 2000 è stata inserita la norma a tutela dei boschi all'art. 423 bis c.p.⁶⁰, che punisce chi cagiona l'incendio boschivo.

Tra le norme collocate al titolo VI, dedicato ai reati contro la pubblica incolumità, erano frequentemente utilizzati della giurisprudenza gli artt.

⁶⁰ 423-bis. Incendio boschivo.: Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

439 e 440 c.p., che puniscono chiunque avveleni o adulteri le acque(..) prima della loro diffusione nel mercato. L'art. 434 c.p. veniva utilizzato per punire il disastro ambientale, pur incriminando il "crollo o altro disastro doloso".

Si è parlato di un "diritto pretorio", elaborato dalla giurisprudenza per ovviare alle carenze legislative circa la protezione di beni giuridici di volta in volta aggrediti.

Così la tendenza delle procure era quella di contestare, accanto alle fattispecie della legislazione speciale, anche quelle del codice penale, talvolta forzandone i limiti fino quasi a sfociare nella violazione del divieto di analogia vigente in materia penale. Ciò era finalizzato a dotare di maggiore efficacia la normativa che, in effetti, se svincolata dalle sanzioni codicistiche si caratterizzava per 'bontà' delle sanzioni, normativa che metteva in luce quello che è stato definito il "nanismo del reato ambientale nella legislazione italiana"⁶¹.

L'impiego da parte degli organi della pubblica accusa di fattispecie poste a presidio della pubblica incolumità mostrava come i beni di ambiente e salute fossero inesorabilmente connessi, come se ci fosse "*un nesso di presupposizione ed interdipendenza tra l'interesse della incolumità collettiva e quello dell'integrità dell'habitat naturale*"⁶². D'altra parte non mancarono, come accennato, forzature logiche di fattispecie come quelle poste a presidio della salute umana di cui agli artt. 439 e 440 c.p., che così come formulate sembrano inerire soltanto le acque destinate all'alimentazione oltre ai cibi, e non anche quelle di superficie utilizzate per lavare, per la coltivazione o l'allevamento⁶³. Utilizzando le citate norme per contestare reati ambientali si opera l'inclusione della tutela

⁶¹ GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, Tomo I, Milano, 2008, p 481

⁶² Ibidem 482

⁶³ Cass.pen. sez. IV, 8 marzo 1984, n. 1748, Bossi

dell'ambiente nella tutela della salute dell'uomo e, dunque, proteggendo quest'ultima da condotte di avvelenamento di acque e cibi, tutela indirettamente l'equilibrio dei corsi d'acqua e l'integrità del bestiame in quanto prodotto destinato all'alimentazione non ancora finito.⁶⁴

Allo stesso modo, come avremo modo di approfondire nel capitolo che segue, la giurisprudenza ha utilizzato l'art. 434 c.p. dedicato al “crollo o altro disastro doloso”, per sanzionare condotte provocanti veri e propri “disastri ambientali”, disastri che però non erano disciplinati in modo puntuale in alcuna disposizione del diritto positivo. Tale prassi si era attratta numerose critiche dottrinali⁶⁵, che sospinsero la disposizione di cui all'art. 434 c.p. fino al banco della Consulta che ne decretò la costituzionalità, non senza auspici, tra cui quello di una regolamentazione *ad hoc* per il disastro ambientale. L'auspicio è stato colto con la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, il titolo VI bis, al cui interno è disciplinata la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).

Altra norma utilizzata correntemente per contestare episodi di “elettrosmog” è per la sua ampiezza semantica la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.⁶⁶, rubricato “getto pericoloso di cose”. L'inquinamento elettromagnetico è regolato dalla legge quadro n. 36 del 2001. Essa considera tutte le sorgenti generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individua gli strumenti per il controllo ed il contenimento delle onde elettromagnetiche e impone la predisposizione

⁶⁴ DI NARDO G.-DI NARDO G., *I reati ambientali*, p. 86 ss.

⁶⁵ Cfr capitolo III

⁶⁶ Art. 674c.p.: Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a due centosei euro.

di limiti e valori fissi. Tutto ciò accompagnato, in caso di violazioni, a sanzioni amministrative, “salvo che il fatto costituisca reato”.

Mancando nella legislazione penale una disposizione che punisse condotte di propagazione di onde elettromagnetiche pericolose per la salute collettiva, la giurisprudenza ha cominciato a utilizzare la contravvenzione di “getto pericoloso di cose”. L’operazione ermeneutica ha fatto leva sul significato letterale di getto e sulla nozione giuridica di cosa. Vediamo come. La giurisprudenza ritiene che il verbo “gettare” indichi non soltanto la condotta di chi lancia qualcosa, ma anche quella di “mandar fuori”, “emettere”. Se così inteso, il verbo gettare sarebbe idoneo ad includere anche condotte di emissione di onde elettromagnetiche, senza scadere nella violazione del divieto di analogia *in malam partem*.

Quanto all’oggetto della condotte, le “cose”, esso è indubbiamente comprensivo delle energie. L’art. 624 comma 2 c.p. riconosce, infatti, alle energie aventi valore economico lo *status* di cose mobili. D’altra parte, le onde elettromagnetiche sono dalla giurisprudenza ritenute essere energie, in quanto misurabili, utilizzabili e fisicamente individuabili.⁶⁷

Prescindendo dai problemi concernenti il rapporto tra le due fattispecie⁶⁸, quella codicistica e quella di legislazione speciale, quello che preme notare è come il ruolo di “supplenza” di fattispecie contenute nel codice penale, per finalità di tutela ambientale, sia portato a estreme conseguenze manipolative. Sintomo di una disorganica, inefficiente, scarsamente effettiva disciplina? Forse (fino alla L.68/2015).

⁶⁷ Cass.pen. . sez. III, 13 maggio 2005, Tucci

⁶⁸ Per un approfondimento sul tema cfr. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, Giappichelli, Torino, 2013, p 231 ss.

Per completezza ricordiamo che non mancano nella legislazione italiana ambientale neppure rinvii ad atti amministrativi⁶⁹, a fonti statali secondarie, a fonti regionali e comunali, ma considerando la circostanza che ci accingiamo a trattare una fattispecie penalistica, quella del disastro ambientale, conviene ora focalizzarsi sulla cornice che dà vita a questa norma e a ricordare gli *input* provenienti dalla comunità europea, che hanno agito forse da “acceleratori” in questo procedimento di rinnovazione normativa.

5.La tutela dell’ambiente e le istituzioni europee

5.1I principi comunitari in materia ambientale

I principi e gli obiettivi della politica ambientale imposta agli stati membri dal legislatore europeo è contenuta agli artt. 174, 175, 176 TCE (oggi artt.191,192,193 TFUE) .

In primo luogo l’art. 174, p. 1, si preoccupa di specificare quali siano gli obiettivi cui la tutela giuridica deve mirare:

1. Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;
2. Protezione della salute umana;
3. Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
4. Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale;

Il dato più appariscente, leggendo il par. 1 dell’art. 174 è il chiaro legame, che poi si ritrova anche in Costituzione, tra ambiente e salute umana, considerati storicamente come beni intrecciabili e intrecciati.

⁶⁹ Cfr. CATENACCI, *op.ult.cit.*, p 53; FIORELLA, *Ambiente e diritto penale in Italia in Protezione dell’ambiente e diritto penale*, p 232; HEINE, *Verwaltungsakzessorietat des Unmeltstrafrechts*, in NJW, 1990, 2426 ss.

L'art. 174 TCE enumera le linee-guida in materia di tutela ambientale al par. 2, laddove vengono specificati i principi cui gli stati membri devono rivolgersi e a cui ispirarsi nell'impartire regole in materia ambientale, essi sono quattro:

- Principio di precauzione
- Principio di azione preventiva
- Principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente
- Principio di "chi inquina paga"

Il primo di questi principi, quello di precauzione, specifica il dovere degli stati membri di adottare una politica che sia allineata a quella degli altri stati membri, ma soprattutto il dovere di far fronte a quel rischio probabile, non possibile; trattandosi di un ambito in cui non di rado si presentano situazioni caratterizzate da un apprezzabile grado di incertezza scientifica e mancando un grado di misurazione certa del rischio, occorrerà che le misure prese dal legislatore, dopo una valutazione di costi/benefici, siano proporzionali al bene giuridico da proteggere.

Il principio di precauzione viene recepito a Maastricht nel 1992 dalla CE, ma era stato già trattato nella Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, tenutasi a Rio nello stesso anno⁷⁰.

Il principio –non vincolante– n. 15 recita così: “ Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate

⁷⁰ United Nations, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Annex I - RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Rio de Janeiro, UN Docs. A/CONF.151/26 (Vol. I), 1992

ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”.

Dunque, per proteggere beni come la salute o l’ambiente, può essere necessaria l’attivazione di cautele che non fanno fronte a un rischio certo, ma probabile, per la mancanza di certezze scientifiche ;l’art. 301 del D.Lgs. 152/2006 richiede però, almeno l’individuazione del rischio in base ad una previa valutazione scientifica obbiettiva.

Volendo utilizzare il criterio suggerito dalla commissione⁷¹ sul principio di precauzione, il criterio del *worst case*: “Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell'ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l'ipotesi più pessimista. Quando tali ipotesi si accumulano, vi è indubbiamente un'esagerazione del rischio reale ma, correlativamente, una certa garanzia che il rischio non venga sottovalutato”⁷².

Il secondo principio di cui all’art. 174 TCE è il principio di azione preventiva. Con questo principio si anticipa la tutela, si previene l’insorgenza del danno. A differenza del principio di precauzione, in cui c’è una certa qual prevedibilità a livello scientifico, qui si adottano le “misure cautelative per impedire o arginare il realizzarsi di danni ambientali, i quali sono possibili ma non attualmente prevedibili”.

⁷¹ Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, Bruxelles, 2000

⁷² Sul principio di precauzione cfr. MORRIS J. (a cura di), *Rethinking risk and the precautionary principle*, Oxford, Butterworth Heinemann, 2000; GOKLANY Indur M., *The Precautionary Principle*. DE LEONARDIS F., *Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio*, Milano, Giuffrè, 2005

Il terzo principio richiamato dalla trattato è quello della “correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”. L’obiettivo espresso da tale principio è quello di intervenire, una volta che il danno ambientale sia avvenuto, affinché gli effetti non si amplifichino.

Il principio del “chi inquina paga”, riguarda invece l’aspetto economico della tutela ambientale. Questo comporta l’imputazione dei costi derivanti dal risanamento ambientale al responsabile del danno. Quella che è stata definita una “internalizzazione della esternalità”⁷³ rappresenta la ricaduta all’interno dell’impresa della sopportazione dei costi necessari per il ripristino dello *status quo ante*, per evitare che tali oneri ricadano sulla Stato e dunque sulla collettività⁷⁴.

Un ulteriore principio, quello su cui risulta imperniato tutto il mondo della “questione ambientale”, è quello dello “sviluppo sostenibile”.

Tale principio è stato dapprima elaborato in sede internazionale e lentamente elaborato (ci sono voluti all’incirca cinquanta anni) dai diversi Stati.

Sulla strada di una ricerca razionale circa lo sfruttamento delle risorse naturali da parte dell’uomo, volto anche a prevedere e preservare l’ambiente nell’ottica della tutela delle generazioni future, si stilò la Dichiarazione di Stoccolma (1972) contenente questo nucleo di idee che è rappresentato dallo slogan “non c’è sviluppo senza ambiente”.

Più tardi, nel 1987, con il “Rapporto Brundtland” (dal nome del ministro norvegese), il principio si evolve, lo slogan si capovolge (“*non c’è*

⁷³ MELI, *Le origini del principio chi inquina paga e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea*, in Riv.giu. amb., Milano,1989, p 245 ss.

ambiente senza sviluppo”) e si inizia ad utilizzare la locuzione di “sviluppo sostenibile”.⁷⁵

Nel “Rapporto Brundtland” lo sviluppo sostenibile è definito come *“quello che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”*.

A livello europeo, si fa indiretto riferimento a tale principio all’art. 2 del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della CEE; nei sei programmi d’azione comunitari promossi dal 1973; negli artt. 130R, 130S, 130 T dell’Atto Unico Europeo del 1986; nel Trattato di Maastricht del 1992.

Infine nel Trattato di Amsterdam del 1997 si introduce un riferimento diretto al “principio dello sviluppo sostenibile”: nel Preambolo e nell’art. 2 del TUE e negli artt. 2 e 6 del TCE.

I principi comunitari sopra richiamati hanno avuto attuazione diretta all’interno dell’ordinamento italiano, essi si trovano enunciati nel D.lgs 152 del 2006, nella parte relativa ai principi generali in materia ambientale, essi sono:

- Art. 3-ter: principio dell’azione Ambientale⁷⁶;
- Art. 3-quater: principio dello sviluppo sostenibile⁷⁷;

⁷⁵ MANCARELLA, *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali* su giuristiambientali.it; sul punto cfr. anche DE FELICE S. in *“Il codice dell’ambiente e successivi decreti correttivi e integrativi. Principi generali-Intervento del Cons. Sergio De Felice al Convegno “Ambiente è Sviluppo”, Siracusa, 12-13 giugno 2009, “(..) il principio chi inquina paga è di derivazione internazionale, hai inquinato l’Alaska quindi sei tu che devi risarcirmi. Però esso è un principio che oggi è recessivo; diceva in un bellissimo scritto il De Cupis (‘Il Danno’) ‘quod factum est infectum fieri nequit’, ciò che è già avvenuto non può il diritto trasformarlo in non avvenuto. Il danno piuttosto che riparato va prima di tutto evitato”*.

⁷⁶ Art 3 ter:” La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga””.

⁷⁷ Art 3 quater: “Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Anche l’attività della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibili, per cui nell’ambito della scelta

- Art. 3-*quinquies*: principio di sussidiarietà e di leale collaborazione;
- Art. 3-*sexies*: principio di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.

5.2 Dalla decisione quadro GAI alla Direttiva 2008/99/CE

“La preoccupazione per l’aumento dei reati contro l’ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi” ha comportato l’attivazione a livello europeo di una ricerca circa soluzioni concrete ed efficaci volte alla repressione di tali fenomeni criminali.

La Commissione europea aveva adottato nel 2001 una proposta di direttiva sulla tutela penale dell’ambiente⁷⁸, ritenendo la materia rientrante a pieno titolo nell’ambito delle competenze comunitarie. Nel 2003, invece, il Consiglio-sostenendo la tesi opposta, secondo cui il diritto penale e le regole procedurali non rientrerebbero nelle competenze generali della Comunità Europea- aveva emesso una decisione quadro, 2003/80/GAI⁷⁹, riguardante lo stesso oggetto, che però era stata successivamente annullata⁸⁰ dalla CGE nel 2005, poiché ritenuta fondata su premesse giuridiche scorrette⁸¹. La Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto la competenza comunitaria della materia *de qua* e dunque l’adottabilità di una direttiva come strumento di integrazione

comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.

⁷⁸ Proposta 13.3.2001(COM)

⁷⁹ Decisione quadro 2003/80/GAI 27.1.2003 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.

⁸⁰ Con la sentenza CGE(Grande Sezione) 13 settembre 2005, C 176/03

⁸¹ Cfr. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente*, in Riv. Trim. dir. Pen.econ, 2008,p 846

legislativa comunitaria. Occorre una precisazione. Benché la materia penale *stricto sensu* fuoriesce dalle competenze comunitarie, vigendo per la stessa il principio di “riserva di legge”, ciò non significa che il legislatore europeo non possa, *“allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile,[..] adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli stati membri che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materie di competenza comunitaria”*⁸².

Si giunge così all’adozione della direttiva 2008/99/CE. Quest’atto normativo, sulla base della necessità di un elevato livello di tutela in materia ambientale, espresso dall’art. 174 p. 2 TCE, e sulla presa di coscienza della sempre più diffusa transnazionalità dei crimini ambientali oltre che dell’insufficiente carica deterrente sprigionata dalle sanzioni vigenti a livello nazionale dagli ordinamenti dei diversi Stati membri, obbliga questi ultimi a predisporre, nell’ambito dei rispettivi sistemi sanzionatori, l’incriminazione di 9 gruppi di condotte e di accompagnare le stesse a sanzioni penali che siano “efficaci, proporzionate e dissuasive”⁸³.

I comportamenti che seguono dovranno essere penalmente perseguiti laddove siano commessi in seguito ad una grave negligenza e siano pervasi dal carattere dell’illiceità:

- lo scarico illecito di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente;

⁸² Corte Giust.CR, Grande sezione, 13 settembre 2005

⁸³ Art 5 Direttiva 2008/99/CE; cfr. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in ambiente e sviluppo, 2009 p 5 ss.

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento illeciti di rifiuti che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all'ambiente;
- la spedizione illecita di rifiuti in quantità non trascurabile;
- il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nel quale siano depositate o utilizzate sostanze o preparati pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alla persone o danni rilevanti all'ambiente;
- la produzione, il trattamento, il deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o l'importazione e lo smaltimento illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all'ambiente;
- l'uccisione, la distruzione, il possesso, il prelievo o il commercio illeciti di specie animali o vegetali protette;
- il deterioramento illecito di un habitat protetto;
- il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato d'ozono.

La Direttiva si preoccupa, inoltre, di invitare gli Stati membri all'introduzione nel proprio sistema sanzionatorio di forme di responsabilità per le persone giuridiche conseguenti alla commissione di reati ambientali, a determinate condizioni. Questa rappresenta senz'altro una scelta di indubbia "valenza euristica"⁸⁴, nel senso che la maggior parte di questi reati è da ricondursi a contesti imprenditoriali⁸⁵.

⁸⁴ MANNA A., *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale*, in *Giur.merito*, fasc. 10., 2004

⁸⁵ Cfr. BENOZZO M., *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 5/2009, p 300; LO MONTE E., *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale*

Il termine ultimo per dare attuazione alla Direttiva 2008/99/CE era stato fissato nel 26 Dicembre del 2010. Il Governo italiano emana il D.lgs 121/2011. Con questo decreto si introducono alcune disposizioni nel codice penale, l'art. 727 bis e l'art. 733 bis c.p., si introduce nel D.lgs 231/2001 sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" l'art. 25 *undecies*, prevedendo come reati presupposto di questo tipo di responsabilità anche quelli ambientali, ma di fatto le incriminazioni più importanti e necessarie, come quella di "disastro ambientale", reato di danno la cui introduzione era bramata da tempo, non ricevono contemplazione alcuna nell'atto di adeguamento alla direttiva europea. Non a caso la dottrina ha parlato di un recepimento più formale che altro⁸⁶. La svolta reale c'è stata con la L. 22 maggio 2015 n. 68.

dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 4/2009, p. 232.

⁸⁶ Cfr. BENOZZO, op. ult. cit. ; VERGINE, *Nuovi orizzonti*; contra RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente : nuovi reati, nuova responsabilità da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it; LO MONTE, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, p 236

6 . Modello sanzionatorio in materia penale ambientale

6.1 Risposte dell'ordinamento alle aggressioni all'ambiente: proposte della dottrina e scelta del legislatore

Di fronte alle aggressioni all'ambiente non si è ritenuta da parte di tutta la dottrina la necessità di ricorrere alla risposta repressiva di natura penale⁸⁷.

L'impianto originario allestito dal legislatore era prevalentemente imperniato sulla costruzione di ipotesi contravvenzionali⁸⁸.

La ragione fondamentale era dettata dalla connaturata possibilità di abbinare alle contravvenzioni anche la semplice colpa. Ciò avrebbe semplificato il reperimento di elementi su cui radicare la responsabilità dell'autore del fatto tipico.

D'altra parte, la coscienza sociale non aveva ancora assimilato il *vulnus* all'ambiente. Inoltre, la struttura dei comportamenti originariamente trasfusi nel precetto penale sfuggiva ad una percezione criminologica che la ravvisasse come espressione di un nuovo corso delinquenziale nel quale la locupletazione attraverso condotte lesive del bene ambiente fosse diventata persino un indirizzo di tipo professional-criminale o, peggio, l'obiettivo perseguito da consorzi operanti in forma sociale.

Sarà bene osservare quale sia il complesso di limiti espresso dall'opzione contravvenzionale.

⁸⁷ Sul punto HASSEMER, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, in *Jenseits der Funktionalismus*. Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag, Heidelberg, 1989, p 88 s.

⁸⁸ Cfr. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, p 856; BERNASCONI, *op.cit.*, p 32 ss.; CASAROLI, *Il sistema sanzionatorio nei reati ambientali: lineamenti*, in *Annali dell'Università di Ferrara*, sez. V, Scienze Giuridiche, vol. XI, 1997, p 316; Sul punto anche STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, p 515 ss.

In primo luogo, le contravvenzioni lasciano fuori dal perimetro del precetto penale il tentativo⁸⁹. Inoltre, oltre ai miti limiti edittali, ad esse è abbinato un termine di prescrizione più breve⁹⁰.

Ciò senza contare come la previsione di sole pene pecuniarie ovvero di pene alternative ammetta l'oblazione *ex artt.* 162 e 162 *bis* c.p. rispettivamente. Ne discende come l'impianto contravvenzionale previsto proponga il vantaggio, sul piano repressivo, di adattarsi anche a condotte semplicemente colpose, ma abbia come controindicazione termini di prescrizione troppo brevi e la ricorribilità all'oblazione *ex artt.* 162 e 162 *bis* c.p..

Per altro verso, si è in dottrina considerato come ci si dovesse muovere al cospetto delle aggressioni all'ambiente, nel caso in cui si dovesse dare concreta applicazione agli indirizzi di politica criminale suggeriti dai fautori del c.d. "diritto penale minimo"⁹¹.

Costoro sostengono la necessità di circoscrivere la risposta repressiva di tipo penale alla lesione di interessi fondamentali degli individui, sia come singoli, sia come membri del consorzio sociale.

D'altra parte, la teoria in questione richiede che i comportamenti lesivi siano immediatamente percepibili e trasferibili nel precetto penale, senza rinvii integrativi a disposizioni *extra-penali*.

Orbene, uno dei massimi sostenitori del diritto penale minimo e cioè Baratta, annovera tra i beni penalmente proteggibili anche la salute pubblica e l'ecologia.

⁸⁹ Art 56 c.p.

⁹⁰ Art 157 c.p.

⁹¹ BARATTA, *Principi di diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985, p 443; MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale "minimo" e nuove forme di criminalità*, p 815; FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, in *Dei Delitti e delle Pene*, 1985, p 509; MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, p 181.

Ciò farebbe supporre la compatibilità del ricorso a norme incriminatrici dei reati ambientali con le linee portanti di questo indirizzo dottrinario. D'altra parte, l'esperienza ha dimostrato come la costruzione di norme incriminatrici in materia richieda assai spesso il ricorso ad elementi integrativi della fattispecie di provenienza extra-penale.

Ciò stride con le linee guida del diritto penale minimo.

Infatti, secondo esse⁹², precetti complessi evocanti come termine di riferimento la disciplina amministrativa vanno ricondotti alla risposta sanzionatoria di tipo amministrativo. Essa perviene alla propria inflizione attraverso percorsi procedurali meno garantistici e, perciò, più semplici. Pertanto, esclude dalla propria orbita applicativa comportamenti universalmente avvertiti come lesivi di diritti fondamentali, i quali non esigono addendi integrativi di natura extra-penale e possono, senza esitazioni, approdare a risposte punitive squisitamente penalistiche.

In sintesi, e per essere più chiari, a comportamenti a struttura elementare lesivi di diritti fondamentali si addice la risposta penalistica. A comportamenti a struttura complessa con il nucleo della proibizione arricchito da riferimenti extra-penali si addice la risposta sanzionatoria di tipo amministrativo. Ciò posto, si rivela *ictu oculi* l'inidoneità di questo schema a contenere l'indirizzo che è andato progressivamente maturando attraverso le scelte del legislatore. Questi aveva in origine trasfuso nel D.lgs. 152/2006 un impianto imperniato sulla predilizione delle ipotesi contravvenzionali. Naturalmente, violazioni avvertite come integranti situazioni di minore gravità venivano comunque affidate alla sanzione amministrativa. Una sola ipotesi, infine, veniva repressa attraverso la prefigurazione di un delitto, e cioè l'art. 260 del D.lgs 152/2006,

⁹² BARATTA, *Principi di diritto penale minimo*, p 453.

rubricato “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, alla quale nel 2013 è stata affiancata un’ulteriore ipotesi delittuosa: la combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*, D.lgs 152/2006).

Naturalmente, l’opzione del legislatore rivelava già dal suo sorgere la propria insufficienza. Il ricorso costante, da parte della giurisprudenza, a norme incriminatrici contemplate nel codice penale e inopinatamente estese fino (e spesso oltre) al limite applicativo compatibile con i principi basilari dell’ordinamento penale, rivelava le lacune del diritto positivo e la necessità di rendere la costruzione più organica.

D’altra parte, la dottrina offriva supporti teorici in grado di dare equilibrio e retroterra scientifico ad una diversa ricalibratura delle fattispecie.

Ivi infatti, si erano fronteggiate due concezioni di base. L’una, definita “antropocentrismo”, ritenendo l’uomo portatore di un diritto esclusivo alla tutela mediante risposte rigorosamente repressive, relegava l’ambiente a bene meritevole di salvaguardia solo in quanto concepito al servizio dell’uomo. Pertanto occorre allestire norme incriminatrici in cui il centro della tutela fosse il diritto dell’uomo a non subire aggressioni. Ne discendeva la difficoltà di apprestare fattispecie strutturate sull’aggressione pura e semplice dell’ambiente.

Sul fronte opposto, militavano i sostenitori del c.d. “ecocentrismo”⁹³, secondo i quali l’ambiente andava concepito come originario oggetto di tutela, poiché alla sua salvaguardia doveva dedicarsi l’umanità, anche attraverso il ricorso agli opportuni strumenti giuridici.

Su questo versante, la repressione penalistica delle aggressioni all’ambiente si proponeva come esito naturale del proprio incedere

⁹³ AMELIO, *Ambiente e beni ambientali: problemi generali di tutela penale*, in AMELIO, *La tutela penale dell’ambiente*, p 31

teorico. La radicalità di entrambe le impostazioni mostrava una chiara insufficienza al cospetto delle sfide proposte dai nuovi comportamenti socialmente inadeguati in materia ambientale.

Per contemperare le diverse spinte teoriche ed offrire una sponda scientifica alla produzione legislativa che si andava attivando si sono suggerite le teorie del c.d. “ecocentrismo moderato” e dell’ “antropocentrismo evoluto”⁹⁴.

Secondo queste felici sintesi teoriche le aggressioni all’ambiente dotate di certi effetti lesivi reali o potenziali sono inevitabilmente un *vulnus* per la dignità umana e dunque quando raggiungono questo livello di offensività sono meritevoli della repressione penale più rigorosa.

Il legislatore sembra essersi uniformato a questo retroterra teorico. Infatti, dopo un ricorso “ipertrofico”⁹⁵ alle ipotesi contravvenzionali, ha ora varato una disciplina nella quale compare un uso esteso di fattispecie delittuose. Peraltro, per anticipare la soglia di tutela penale si è fatta scattare la risposta punitiva talvolta a fronte della mera messa in pericolo del bene protetto, con previsioni di reati eventualmente aggravati in caso di produzione dell’evento. Tuttavia, nella maggior parte dei casi si è abbinata la condotta da reprimere all’evento da punire, creando norme definitorie al fine di sottrarsi a censure di incostituzionalità per indeterminatezza.

Inoltre, si sono prefigurate ipotesi colpose, così da distinguere il livello di afflittività della sanzione in base alla diversità di elemento psicologico.

⁹⁴ Sostenute tra gli altri da SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente* e BERNASCONI, *Il reato ambientarlecì*.

⁹⁵ Per le critiche sul punto cfr. CENTOCENZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, p 33ss.; MILITELLO, *L’espansione del diritto penale: Aspetti della politica criminale nella società postindustriale*, Milano, 2004, p 5ss.

Si sono, inoltre, allungati i termini di prescrizione al fine di evitare che indagini spesso assai complesse e dibattimenti dall'istruttoria imponente potessero essere intercettati da questa causa estintiva del reato. A tutto questo sono più analiticamente dedicate le pagine che seguono.

Questa sintesi ha come unico obiettivo quello di dare conto di come il dibattito teorico abbia avuto come costante contrappunto il processo di produzione legislativa.

CAPITOLO II

L'ARTICOLO 434 C.P. ED I SUOI ADATTAMENTI

SOMMARIO:1.Premessa; 2.L'art. 434 c.p.: origine storica e collocazione sistematica; 2.1 Segue. Art. 434 c.p. :caratteristiche e natura della fattispecie; 2.2 Soggetti attivi; 2.3 Il comma 1: "il fatto diretto a cagionare un altro disastro"; 2.4 L'ipotesi del comma 2: disastro; 2.5 Ricostruzioni giurisprudenziali del "pericolo" e del "disastro"; 2.6 Ipotesi del comma 2: fattispecie autonoma o circostanza aggravante?; 2.7 Consumazione e tentativo; 2.8 Il dolo e la colpa; 3. Disastro "innominato" colposo; 4. Il c.d. "disastro ambientale"; 5. Il disastro di Seveso; 6. Il disastro di Porto Marghera; 7. Il caso Eternit; 8. Il caso Ilva; 9. L'emergenza rifiuti in Campania; 10. Conclusione.

1.Premessa

Mentre la centralità del bene ambiente e della sua tutela veniva proclamata a gran voce nel dibattito politico-culturale-economico internazionale e le frequenti e, ormai, sempre più rapaci, attività industriali ne sfiguravano progressivamente il volto, il legislatore italiano, (più o meno) inerte, si è astenuto per decenni dall'introduzione di una disciplina dotata di adeguata efficacia deterrente e che prevenisse gli accadimenti più gravi di contaminazione ambientale: quelli "disastrosi".

Con la direttiva 2008/99/CE la comunità europea ha esortato gli stati membri ad uniformare la disciplina ambientale, per la prima volta

imponendo la tutela del bene attraverso lo strumento della legge penale *ex art. 83(2) TFUE*. Se è vero che il ricorso a quest'ultima è informato sul principio di "*extrema ratio*", si capisce come tutti gli altri strumenti si fossero rivelati inadeguati. Nel dare attuazione alla suddetta direttiva (che imponeva, ricordiamo, la criminalizzazione di 9 gruppi condotte, tra le quali assumevano rilievo quelle tali da provocare o poter provocare il "decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora") il legislatore italiano elaborò il D.lgs. 121/2011⁹⁶.

Questo testo legislativo si limitò ad introdurre due reati minori nel codice penale: l'art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali selvatiche) e l'art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

Le richiamate fattispecie codicistiche, accanto ad alcune ipotesi di illecito, per lo più contravvenzionale del c.d. Codice dell'ambiente, furono inserite, come reato presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, all'articolo 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001.

Nonostante l'invocata introduzione del disastro ambientale, sia dal legislatore europeo che dall'opinione pubblica, la norma attuativa della direttiva europea non reca alcun cenno a questo tipo di incriminazione.

⁹⁶ M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. giur. agr. alim. dell'ambiente*, 2009, n. 5, p. 301; G. M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99 CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, p. 458 ss.; C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009, p. 232 s.; L. SIRACUSA, *La competenza penale comunitaria al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, p. 898 e 899; ID., *L'attuazione della direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in questa Rivista, 22 febbraio 2011, p. 2; A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, in *Ambiente& Sviluppo*, 2009, n. 1., p. 10. Più di recente, A. ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e "contro limiti" nell'adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2014, p. 233 e ss

Così è stato fino al 22 maggio 2015, data nella quale il Senato, in quarta lettura, ha approvato definitivamente il d.d.l. 1345/2014 (c.d. ddl ecoreati): la L. n. 68 del 2015.

Riservandoci di discutere in altra sede circa la validità tecnica o meno dell'intervento legislativo e la sua efficacia applicativa, possiamo almeno sostenere che l'approvazione di tale testo ha costituito un approdo importante, anche nell'ottica dello spazio ritagliato dal bene giuridico ambiente nel codice penale. Con il neonato titolo VI *bis* l'ambiente diviene autonomo bene giuridico di tutela, non più mediato attraverso l'accostamento, a seconda dei casi, alla pubblica incolumità, al patrimonio etc.

Il titolo VI bis del codice penale contiene oggi, all'art. 452 *quater*, l'incriminazione del Disastro ambientale.

La trattazione non può, tuttavia, prescindere dall'analizzare la situazione anteriore ai recentissimi sviluppi della vicenda legislativa del disastro ambientale.

Per sopperire all'assenza nel codice e nella legislazione speciale di una fattispecie apposita, condotte aventi forte incidenza lesiva sull'ambiente vennero racchiusi dall'ampio perimetro dell'articolo 434 c.p.

2.L'art. 434 c.p.: origine storica e collocazione sistematica

“Chiunque fuori dai casi previsti agli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena è da 3 a 12 anni se il crollo o il disastro avviene.”

L'assenza di una norma incriminatrice del disastro ambientale può forse spiegarsi ponendo mente al periodo storico durante il quale avvenne la redazione del codice penale: il primo dopoguerra. Fu una fase questa, caratterizzata da forte entusiasmo ed intraprendenza nell'iniziativa economica. E' ragionevole ritenere che l'apposizione di limiti alla crescita industriale fosse al tempo assai malvista. La scarsa sensibilità per la "questione ambientale" non durò però a lungo: a partire dagli anni '70, infatti la giurisprudenza inizia a configurare, di fronte ad eventi disastrosi come la nube tossica di Seveso (episodio che riproduce in Italia, sia pure in misura ridotta, effetti perniciosi assimilabili a quelli attribuiti alle esalazioni radioattive di Chernobyl), il disastro innominato di cui all'art. 434 e, nella sua forma colposa, all' art.449 c.p.

Esso si colloca nel titolo VI del libro II, dedicato ai reati contro la pubblica incolumità. Tale titolo si divide in tre capi: "i delitti di comune pericolo mediante violenza", "i delitti di comune pericolo mediante frode" e "i delitti colposi di comune pericolo".

La classificazione così delineata è stata criticata dalla dottrina⁹⁷. La ripartizione "*aut vi aut fraude fit iniuria*" è stata infatti ritenuta tendenziale ed approssimativa: in primo luogo perché, se letta in termini di vincolatività, sarebbe d'ostacolo all'inclusione delle condotte omissive che sappiamo poter essere ragione della causazione di un crollo o un disastro; inoltre, relativamente al mezzo utilizzato per minacciare il bene, il criterio è stato utilizzato senza precisione dallo stesso legislatore. Vi sono reati nel capo I (delitti di comune pericolo commessi mediante violenza) privi del requisito della violenza : ne è esempio classico l'art. 437 c.p., che incrimina l'"omissione dolosa di cautele contro gli

⁹⁷CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica* I, Padova, 2003, 13.

infortuni sul lavoro”. Il termine violenza deve essere dunque inteso non già in senso stretto, bensì quale impiego di energia fisica diverso dalla frode⁹⁸.

Autorevole dottrina⁹⁹ propone una ripartizione, ad avviso di chi scrive, più appropriata dei reati contro la pubblica incolumità, che non inerisca al mezzo utilizzato dall’agente ma al bene giuridico che di volta in volta è aggredito: da una parte vita e integrità fisica, dall’altra la salute.

L’art. 434 c.p. si inserisce nel capo I, dei delitti di comune pericolo commessi mediante violenza.

La norma, posta al termine di un elenco di fattispecie descritte in modo più o meno preciso (disastro ferroviario, disastro aereo), mira a fungere, come risulta dalla relazione del Guardasigilli dell’epoca, da “disposizione-cerniera”, “*destinata a colmare ogni eventuale lacuna che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme di questo titolo concernenti la tutela dell’incolumità pubblica, [...] specie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente dai progressi meccanici e chimici*”¹⁰⁰.

2.1 Segue. Art. 434 c.p.: caratteristiche e natura della fattispecie

L’art. 434 c.p. delinea un reato comune a condotta libera, di pericolo concreto e, dunque, a consumazione anticipata. Il comma 2 introduce una aggravante ad effetto speciale, ritenuta da certa dottrina una fattispecie autonoma di reato.

⁹⁸ MANZINI, 246PERI

⁹⁹ CORBETTA, Ibidem

¹⁰⁰ Relazione, 224-225

Tralasciando la parte relativa al crollo di costruzioni (il cui ambito applicativo risulta delineato con sufficiente precisione) e soffermando l'analisi sul disastro, per semplicità ribattezzato “disastro innominato”, notiamo come la norma si apra con una clausola di riserva : “fuori dai casi previsti agli articoli precedenti”.

Il carattere residuale e sussidiario della norma è stato meglio scandita dalla Cassazione¹⁰¹: quella clausola di riserva non opera in rapporto a tutti gli articoli previsti dal capo I, ma soltanto a quelli che descrivono delitti di disastro, in particolare l'art. 428 (naufragio), l'art. 430 (disastro ferroviario), l'art. 432 c.p. (Attentato alla sicurezza dei trasporti); non anche, invece, al delitto di incendio di cui all'art. 423 c.p.¹⁰²

Il rapporto tra quest'ultima fattispecie e l'art. 434 c.p. andrà risolto, come rileva la Cassazione, sulla base del principio di consunzione: in ossequio anche al principio del “*ne bis in idem*” sostanziale di cui all'art. 649 c.p.p. sarà applicata la fattispecie speciale, l'art. 423 c.p.¹⁰³.

La realizzazione di fatti diretti a cagionare un disastro è stata ritenuta dalla dottrina maggioritaria una fattispecie di pericolo concreto. Tale qualificazione comporterà che, sul piano processuale, il giudice sarà tenuto ad accertare l' idoneità degli atti posti in essere dal soggetto attivo a cagionare il disastro, nonché il pericolo per la pubblica incolumità (numero indeterminato di potenziali vittime).

¹⁰¹ Cass.pen. 24 gennaio 2006, n. 7629

¹⁰² Art 423 c.p.: Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

¹⁰³ Cass.pen. 24 gennaio 2006, n. 7629

Il pericolo è dunque qualificato come elemento costitutivo del reato: è necessaria la rappresentazione e volizione del pericolo da parte dell'agente¹⁰⁴.

Non mancano tuttavia voci dissonanti che lo qualificano come condizione obiettiva di punibilità¹⁰⁵. La conseguenza sarebbe l'estraneità del suddetto pericolo rispetto al dolo¹⁰⁶.

Peculiarità della fattispecie è la punibilità a titolo di delitto consumato anche nel caso in cui il disastro non si sia verificato, con pena alla reclusione da 1 a 5 anni per “chiunque commetta fatti diretti a cagionare un disastro se ne derivi pericolo per la pubblica incolumità”.

In altri termini, chi ponga in essere un “fatto diretto” a cagionare un disastro verrà punito *ex art.* 434 c.p. e non *ex art.* 434 comma 2 in combinato disposto con l'art. 56 c.p. (che incrimina il tentativo).

La *voluntas legis* è quella di fornire a queste forme di aggressione una risposta punitiva più severa. Per questo motivo sottrae all'art. 56 c.p. la punibilità del tentativo di disastro e anticipa la soglia della tutela penale.

2.2 Soggetti attivi

Pur trattandosi di un reato comune, pericoli o danni da disastro derivano per lo più da settori imprenditoriali legati al compimento di attività pericolose per gli strumenti adoperati o per l' utilizzo di sostanze pericolose, tossiche ovvero per il ricorso a microorganismi geneticamente modificati.

¹⁰⁴In tal senso FIANDACA-MUSCO,PTS,I,505;MARINUCCI,*Crollo di costruzioni*, in E.D.,XI,417;NAPPI,Giursist,IV,616

¹⁰⁵Trib.Milano,20 gennaio 2009,n. 14658

¹⁰⁶In tal senso ERRA, voce *Disastro ferroviario marittimo, aviatorio*, cit. 13;ARDIZZONE,*Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi*, Dpen III,1989,273.

Oltre ad essere applicata a tale contesto, la norma ha avuto qualche sporadico utilizzo nel settore dei disastri da circolazione stradale o dovuti a calamità naturali (sempre e comunque l'applicazione del 434 è sussidiaria a quella delle fattispecie nominate di disastro ferroviario, aereo, frana, inondazione, valanga)¹⁰⁷.

Incidenti disastrosi come quelli avvenuti a Seveso nel 1976 o a Chernobyl nel 1986 hanno portato i legislatori d'Europa e internazionali a disporre regole tese a minimizzare i rischi connessi alle attività industriali pericolose: direttiva n. 82/501/CEE, anche nota come "direttiva Seveso" e la direttiva 96/82/CEE, attuata, quest'ultima, con il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

Il citato D.lgs. si applica "agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I". L'allegato I contiene un lungo elenco di sostanze pericolose e i relativi limiti di utilizzo.

La disciplina in discorso individua altresì i soggetti garanti gravati da obblighi di adozione ed attuazione di misure di sicurezza e prevenzione; essi sono:

- il gestore, "la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto"(art. 3 lett. d);
- il Ministro dell'ambiente (artt. 15,16,25);
- la regione (art. 18);
- il prefetto (artt. 20, 24);
- il sindaco (art. 22).

Il gestore ha generali obblighi di prevenzione, ponendo in essere "tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le

¹⁰⁷CORBETTA, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, II, I, Cedam, Padova, pg 590

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente". Accanto agli obblighi di carattere generale sono enumerati dal decreto numerosi obblighi specifici (di informazione agli amministratori circa notizie, relazioni su attività svolte, metodi di lavoro, sostanze utilizzate, sistemi di prevenzione, rischi di incidente individuati e come prevenirli) e piani di emergenza nel caso l'"incidente rilevante" si verifichi.

Il ministero dell'Ambiente assolve quattro funzioni fondamentali: individuazione regole e ordini in ambiti a rischio, obblighi di informazione verso l'U.E. E le istituzioni comunitarie, obblighi di indirizzo e coordinamento tra i vari gestori di stabilimenti a rischio, poteri di ispezione e verifiche presso gli stabilimenti.

La regione è destinataria di obblighi circa la regolamentazione e predisposizione di Autorità preposte alle ispezioni e ai controlli in materia di incidenti rilevanti.

Il prefetto, organo governativo periferico, è tenuto a predisporre il piano di emergenza in caso di verifica dell'incidente rilevante e ad "adottare le misure finalizzate a mettere in salvo la popolazione".

Infine, il sindaco del comune del luogo ove ha sede lo stabilimento sarà tenuto a informare la popolazione circa le misure di sicurezza da adottare.¹⁰⁸

2.3 Il comma 1: "il fatto diretto a cagionare un altro disastro"

La norma di cui al primo comma delinea una fattispecie di attentato, caratterizzata dunque dall'anticipazione della soglia di incriminazione; per questa ragione si parla di un delitto a consumazione anticipata¹⁰⁹.

¹⁰⁸CORBETTA, *vedi supra*

In passato si riteneva che la distinzione tra delitto di attentato e tentativo si misurasse sulla soglia di punibilità, da collocarsi nel primo caso in un momento ancora anteriore rispetto a quella richiesta per l' applicabilità dell'art. 56 c.p.: se la punibilità del tentativo scatta per atti che appartengono alla fase esecutiva, nel delitto di attentato si andrebbero a colpire persino gli atti preparatori più remoti. Questa lettura, confliggente col principio di offensività, è stata oggi ampiamente superata e, per lo più, la dottrina tende ad equiparare le due categorie di organizzazione sistematica del fatto¹¹⁰.

Elementi della fattispecie sono l' "idoneità degli atti"¹¹¹ (implicita, perché non richiamata dalla lettera della legge) rispetto al fine e la "messa in pericolo della pubblica incolumità".

Essendo un reato a forma libera esso può essere commesso in forma attiva o omissiva.

Quanto al reato in forma commissiva, i lavori preparatori fanno riferimento alle condotte più varie ("il collocare, lanciare, far scoppiare o accendere dinamite o materiali esplosivi, asfissianti o accecanti, gas o liquidi infiammabili, in modo da far sorgere pericolo per la pubblica incolumità"¹¹²).

La condotta omissiva comporta invece la necessità dell'accertamento della sussistenza della posizione di garanzia in capo al soggetto ai sensi

¹¹⁰ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale, VI ed.* pag. 484 che rinvia per la problematica a GALLO E., *Il delitto di attentato*, cit. *passim*; ID voce *Attentato* (delitto di), in *Noviss.dig.it.* Appendice, I, Torino, 1978; GALLO E.-MUSCO, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, cit., 145 ss.

¹¹¹FIANDACA-MUSCO, opacità. 504.Contra ARDIZZONE, *La fattispecie obiettiva del crollo colposo di costruzioni*, in RIDPP,1970,782

¹¹²CORBETTA, rinvio alla *Relazione*, 226

dell'art. 40 comma 2 c.p.¹¹³

A rilevare sarà qualsiasi condotta, purché sia diretta in modo non equivoco a cagionare un disastro. E' però sempre necessario il pericolo per la pubblica incolumità.

Pericolo per la pubblica incolumità che si configura come pericolo per un numero indeterminato di persone (e dunque, non determinabile a priori).

Il giudice, nell'accertare il “comune pericolo”, dovrà porsi mentalmente al momento successivo alla condotta, ma precedente alla cessazione del pericolo o all'evento¹¹⁴ (il pericolo per la pubblica incolumità è riferibile anche al comma 2) e verificare se la vita/integrità fisica delle persone sia stata messa in pericolo dalla condotta del soggetto.

Il giudice nell'accertamento dovrà tenere conto di leggi scientifiche e statistiche, dovrà consultare tecnici e periti, valutare le loro relazioni e, tra tutte le ipotesi ricostruttive, accogliere la più adatta a spiegare il caso concreto.¹¹⁵

Richiamando quanto sopra detto, ricordiamo come l'inclusione del pericolo per la pubblica incolumità negli elementi costitutivi del reato non è pacifica: se, come la dottrina prevalente ritiene, esso è tra gli elementi rappresentativi del nucleo costitutivo della fattispecie, sarà necessario che lo stesso sia retto dal dolo dell'agente.

¹¹³CARINGELLA-DE PALMA-FARINI-TRINCI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale pg 526

¹¹⁴CORBETTA, *Trattato di diritto penale, parte speciale, i reati contro la pubblica incolumità*, pag. 616

¹¹⁵Cass.pen., sez. IV, 13.12.2010 n.43786, Cozzini

2.4 L'ipotesi del comma 2: disastro

Tralasciando anche in questa sede la prima parte della fattispecie incriminatrice, che si riferisce al crollo di costruzione, per concentrarci sulla seconda parte, relativa al disastro (“se il disastro avviene..”), si nota come non manchino controversie in dottrina.

Il punto più critico riguarda la classificazione dottrinale della disposizione di cui comma 2: c'è chi la ritiene una fattispecie circostanziata del comma 1¹¹⁶ e chi, invece, probabilmente per sottrarla al giudizio di bilanciamento con le attenuanti, la configura come fattispecie autonoma di reato¹¹⁷.

Abbiamo qui un reato di evento, il disastro.

La norma nulla chiarisce circa l'interpretazione da seguire nella ricognizione del disastro, non parla di “altro”; non dice, come in altre fattispecie del medesimo titolo, “chiunque cagiona un disastro”, non ripete neanche il riferimento alla pubblica incolumità: omissioni compatibili con la tecnica di redazione che accompagna la configurazione di circostanze. Ciò farebbe propendere per l'opinione che ritiene che il capoverso costituisca una circostanza aggravante del co. 1¹¹⁸.

L'impianto a cui si è fatto cenno sprigiona dubbi circa la puntuale enunciazione dell'ambito applicativo della norma e rispetto alla previa descrizione dei soggetti gravati, nella forma omissiva, dalla posizione di garanzia, quelli cioè su cui grava l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

¹¹⁶ARDIZZONE,277;BATTAGLINI-BRUNO,556;FIANDACA-MUSCO,PTS,I,505,nota11;MANZINI,T VI,350;NAPPI,*Giur.Sist.*,vi,612

¹¹⁷ In tal senso CORBETTA,pg 637

¹¹⁸ VERGINE A.L., *Il c.d. “disastro ambientale”: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 c.p. (quando una norma caratterizzata da una “clausola di riserva”viene trasformata dalla giurisprudenza in una norma caratterizzata da una “clausola generale”)*

Da qui i dubbi di legittimità costituzionale : la norma peccherebbe di adesione ai principi di determinatezza e tassatività *ex art. 25, comma 2 Cost.*, capisaldi del diritto penale.

Numerose sono state le ricostruzioni volte a riempire di contenuto l'evanescente locuzione di "disastro".

In negativo (la legge fa riferimento all' "altro disastro") possiamo affermare, come precisato dalla Suprema Corte, che non è "disastro" *ex art. 434* quanto rientri negli altri delitti di cui al medesimo titolo, in particolare quelli di cui agli artt. 426 (rubricato *Inondazione, frana, valanga*), 428 (*Naufragio, sommersione o disastro aviatorio*) o 430 (*Disastro ferroviario*) c.p.¹¹⁹

Ma eccettuato ciò che disastro non è, resta da capire a cosa si riferisca il legislatore quando parla di "altro disastro".

In realtà, mette in evidenza la dottrina¹²⁰, ma anche la giurisprudenza costituzionale del 2008¹²¹, esiste una unitaria nozione di "disastro", un *genus* all'interno del quale si collocano molteplici *species*.

Ebbene, le caratteristiche di massima del *genus* in questione sono due, l'uno quantitativo e l'altro qualitativo: la distruzione e la diffusività.

L'elemento quantitativo (o dimensionale) del disastro richiede, ai fini della configurabilità della fattispecie *de qua*, "eventi distruttivi aventi proporzioni non comuni, a cui si accompagnano danni gravi ed estesi e che si manifestano in processi temporalmente o spazialmente delimitati o più dilatati"¹²².

Quanto al secondo requisito richiesto, la diffusività, costituisce elemento indefettibile il pericolo per la pubblica incolumità, inteso nel senso di

¹¹⁹ Cass.pen. 24 gennaio 2006, n. 7629

¹²⁰ CORBETTA, *Trattato di diritto penale, parte speciale, I, pag. 630*

¹²¹ C.Cost. 1/8/2008 n.327 in *Giur.Cost.*,2008,359 ss, con nota di GIUNTA

¹²² CORBETTA, vedi *supra*

minaccia per la vita o la salute di un numero indistinto di soggetti, a prescindere dalla effettiva verifica di lesioni/morte.

2.5 Ricostruzioni giurisprudenziali del “pericolo” e del “disastro”¹²³

Alla carenza di tassatività ha tentato di supplire la giurisprudenza, definendo di volta in volta il disastro alla luce dei due suddetti elementi (dimensionale e qualitativo).

Culmine di questi tentativi è diventata poi la decisione della Consulta che, sull'onda delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, ha riconsiderato il “disastro” alla luce di una interpretazione sistematica da esse ricavabile.

Ricordiamole.

La Cassazione penale, nel 2008¹²⁴, si concentra sulla “potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane”¹²⁵.

Nel 2012, riprendendo un orientamento del 2011¹²⁶, si fa riferimento a un “*avvenimento grave e complesso con caratteristiche diffusive e con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità di persone indeterminate*”.

¹²³ GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I*, pag 765

¹²⁴ Cass.pen., sez III, 16/01/2008, n.9418

¹²⁵ Nello stesso modo Cass.Pen.sez V, 11 ottobre 2006, n.40330

¹²⁶ Cass. pen. sez. IV, 15.5.2012, n. 1867 e Cass.pen.sez IV, 15.12.2011 n. 6965

In un'altra sentenza¹²⁷ si fa riferimento ad un “*evento fortemente connotato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti*”.

Notiamo dunque che l'interpretazione proveniente dal diritto vivente relativamente alla fattispecie di cui all'art. 434, nella parte relativa all'“altro disastro”, va in un senso univoco.¹²⁸

2.6 Ipotesi del comma 2: fattispecie autonoma o circostanza aggravante?

Abbiamo sopra ricordato la diversità di orientamenti circa la natura della fattispecie di cui al comma 2.

L'interpretazione prevalente¹²⁹, accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità¹³⁰, è quella che considera il precetto ivi contemplato una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Se è vero che nel comma 2 null'altro si aggiunge alla fattispecie semplice di reato se non l'evento del disastro, in base al principio di specialità, elaborato dalla dottrina per l'identificazione della circostanza, dovremmo concludere che si tratti di circostanza aggravante: la seconda si porrebbe in rapporto di specie a genere rispetto alla prima, comprendendo tutti i suoi elementi più un elemento specializzante.¹³¹

¹²⁷ Cass. pen. sez. IV, 30.11. 2012, n.46475

¹²⁸ ELISABETTA ROSI, “*Brevi note in tema di Dis-astro ambientale*” su www.penalecontemporaneo.it

¹²⁹ ARDIZZONE, 277; BATTAGLINI-BRUNO, 556, 12; FIANDACA-MUSCO, PTS, 505; MANZINI, T VI, 350; NAPPI, Giur. Sist., VI, 612

¹³⁰ Cass. pen., sez. IV, 23.2.2015 n. 7951 ; in senso contrario Corte d'appello Torino, 3.6.2013

¹³¹ FIANDACA –MUSCO, *Diritto penale parte generale*, 2009, pag 422 ; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, 399

Altra dottrina¹³² considera la fattispecie in esame un delitto aggravato dall'evento; il disastro sarebbe addebitato al soggetto a titolo di responsabilità oggettiva.

Non manca chi la ritiene infine una fattispecie autonoma di reato, sul presupposto che tra le due non intercorrerebbe un rapporto di genere a specie perché il comma 1 non comprenderebbe nei suoi elementi costitutivi il disastro (presuppone, infatti, che esso non si sia verificato). L'identificazione del co. 2 quale circostanza aggravante cozzerebbe inoltre con il legame causale e psichico intercorrente rispettivamente tra condotta e disastro e dolo e disastro.

La condotta realizza l'evento per cui era stata posta in essere, evento che è, quindi, causalmente discendente dalla stessa e, dunque, è anche voluto (per l'imputazione soggettiva della circostanza aggravante sarebbe sufficiente la colpa)¹³³.

Annoverare il disastro tra le fattispecie autonome comporterà la sua esclusione dal bilanciamento *ex art. 69 c.p.* con le circostanze attenuanti. Ricordiamo che la pena è qui da 3 a 12 anni.

2.7 Consumazione e tentativo

L'art. 434 c.p., sia nel comma 1 che nel comma 2, delinea una fattispecie di pericolo concreto, nella quale la sola concretizzazione del pericolo è sufficiente a consumare il reato¹³⁴ e la verifica dell'evento è idonea solo ad aggravarlo¹³⁵.

¹³² LAI, 12

¹³³ CORBETTA, 634ss

¹³⁴ In tal senso CASS.sez.III, 14 luglio 2011, n. 46189; Cass.sez.IV, 5 maggio 2011, n. 36626

¹³⁵ ABRAMI-TEISSONNIERE in *Riv. Giur. Amb.*, fasc. 3-4, 2014, pag. 301

La fattispecie si consuma allorché si verifichi il pericolo per la pubblica incolumità, se si considera il pericolo come elemento costitutivo della fattispecie¹³⁶; se, viceversa, lo si ritenga una condizione obiettiva di punibilità, la consumazione del reato sarà anticipata al luogo e tempo in cui sia stata posta in essere la condotta diretta a cagionare il disastro¹³⁷.

Non sono mancati tuttavia dispute circa il momento consumativo del reato. La problematica centrale si è concentrata sulla riconducibilità dell'art.434 c.p. alle categorie del reato permanente o reato istantaneo. Il dubbio sorge sull'applicazione del 434 a ipotesi di "disastro ambientale", non codificate fino al 2015.

Se quest'ultimo si configura infatti quale "progressiva contaminazione di suoli e acque con sostanze pericolose per la pubblica incolumità e per la salute, tramite condotte reiterate e diluite nel tempo"¹³⁸, si capisce come sia difficile collocarlo all'interno di una fattispecie di pericolo concreto, che si consuma con il cessare dello stesso.

Le due pronunce di merito¹³⁹ della vicenda Eternit hanno in modo diverso ricondotto il reato *de quo* al *genus* del reato permanente¹⁴⁰: il tribunale di primo grado ha condiviso la tesi minoritaria della dottrina secondo la quale il comma 2 sarebbe una fattispecie autonoma di reato, per la consumazione della quale non basterebbe la verifica del pericolo ma occorrerebbe inoltre il disastro, disastro che sarebbe ancora in corso.

¹³⁶ In questo senso cfr. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in E.D., XI, 417; FIANDACA-MUSCO, CIT., P 510; GAROFALI, *Manuale di diritto penale*, diretto da ALPA-GAROFALI, Tomo I, p 763.

¹³⁷ A sostegno della tesi per cui il pericolo costituirebbe condizione obiettiva di punibilità vedi MANZINI, cit., 346; ERRA, voce *Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio*, p 13;

¹³⁸ FORZATI, it, *Irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto*. Cita la sent C.Cost. 1.08.2008 n. 327su www.penalecontemporaneo.it

¹³⁹ Trib.Torino,sent 13 febbraio 2012;Corte d'appello Torino 3 giugno 2013

¹⁴⁰FORZATI, op.cit. sul presupposto che la permanenza del pericolo/disastro, prescindendo dall'avvenuta interruzione della condotta, farebbe sì che il reato sia in corso di consumazione .

La Corte d'appello, invece, pur confermando la qualificazione del capoverso come fattispecie autonoma di reato e la consumazione dello stesso al momento della verifica del disastro, fa leva sul c.d. "fenomeno epidemico" per la ricognizione temporale dello stesso¹⁴¹

La Cassazione ribalta tali esiti, dichiarando il reato prescritto: l'art. 434 c.p. rimanda a un "fenomeno distruttivo naturalistico che deve essere sostenuto concretamente dalla condotta dell'agente".

Al momento in cui chiusero, nel giugno del 1986, gli stabilimenti della società, a seguito della dichiarazione di fallimento, il reato è da considerarsi consumato.

Ai fini della consumazione non rilevano dunque, secondo la Suprema Corte, gli "effetti potenziali o permanenti dell'offesa".¹⁴²

Quanto al tentativo, esso non è punibile: la soglia della punibilità è già anticipata ai "fatti diretti a cagionare", per cui punire il tentativo del tentativo apparirebbe scelta illogica e potenzialmente lesiva del principio di offensività.

2.8 Il dolo e la colpa

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico: rappresentazione e volontà di porre in essere un fatto idoneo e diretto a cagionare un disastro integrante pericolo per la pubblica incolumità.

¹⁴¹ GAROFALI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, I, pag. 769 che rinvia a sent. Corte d'appello Torino 3.6.2013: "L'elemento caratterizzante il peculiare evento di disastro, nel caso di specie, è la lunga durata nel tempo che caratterizza il particolare fenomeno epidemico provocato dalla diffusione delle fibre di amianto, sicché la consumazione del reato deve correttamente essere individuata soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificatamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato potrà ritenersi consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione".

¹⁴² FORZATI, vedi supra.

Il pericolo, che è, secondo la dottrina prevalente,¹⁴³ elemento costitutivo del reato, è coperto dal dolo.

Chi, al contrario, ritiene il pericolo condizione obiettiva di punibilità, tende ad escluderlo dal dolo.¹⁴⁴

La locuzione “fatto diretto a” mostra come sia richiesta la massima intensità del dolo¹⁴⁵ relativamente alla condotta: il dolo intenzionale. Il pericolo per la pubblica incolumità potrà essere invece oggetto di rappresentazione e accettazione, delineando una condizione da ricondurre al dolo eventuale¹⁴⁶.

Benché prospettata da parte minoritaria della dottrina¹⁴⁷, dobbiamo escludere la teoria secondo la quale i “fatti diretti a..” sarebbero espressione di un dolo specifico.

Parimenti criticabile la teoria accolta dal Tribunale di Torino, nella sentenza di primo grado del processo Eternit, che considera i fatti diretti a cagionare il disastro in senso oggettivo: come contraddistinti dalla proiezione causale a cagionare il disastro a prescindere dalla copertura psicologica.

La sentenza ricorda come la giurisprudenza maggioritaria, facendo leva sull'espressione “fatto diretto a”, richieda il dolo intenzionale rispetto all'evento di disastro (identificandolo peraltro con la consapevolezza dell'idoneità della condotta a cagionare il disastro, e così avvicinandolo

¹⁴³ FIANDACA-MUSCO, PTS I 505; MARINUCCI, 414; NAPPI, Giur.Sist. VI,616

¹⁴⁴ In questo senso già MANZINI, *Trattato*, vol. VI, Torino, 19??, 346 e, assai più di recente, ARDIZZONE, voce *Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi*, in *Dig.Pen.* III, Torino, 1989, 275; GIZZI, *Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi* (artr.434) in (a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa) *Trattato di diritto penale*, cit. 230.

¹⁴⁵ Per un approfondimento sulle diverse intensità del dolo cfr., tra gli altri, NAPPI A., *Manuale di diritto penale parte generale*, Giuffrè, p. 396; DE SIMONE, *L'elemento soggettivo del reato: il dolo*, in *Giur.sist. dir. Pen.*,1996, p.421 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Giuffrè, 2000, p. 274

¹⁴⁶ GAROFOLI, vedi supra.

¹⁴⁷ In tal senso BATTAGLINI-BRUNO,556;ERRA,13.

al dolo diretto); e il dolo eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità.

Tuttavia, osservano i giudici torinesi, così opinando si perviene a risultati antitetici rispetto alla complessiva sistematica codicistica, dal momento che si lascia un inspiegabile vuoto di tutela con riferimento alle ipotesi in cui l'evento disastroso è coperto dal mero dolo eventuale, mentre al contempo si puniscono, ai sensi dell'art. 449 c.p., le ipotesi meno gravi in cui lo stesso evento è sorretto solo dalla colpa. La sentenza, pertanto, assegna all'espressione “fatto diretto a” una valenza solo oggettiva, quale “*idoneità o [...] attitudine causale a cagionare il disastro*” e conseguentemente allarga l'ambito di applicazione dell'art. 434 c.p. anche al dolo diretto e a quello eventuale¹⁴⁸.

Diversamente, pur confermando la condanna del primo grado di giudizio, la corte d'appello di Torino risolve la questione attraverso un diverso percorso argomentativo: la fattispecie di cui al comma 2 sarebbe svincolata da quei “fatti diretti a cagionare” e sarebbe dunque compatibile non soltanto con il dolo intenzionale, ma con tutte le figure di dolo generico, compreso il dolo diretto e quello eventuale¹⁴⁹.

Passiamo ora alla colpa.

Nel richiamare i reati del capo I, l'art. 449¹⁵⁰, rubricato “delitti colposi di danno”, fa riferimento non già ai “tentativi” di disastro ma soltanto ai disastri realizzati; se è vero dunque, come dispone l'art 43 c.p., che la

¹⁴⁸ Così STEFANO ZIRULIA in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.1, 2013, pag. 0471B, CASO ETERNIT : LUCI ED OMBRE NELLA SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO.

¹⁴⁹ LUCA MASERA, *DAL CASO ETERNIT AL CASO ILVA: NUOVI SCENARI IN ORDINE AL RUOLO DELL'EVIDENZA EPIDEMIOLOGICA NEL DIRITTO PENALE*, pag 24

¹⁵⁰ Art 449 Delitti colposi di danno: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423bis (1) cagiona per colpa [43] (2) un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone”

responsabilità penale è naturalmente per dolo, se non è diversamente stabilito dalla legge, si deve desumere che l' ipotesi di cui all'art. 434 comma 1 non scatterà in presenza di mera colpa in quanto il precetto di cui all' art. 434 c.p. non trova eco nel proprio nucleo descrittivo in quanto previsto dall'art. 449 a proposito di reati puniti a titolo di colpa.

“Ma, invero [...] se ambedue le condotte (di cui all' art. 434 c.p.) sono sostenute da quel dolo intenzionale che ha fatto affermare che al primo comma si punisce un ‘tentativo di disastro’ e al secondo si prevede che la pena sia aumentata quando il ‘tentativo di disastro’ sia coronato da successo, sempre e comunque dato per dimostrato anche il pericolo per la incolumità pubblica derivato dalla condotta, la contestabilità per colpa di entrambe le fattispecie sarebbe impedita da “una ragione per così dire ‘ontologica’: se si muove dal concetto comune di tentativo [di disastro, in questo caso] come atto intenzionalmente diretto a un risultato, ipotizzare un tentativo ‘involontario’ [di disastro] appare logicamente incongruente”¹⁵¹

Si tende a considerare recentemente il comma 2 dell'art 434 c.p. quale fattispecie autonoma di reato anche per rendere lo schema del disastro “innominato” compatibile con la figura del reato colposo (di cui all'art. 449 c.p.).

3. Disastro “innominato” colposo

L' art. 449 c.p. incrimina chi “cagiona... un altro disastro preveduto dal capo I di questo titolo” per colpa¹⁵²: il disastro innominato colposo è un

¹⁵¹ VERGINE A.L. *op.cit*, pag 10

¹⁵² Cfr. sul tema CASTALDO, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo di evento*, Napoli, 1989;

reato di evento, anche se taluno sostiene che possa ravvisarsi anche a fronte di un mero pericolo astratto .

Si configurerà disastro innominato colposo, descritto in negativo, laddove si verifichi un evento diverso dai disastri descritti puntualmente dal legislatore (c.d. disastri nominati).

Oltre all'evento disastroso (un avvenimento grave e complesso con caratteristiche diffuse) è necessario, come si deduce dall'ambito in cui è collocata tale norma e dal riferimento alle fattispecie di cui agli articoli del capo I del titolo VI, il pericolo per la pubblica incolumità.

Tale pericolo è interpretabile, come ha sottolineato la giurisprudenza di legittimità, nel senso che deve essere astrattamente idoneo a cagionare nocumento ad un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti, a prescindere dalla effettiva causazione di un danno ¹⁵³.

Il responsabile della condotta tipica potrà rendersene autore attraverso comportamenti omissivi o commissivi. Mentre è immediatamente percepibile la relazione causale tra una condotta commissiva e l'evento richiesto per integrare la fattispecie, più elaborata è la valutazione del nesso causale tra omissione penalmente rilevante ed evento oggetto di incriminazione. In quest'ultimo caso occorre cogliere nell'agente la sussistenza della posizione di garanzia e desumerne gli obblighi giuridici disattesi da cui è scaturito l'evento lesivo. Com'è noto, l'obbligo giuridico si radica in una norma dotata di valore prescrittivo, in un

¹⁵³ RAMACCI, *Il disastro ambientale nella giurisprudenza di legittimità* in www.giuristiambiente.it riferimento a *Cass. sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7664* (fattispecie concernente la precipitazione di un elicottero in un giardino di una abitazione, dopo che si era levato in volo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il motore acceso):” nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato»

vincolo contrattuale ovvero in una presa in carico¹⁵⁴. Lo sviluppo dei criteri accreditati dalla giurisprudenza per ancorare l'evento agli obblighi giuridici elusi dal titolare della posizione di garanzia, si ricava dalla c.d. "sentenza Franzese".

Nell'accertamento della responsabilità, il giudice dovrà collocarsi mentalmente nel momento antecedente il disastro e, ponendo come osservata la norma di condotta prescritta, dedurne il risultato, produttivo o meno del disastro.

Nel valutare la responsabilità omissiva, il giudice formulerà un giudizio ipotetico o prognostico. Nel far ciò, come detto, si atterrà ai criteri processuali proposti dalla sentenza Franzese. Si tratta di una sentenza particolarmente concentrata sulla responsabilità omissiva del medico tuttavia è possibile trasferirne i criteri valutativi del nesso causale anche fuori dal ristretto perimetro della vicenda affrontata in concreto¹⁵⁵.

Superati i precedenti criteri di causalità adeguata e causalità logica la Suprema corte stabilisce l'applicabilità del ragionamento controfattuale per la dimostrazione della responsabilità per omissione.

Il giudice dovrà ipotizzare che la condotta doverosa (omessa) sia stata posta in essere e non si atterrà, nella formulazione del giudizio prognostico, a valutazioni personali, ma a leggi di copertura ; dopo la sussunzione dei fatti concreti sotto quelle leggi, procederà infine alla verifica, esclusi fattori causali alternativi, che quell'omissione ha prodotto il risultato lesivo .

Il grado di certezza richiesto, introdotto dalla sentenza Franzese, è diverso da quello prospettato dai precedenti orientamenti della stessa corte, ricordiamoli:

¹⁵⁴ Cass., SSUU, 10 luglio 2002(dep. 11 settembre 2002), n.30328

¹⁵⁵ Cass., SSUU, 10 luglio 2002(dep. 11 settembre 2002), n.30328

-criterio della possibilità o probabilità(variabile da scarsa a seria ed apprezzabile)

-mera esistenza di una posizione di garanzia

-criterio della probabilità coincidente o prossima alla certezza

-aumento del rischio: l'omissione è una condizione che ha aumentato le probabilità di verificazione dell'evento

Con la sentenza Franzese l'orientamento del diritto vivente muta: tenendo conto di leggi scientifiche e leggi statistiche, guardando dunque al coefficiente di probabilità logica ed escludendo fattori causali alternativi per il caso concreto, il giudice potrà arrivare alla certezza processuale, "al di là di ogni ragionevole dubbio", che è proprio quella necessaria per concludere sulla responsabilità omissiva .

Passando ora all'elemento soggettivo, sarà bene rammentare come la colpa possa essere generica: dovuta, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia. La colpa potrà, altresì, essere specifica: dovuta, cioè, a violazione di leggi, regolamenti, ordini, discipline (colpa per inosservanza). E' bene precisare come nell'autore della violazione di una disposizione cautelare possa cogliersi la percezione che il proprio comportamento inadempiente possa produrre l'evento lesivo, ma vi sia, nel contempo, la persuasione che ciò non avverrà. In questo caso, saremmo al cospetto di colpa cosciente. La semplice elusione della regola cautelare, senza il supplemento percettivo sopra descritto, produrrà colpa semplice. I diversi gradi della colpa andranno valutati ai fini del dosaggio della pena imperniato sui criteri di cui all'art. 133 c.p..

Il giudizio attributivo della colpa sarà effettuato secondo il criterio dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, l'agente modello, avendo riguardo al *quisque de populo* (massime di comune esperienza e buon senso) con una prevedibilità propria dell'uomo comune, nel caso in cui si

svolga un'attività che non richieda un determinato retroterra tecnico; se invece il soggetto in questione stia esercitando un'attività complessa (imprenditoriale o garante con particolare repertorio tecnico della protezione e sicurezza pubblica¹⁵⁶), le massime di esperienza non basteranno: l'agente dovrà attenersi a leggi scientifiche e norme tecniche di settore. Laddove esse siano disattese il soggetto verserà in colpa, nonostante l'eventuale rispetto delle regole di esperienza.

Si impone, ora, un vaglio attento dell'elemento psicologico di cui alla fattispecie in esame con uno sguardo specifico alle situazioni in cui essa potrebbe prefigurarsi. Infatti, specie nel settore delle attività imprenditoriali può essere particolarmente sottile la linea di demarcazione tra ciò che deve ritenersi accompagnato da colpa cosciente e ciò che va ascritto a dolo eventuale. Sottrarsi all'adozione di precauzioni imposte da leggi o regolamenti ovvero prescritte dalle regole tecniche di settore rende quasi naturalmente prevedibile un effetto dalla portata lesiva riconducibile al profilo del disastro innominato. In tal caso diventa arduo escludere l'attribuibilità del fatto alla cornice psicologia del dolo eventuale. Secondo la Giurisprudenza maturata di recente¹⁵⁷, *“in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verifica dell'elemento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi”*. Orbene,

¹⁵⁶ Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2013 (dep. 19 giugno 2014), n. 26482, pres. Zecca, rel. Massafra, :qui un prefetto e un sindaco sono stati ritenuti responsabili per il mancato disinnescamento di un ordigno bellico segnalato. L'ordigno era esploso e conseguenza della deflagrazione era stato il pericolo di crollo di edifici adiacenti. La corte nella citata sentenza disattende un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass.pen.sez IV,9.3.2009 n.18977) della stessa in cui si teneva conto del grado di intensità del pericolo, dovendo questo essere elevato.

¹⁵⁷ cfr. Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn e altri

perseguire un disegno imprenditoriale disattendendo regole cautelari sembra difficilmente compatibile con l'esclusione di una previa rappresentazione di pregnanti conseguenze lesive. Ciò porterà ad una frequente proposizione nella pratica dell'ipotesi di dolo eventuale. La stessa sentenza asserisce che *“ricorre, invece, la colpa cosciente quanto la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo”*. Come è agevole desumere, appare decisamente improbabile coltivare un'attività imprenditoriale e astenersi dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. È evidente, infatti, come condurre un'impresa comporti una padronanza culturale delle premesse tecniche ed una consapevolezza delle conseguenze ipotizzabili in caso di elusione delle stesse. Scatta, pertanto, naturale la persuasione secondo cui i comportamenti violativi delle regole cautelari in ambiente imprenditoriale siano frequentemente abbinati al dolo eventuale.

4. Il c.d. “disastro ambientale”

Attesa l'importanza e la ormai pacifica costituzionalità del bene ambiente, e, contraddittoriamente, la solo formalistica tutela apprestata allo stesso dal legislatore (mediante un apparato sanzionatorio tutto sommato troppo mite rispetto agli interessi coinvolti, tra cui anche la salute dell'uomo) la giurisprudenza ha svolto negli anni un ruolo di supplenza.

I giudici di legittimità e le procure, subentrando quali tutori vicari dei valori suddetti, hanno reagito, per far fronte a fenomeni di rischio ambientale (ormai consentito), elaborando una norma che non c'è, *rectius* non c'era: il disastro ambientale.

Il vuoto normativo è stato riempito attraverso un *escamotage* tecnico: l'utilizzo, in sede di formulazione del capo d'accusa, dell'art. 434 c.p., il crollo di costruzione o altro disastro, e del suo equivalente colposo, l'art. 449 c.p..

Abbiamo sopra delineato le caratteristiche portanti di queste due fattispecie e compreso quanto il perimetro della norma, per la vaghezza della formulazione, sia idoneo a contenere svariate ipotesi di aggressione, proprio per volontà del legislatore del codice penale del '30¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Cfr. in tema di disastro ambientale CORBETTA, *Delitti cita.*, pag. 633; PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, 2004, p. 280 segg.; MILOCCO, *nota a GIP Tribunale Santa Maria Capua Vetere 8 novembre 2004*, in Riv. Giur. ambiente, 2005, p. 884 segg.; GARGANI, *Reati*, cit., p. 177 seg., 455, 474; MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in La Legislazione penale, 2008, p. 341; GIUNTA, *op.cit.*, p. 3541 segg.; CASTALDI, *Il ritorno del "disastro innominato" in materia ambientale?*, in Riv. giur. amb., 2008, p. 830 segg.; GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari e di incriminazione e tutela giudiziaria*, in Scritti in memoria di Giuliano Marini a cura di VINCIGUERRA e DASSANO, 2010, p. 420 ss; DE SANCTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, 2012, p. 166 segg.; CORBETTA, *Il "disastro provocato dall'Ilva, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in Corr. merito, 2012, p. 10 segg.; VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art 434 cod. pen. (parte prima)*, in Ambiente & Sviluppo, 6/2013, p. 533 segg., *op.cit.* (parte seconda), 7/2013, p. 644 segg.; TARZIA, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in Legislazione penale, 2-2013, p. 390 segg.; PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in Cass. Pen., 2014, p. 1802 segg.; *Contra* e a favore dell'applicabilità dell'art 434 c.p. a ipotesi di disastro ambientale, cfr. BALOSSI, *Disastro innominato ex art 434 cod. pen. in materia ambientale*, (nota a Cass. pen. n. 9418/2008), in Ambiente & sviluppo, 2008, p. 621; RAMACCI, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in Lexambiente.it, 2012, p. 724 segg.; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011, p. 180 che ritiene il disastro ecologico sussumibile nella norma di cui all'art 434; PAOLI M., *nota a sentenza, "Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit"*, Cass. pen., fasc 5, 2014, p. 1802.

5. Il disastro di Seveso

Si ricorda come una delle prime applicazioni della norma in tale direzione riguardò il disastro di Seveso.

La vicenda, molto nota, si verificò il 10 luglio del 1976 a Meda, comune confinante con Seveso, dove aveva collocato il proprio stabilimento la società ICMESA. A causa di una reazione chimico-fisica, generata dallo scoppio di un disco di sicurezza, fuoriuscì una nube di vapore bianco, che poi si scoprì contenere sostanze altamente pericolose e tossiche (tetraclorobenzolo, etilengliole e soda caustica) che si espanse rapidamente sulle zone circostanti, comprese quelle destinate alla coltivazione e ai comuni abitati.

Gli impatti che la nube di diossina ebbe sui luoghi in cui si posò furono di evidenza visiva: colture essiccate, animali ammalati che dovettero essere abbattuti, prurito agli occhi, edemi al viso, macchie cutanee.

Fu quello il momento, come si lesse sulle testate dei quotidiani dell'epoca, in cui "l'Italia perse la sua innocenza e comprese che di inquinamento si muore"¹⁵⁹.

La procura della Repubblica di Monza avviò un procedimento penale e civile: fu contestato il disastro innominato colposo di cui all'art. 449 c.p.. Non vi furono grandi difficoltà per la qualificazione dell'incidente *de quo* alla stregua del disastro, la Cassazione registrò contestualmente:

“a) elevata tossicità delle sostanze chimiche” provocate dall'esplosione;

¹⁵⁹ Per una più approfondita analisi del fatto si veda PERROTTA M., “Seveso, era il 10 luglio 1976 quando l'Italia scoprì la tragedia dell'inquinamento”, pubblicato il 10.7.2013 su www.ecoblog.it

- b) *“rilevante quantità della massa fuoriuscita dal reattore” sprigionata nell’atmosfera;*
- c) *“vastità dell’area contaminata o comunque esposta a pericolo di inquinamento”;*
- d) *“entità della popolazione ivi residente e coinvolta nell’evento;*
- e) *“pregiudizio economico diretto”*
- f) *“danni fisici” per i residenti dei comuni di Meda, Seveso, Desio, Cesano Maderno*
- g) *“danno indiretto” per il blocco delle attività agricole e zootecniche della zona ;*
- h) *“sconvolgimento del tessuto sociale”;*
- i) *“intenso allarme sociale, aggravato dall’incertezza circa gli effetti a lungo termine della contaminazione e perciò dal persistente timore di imprecisati danni futuri”.*¹⁶⁰ Argomentando anche su questo punto con incisività e fermezza, la Cassazione, nella stessa pronuncia, sottolinea come l’evento sia da comprendere nell’alveo dell’art. 449 c.p.: l’elemento colposo qui si radicherebbe nella prevedibilità ed evitabilità dell’evento esplosivo.

Per essere più precisi la prevedibilità è stata dedotta anche da un rapporto Wahl in cui si spiega come, lavorando a temperature superiori a 175°, il pericolo di produzione di TCF (triclorofenolo), che si verifica intorno ai 230°, è tutt’altro che remoto e inipotizzabile.

Ciò perché il surriscaldamento del locale è possibilità risaputa dagli operatori chimici .

Oltre che prevedibile, l’evento sarebbe stato evitato attraverso l’adeguamento a *standards* di diligenza, predisposizione di sistemi di

¹⁶⁰ Cass.pen.sez IV,23 maggio 1986,Von Zwehl, CED 175065

controllo, e più approfondita attività informativa .

In particolare, i giudici di legittimità rilevarono *deficit* organizzativi e strumentali: assenza di un sistema di controllo della temperatura e di dispositivi di allarme e di blocco automatico, mancanza regolazione in caso di avarie o emergenze, assenza di un serbatoio di raccolta (*blowdown*) di possibili effluenti, assenza di organi di sorveglianza dell'impianto ¹⁶¹. Tutto ciò fondò la colpa. Per questi motivi la Corte di legittimità confermò la condanna inflitta dalla corte d'appello ¹⁶² di Milano nei confronti di Vom Zwehl, direttore generale e massimo responsabile tecnico dell'Icmesa al momento del fatto” e di Sambeth, “direttore tecnico del gruppo Givaudan, da cui Von Zwehl dipendeva funzionalmente” a due anni di reclusione e un anno e sei mesi, rispettivamente, condizionalmente sospese.

La Cassazione negò, inoltre, la concessione delle attenuanti per l'elevato grado della colpa e la ancora incerta dannosità delle conseguenze dell'evento ¹⁶³

La vicenda si è conclusa con esiti forse più interessanti dal punto di vista civilistico ¹⁶⁴ e amministrativistico.

¹⁶¹ Cass. Sez.IV, Von Zwehl, 23.5.1986 :per l'evitabilità la corte continua: “il disastro sarebbe stato evitato se la temperatura fosse stata tenuta sotto controllo, attraverso un termometro a più sensori, posti in vari punti della massa, a partire dal livello superficiale, o attraverso un circuito di misurazione multiplo e, se vi fossero stati applicati alcuni elementari sistemi di sicurezza, come un segnale d'allarme collegato al misuratore di temperatura, ovvero un congegno automatico di blocco della temperatura e di attivazione dell'impianto di raffreddamento. Ovviamente(..),i sistemi di sicurezza non compiutamente automatizzati presuppongono una sorveglianza continua degli impianti, anche durante le pause dalla lavorazione. Una siffatta sorveglianza è stata indicata dal capo di servizio chimico dell'ispettorato del lavoro come precauzione normalmente doverosa per ogni industria del settore. Nel caso dell'Icmesa, essa si rendeva specialmente necessaria in ragione della segnalata pericolosità della lavorazione e, tanto più in ragione della circostanza che, secondo le direttive impartite, la lavorazione poteva essere interrotta a ciclo non ultimato”.

¹⁶² Corte d'appello Milano, 10 luglio 1985

¹⁶³ BARBARA POZZO, *Seveso trent'anni dopo: percorsi giurisprudenziali, sociologici e di ricerca*, Giuffrè editore

¹⁶⁴ Cass. 11059/2009: la cassazione ha precisato che il “patema d'animo “ sofferto dai cittadini dei comuni colpiti dalla nube tossica deve essere risarcito come danno morale; si veda anche QUARANTA A., *Disastro ambientale: giurisprudenza creativa per le assenze del legislatore?* In “sistema leggi d'Italia in studio legale”, *approfondimento, ambiente e territorio*; si veda anche la

Come è evidente, a fronte di un evento così macroscopico e grave, la pena inflitta è minima .

6. Il disastro di Porto Marghera

Altro episodio esemplificativo è quello relativo al petrolchimico di Porto Marghera, entro l' area urbana di Venezia. Ivi erano siti numerosi stabilimenti petrolchimici che oggi sono stati in larga parte dismessi e dove si trattavano sostanze di vario tipo.

Negli anni 70-80 la Montedison e la Enichem, colossi dell'industria chimica, attraverso sversamenti nella laguna, trattamento di sostanze pericolose, una delle quali il CVM (cloruro di vinile monomero) procedevano all'inquinamento massiccio dell'atmosfera e delle acque a ridosso della laguna.

Spinti dal riscontro degli effetti sull'uomo derivanti dall'esposizione a questa sostanza, gli scienziati iniziarono dagli anni 60 a studiare la nocività del CVM e riscontrarono come fosse causa di alcune rare patologie di cancro al fegato (angiosarcoma epatico), alla pelle e ai polmoni e del morbo di Reynaud (sclerosi precoce che rende fredde le estremità delle articolazioni).

Alcuni medici segnalavano ai vertici della Montedison tali effetti, ma senza essere ascoltati.

Di fronte a 157 morti per patologie cancerose e oltre 100 ammalati la procura attivò un'indagine, anche supportata dal lavoro di un dipendente¹⁶⁵ dell'industria il quale denunciò le anomalie della vicenda, (perplesso per le stime sulla mortalità depositate dalla dirigenza) in un

parte relativa alle transazioni tra comune di Seveso e Givaudane tra Givaudane e privati in BARBARA POZZO, op.cit.pag 31ss

¹⁶⁵ BORTOLOZZO GABRIELE su Medicina Democratica, 1994

dossier, pubblicato sulla rivista “medicina democratica”, relativo al tasso di mortalità dei soggetti coinvolti nella lavorazione delle sostanze trattate dall’industria.

Dopo la fase relativa alle indagini preliminari, il g.u.p. concluse per il rinvio a giudizio; alle vittime da CVM fu inoltre accordato un risarcimento da 60 miliardi di lire dai vertici.

Successivamente, nel corso del procedimento, emerse che le dirigenze di Montedison ed Enichem fossero a conoscenza della tossicità dei prodotti impiegati per la lavorazione, e che avessero tenuta segreta la notizia .

Vennero contestate le accuse di strage, omissione dolosa di cautele sul lavoro aggravata dal disastro, il disastro ambientale in forma colposa a 28 dirigenti del petrolchimico, tra cui: l’ex presidente dell’Eni e Montedison Eugenio Cefis, l’ex presidente dell’Eni e vicepresidente di Montefibre Alberto Grandi, il responsabile del servizio sanitario della Montedison dal 1965 al 1979 Emilio Bartalini, il presidente dell’Enichem dal 1982 al 1990 Lorenzo Necchi.

L’impatto mediatico più rilevante fu quello relativo all’esposizione consapevole dei lavoratori alla sostanza in questione.

Quanto all’ultimo profilo, il disastro ambientale, si utilizzò il solito schema del disastro innominato, nella versione colposa di cui all’art. 449 c.p..

Nella laguna vennero sversate sostanze chimiche in quantità superiori a 22.000 tonnellate, nell’aria le quantità oscillarono intorno alle 240.000 tonnellate: questi restano solo numeri, ma se rapportati alla cancerogenicità delle sostanze fanno più paura.

La fase dibattimentale si inaugurò nel marzo del 1998 e gli esiti della sentenza del tribunale di Mestre di primo grado¹⁶⁶ furono assolutori. La formula con cui gli imputati vennero prosciolti fu la non sussistenza del reato, quanto ai fatti relativi al periodo anteriore all'anno 1973, stante l'assenza di conoscenze scientifiche relative alla tossicità delle sostanze utilizzate dalla Montedison. Per quel che riguarda il periodo posteriore al 1973, il giudice assolse perché "il fatto non costituisce reato", mancando all'epoca cui risalivano i fatti un espresso divieto legale circa l'impiego del CVM.

La Corte d'appello di Venezia¹⁶⁷, ribaltò la decisione e condannò cinque dirigenti per le accuse di omicidio colposo nei confronti di un operaio morto nel 1999, dichiarando gli altri reati *prescritti* (sette omicidi colposi, scarichi inquinanti, lesioni colpose, omessa collocazione di dispositivi anti -infortunistici): i fatti *de quo*, quando riferiti a periodo antecedente al 1973, sostiene la corte, non costituiscono reato, perché l'epidemiologia non era ancora giunta a risultati scientificamente certi circa la tossicità del CVM.

La Cassazione confermò la sentenza d'appello¹⁶⁸.

Oltre a ciò se ne discostò circa il giudizio di prevedibilità idoneo a fondare la colpa: la Corte d'appello insisteva sul punto in forza del quale, sebbene vi fosse incertezza scientifica in merito alla nocività ed effetti dell'esposizione a CVM, anche la semplice prefigurazione di un rischio scaturente dalla propria condotta avrebbe fatto scattare la rimproverabilità.

¹⁶⁶ *Sent Trib Mestre*, 2.11.2001

¹⁶⁷ *Corte d'appello Venezia*, sent. 15.12.2004

¹⁶⁸ *Cass*, sez. IV, 6 febbraio 2007 (ud. 17 maggio 2006) n. 4675, *Bartalini* si legge in *Cass. pen.* 2009, 2837 ss, con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive "leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso Porto Marghera"*, pag. 2877

Per dirla più semplicemente, si superò l'orientamento della probabilità e si sostenne quello dell'aumento del rischio di evento.

La Cassazione riconobbe che la prevedibilità non potesse riferirsi anche a scoperte scientifiche successive alla condotta, ma certamente il soggetto che svolgesse un'attività "a rischio" avrebbe l'obbligo di informarsi circa le recenti scoperte scientifiche, salvo che si tratti di studi isolati. Quindi "il momento a partire dal quale le conoscenze specialistiche diventano conoscenze diffuse e la cui trascuranza fonda la colpa, va desunto dalle informazioni che l'agente modello è in grado di acquisire in qualsiasi momento"; proseguì poi, la Cassazione, individuando l'oggetto del giudizio di prevedibilità: «esso non è il danno specifico¹⁶⁹, ma la situazione di danno genericamente ed indistintamente intesa che avrebbe dovuto indurre il soggetto ad astenersi dall'azione o ad adottare regole di prevenzione.¹⁷⁰

Giova mettere qui in rilievo come, anche in questo caso, la presenza di una norma incriminatrice del disastro ambientale, o di una norma che, comunque, fosse più aderente alle necessità di protezione ambientali derivanti della mutata penetrazione industriale, non avrebbe condotto così rapidamente alla prescrizione.

7. Il caso Eternit

Continuiamo la carrellata dei più noti casi di disastro ambientale che la giurisprudenza ha cercato (ma, come stiamo progressivamente

¹⁶⁹ Come sostenuto nella *Cass.sez IV, sent. 6.12.1990, Bonetti*

¹⁷⁰ GROTTO M., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, pag 103, Giappichelli editore e DE SANCTIS GIOVANNI, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, pag 199 vedi relativamente all'inaugurazione di una nuova era giurisprudenziale: dal "probabilismo" alla "certezza o quasi-certezza" che si concluderà poi nel 2002 con l'affermazione della "certezza processuale" della sentenza Franzese.

dimostrando, senza risposte rigorose) di affrontare attraverso il ricorso alle fattispecie del codice penale.

Dopo aver analizzato, seppur superficialmente, i disastri di Seveso e Porto Marghera, è opportuno adesso far luce sul più dibattuto e più recente caso di disastro ambientale.

Il caso Eternit, per i suoi esiti processuali e i morti che gli vengono ascritti, è forse il più forte segnale dell' inadeguatezza normativa in materia.

Anche qui esiti poco incoraggianti. La procura di Torino, guidata dal Dott. Guariniello, decide di contestare, anziché omicidi e lesioni colpose, i delitti di cui agli artt. 437 e 434 c.p., che sono, come sappiamo, delitti contro la pubblica incolumità e non contro la persona.

L' accusa si rivolge contro De Cartier e Schmidheiny, amministratori delegati rispettivamente dal '66 al '74 e dal '74 all' '86 della *holding* che controllava Eternit Italia.

Eternit Italia vantava sul territorio nazionale quattro stabilimenti: a Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli.

In questi stabilimenti, come in tanti all'epoca, si trattava l'amianto, sostanza pericolosissima, correlata all'insorgenza di patologie, specificamente e unicamente derivanti dalla interazione con ambienti gravati da polveri di amianto (asbestosi, da asbesto che è sinonimo di amianto) e altre malattie, come il mesotelioma pleurico, che ha tra i fattori generanti, anche ma non solo, l'inalazione di fibre di amianto. Le caratteristiche delle malattie asbesto –correlate contribuiscono a rendere problematica la possibilità di dimostrare la causalità e ottenere risposte giudiziarie certe, esse sono: *“la lunghissima latenza, la multifattorialità*

*e controvertibilità della tesi secondo cui esista un effetto acceleratore connesso alla ripetuta esposizione ad amianto”.*¹⁷¹

La tossicità dell'amianto era stata oggetto di studi che, tra gli anni '70 e '80, portarono a galla conclusioni inquietanti¹⁷². Il legislatore tuttavia non vietò immediatamente l'utilizzo industriale dell'amianto: attese gli anni '90 per farlo. Nel frattempo molte fabbriche, ove più ove meno, iniziarono a dotarsi di dispositivi precauzionali di sicurezza sul lavoro. A quanto pare non gli stabilimenti italiani dell'Eternit s.p.a.: sia dentro sia fuori l'ambiente di lavoro le fibre di amianto si disperdevano nell'aria e venivano inevitabilmente inalate da lavoratori e cittadini comuni.

La dirigenza acconsentiva a che le divise degli operai venissero portate a casa e lavate insieme con gli indumenti del resto della famiglia o ancora, il trasporto di amianto avveniva tramite autocarri scoperti; negli stabilimenti di Casale e Cavagnolo, addirittura, il materiale di scarto veniva ceduto ai richiedenti per la riutilizzazione nella costruzione di infrastrutture cittadine (strade e case per intenderci).

Si capisce bene come la diffusione delle polveri sia avvenuta facilmente e abbia favorito, nel corso del tempo, l'insorgenza delle menzionate patologie.

¹⁷¹ In ZIRULIA S., *“Processo Eternit, A che punto siamo?”* in www.penalecontemporaneo.it

¹⁷² FORZATI F. www.penalecontemporaneo.it cita R.d. 530/1927 già prevedeva una normativa preventiva in materia di Eternit, ripresa e specificata dai D.p.r. 547/1955 e 303/1956. Normativa del tutto disattesa negli stabilimenti italiani di Casale Monferrato, Cavagnolo (Torino), Broni (Pavia), Bari, Bagnoli e nello stabilimento di Eternit Siciliana sorto nel 1955, tra Priolo Gargallo e Augusta in Sicilia, e chiuso soltanto nel 1993. Del resto già nel 1924 la pericolosità dell'Eternit era stata evidenziata sul British Medical Journal (COOKE, Fibrosis of the lungs due to the inalation of asbestos dust, in BMJ, 1924, p. 147 ss.), l'anno successivo fu coniato il termine “asbestosi” per descrivere gli effetti fibrotizzanti dell'asbesto a livello polmonare. Nel 1955 si ravvisò una relazione causale tra asbestosi e cancro del polmone (DOLL, Mortality from lung cancer in asbestos workers, in Br. J. Ind. Med., 1955, 12, pp. 81-6). Nel 1960 Wagner stabilì una possibile associazione tra il mesotelioma e l'esposizione a crocidolite (WAGNER, Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the north western cape province, in Br. J. Ind. Med., 1960, pp.160-71). Cfr. Trib. Torino, 13.2.2012, in questa rivista, 14.5.2012, p. 242 ss. Cfr. pure ZIRULIA, Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primi grado, cit., p. 474 ss., in particolare p. 475, nota

La soluzione escogitata della procura di Torino- circondario a cui fu attribuita la competenza applicando il criterio residuale dell'art. 9 c.p.p., per essere il luogo in cui fu iscritta per prima la notizia di reato - fu quella di evitarsi la dimostrazione del nesso causale individuale per tutte e duemila le vittime, che sappiamo essere complesso e lungo (problema che ha portato negli U.S.A. a risolvere tutte le controversie relative all'utilizzo dell'amianto sul luogo di lavoro attraverso il modello civile della "class action") ricorrendo alla "scorciatoia" dei reati di disastro. Ricordiamo infatti che solitamente i processi per esposizione ad amianto erano fondati sull'accusa di omicidio o lesioni personali (e al massimo figure di reato contro la pubblica incolumità erano affiancate in concorso formale)¹⁷³

Scelta non fortunata se si guardano gli esiti, ma andiamo con ordine.

Sull'onda della pronuncia della Corte costituzionale¹⁷⁴, la procura riscontra nel fatto sopra descritto quegli elementi che secondo la Consulta rappresentano il nucleo del disastro ambientale: evento distruttivo straordinario ma non necessariamente immane dagli effetti gravi, complessi ed estesi; pericolo per la pubblica incolumità, a prescindere dall'offesa concreta della stessa.

Il tribunale di Torino, nella sentenza di primo grado¹⁷⁵, accoglie tale ricostruzione e riconosce che il disastro ha avuto una portata catastrofica a livello ambientale, causata dalla dispersione per decenni al di fuori delle fabbriche di polveri di amianto (trova dunque applicazione il comma 2 dell'art. 434 c.p.), e a livello di salute dei dipendenti degli

¹⁷³ ZIRULIA S., vedi supra :si cerca di inquadrare le condotte in questione in un nuovo paradigma di responsabilità penale, dice l'autore.

¹⁷⁴ C.Cost. 327/2008

¹⁷⁵ Trib.Torino, 13 Febbraio 2011, Pres. Calabresi, imp. Schmidheiny, nota a sentenza di S. Zirulia, Sentenza Eternit :qualche osservazione "a caldo" sul dispositivo, pubblicata in www.penalecontemporaneo.it, 17 febbraio 2012; vedi anche L. Masera, "La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni" in www.penalecontemporaneo.it

impianti (sono 2580 i dipendenti ammalati di patologie quali asbestosi, mesoteliomi, tumori polmonari): la condanna è a 16 anni di reclusione ciascuno per De Cartier e Schmidheiny per i delitti di cui agli artt. 434 e 437 c.p.

E' interessante notare come il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'art. 437 c.p. riguardasse solo il disastro c.d. "interno", o meglio riguardasse solo gli infortuni (*rectius* malattie-infortuni) interni da ritenersi conseguenza della mancata adozione delle cautele descritte dal primo comma dello stesso articolo. Lo stesso tribunale ha anche escluso la possibilità di applicare l'ipotesi del 434 c.p. e l' ipotesi del 437 comma 2, c.p. sul versante, non della produzione dell'infortunio, ma relativamente alla produzione del disastro interno. L' esclusione dell'applicabilità dell' art. 434 c.p. al disastro interno allo stabilimento è fatta discendere dall' ossequio al principio di specialità, da cui si fa conseguire una dotazione di elementi specializzanti nella norma di cui all' art. 437 c.p. rispetto a quella di cui all' art. 434 c.p. Viene, invece, esclusa l' applicabilità dell' aggravante di cui all' art. 437 comma 2 c.p. nella parte in cui essa scatta a fronte della produzione di disastro, poiché si è ritenuto che all' interno dello stabilimento la conseguenze lesive fossero tutte riconducibili all' ipotesi di infortunio. La Corte d'appello, respinge le censure prospettate dalla difesa, invocanti violazioni del diritto di difesa degli imputati per non ammissione alla prova di coloro che volevano denunciare con perizie che non vi fosse nesso causale tra eventi epidemiologici ed esposizione ad amianto. Il tribunale, secondo la Corte di Appello, ha consentito alle difese di provare l' assenza di relazione causale tra premesse commissive ed omissive ed evento-infortunio ed evento – disastro. Ciò sia *ex* 437, comma 2, c.p. sia *ex* 434,

comma 2, c.p., e, pertanto, il Giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado, ma con diverse motivazioni.

La Corte ha corretto l'impostazione adottata dal giudice di primo grado, ritenendo che vi fosse un evento di disastro e non fosse solo conseguenza dell'omissione della cautele antinfortunistiche, ma anche della naturale attività imprenditoriale industriale svolta all'interno dello stabilimento, che pur eventualmente abbinata a cautele specifiche che nel concreto si contesta non vi fossero, avrebbe in ogni caso colpito una comunità indistinta di persone (non soltanto coloro che con indicazione analitica vengono descritti come colpiti da infortunio). Conseguentemente, la Corte d'appello ha ritenuto che vi sia un evento di disastro tanto interno quanto esterno e che possa essere ascritto in parte all'omissione di cautele di cui all'art. 437, primo comma c.p., onde contesta anche l'evento di disastro di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma contesta altresì l'art. 434, comma 1 e 2 c.p. in merito a quanti abbiano coralmemente subito un pericolo/danno all'interno dello stabilimento, perché ha sostenuto che all'interno dello stabilimento oltre alla produzione di specifici infortuni si sia colpita una comunità indistinta di persone .

Quanto all'art. 434 c.p., la Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale coesistono i due elementi di: pericolo per la pubblica incolumità e fenomeno epidemico, legato all'insorgenza nella popolazione delle aree limitrofe alla fabbrica di patologie legate all'amianto¹⁷⁶. I giudici di secondo grado confermano anche l'inclusione, nel novero delle fattispecie ricomprese dall'art. 434

¹⁷⁶ In tal senso in sentenza si legge “la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l'ecosistema preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti”

capoverso c.p., del “disastro ambientale” che “*si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola immutatio loci, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità*”¹⁷⁷

Ma non basta: oltre a ciò, si evidenzia in sentenza come l’evento sia rappresentato dal pericolo derivante dall’esposizione all’amianto dei cittadini¹⁷⁸ e dal c.d. “fenomeno epidemico”, certificato da studi che hanno messo in rilievo quanto nelle zone circostanti le fabbriche vi sia un eccesso di patologie correlate all’inalazione di amianto, come mesotelioma, asbestosi etc¹⁷⁹.

Analizzando queste sentenze si avverte come la giurisprudenza si sia data da fare per sopperire all’assenza di una norma *ad hoc* incriminante il disastro ambientale; si sono formulate teorie e ognuno ha offerto la sua ricostruzione relativamente alla natura delle disposizione, il momento consumativo del reato, l’evento, il dolo, con serie compromissioni del principio di riserva di legge¹⁸⁰.

Il tentativo effettuato da procura e tribunali di merito di Torino è stato finalmente silito dalla Cassazione¹⁸¹, che riporta il caso nei binari storicamente battuti da dottrina e giurisprudenza.

¹⁷⁷ Sent. Corte d’appello. p. 326

¹⁷⁸ Corte d’appello p 327 : “l’evento è, dunque, rappresentato dall’esposizione all’amianto di determinate popolazioni, poiché, sulla base delle indagini epidemiologiche e della letteratura medico oncologica, l’esposizione è, di per sé, causa di pericolo per i settori delle popolazioni evidenziati nei capi di imputazione”.

¹⁷⁹ Ibidem

¹⁸⁰FORZATI, irrilevanza PENALE DEL DISASTRO AMBIENTALE, REGIME DEROGATORIO DEI DIRITTI E LEGISLAZIONE EMERGENZIALE:I CASI ETERNIT, ILVA ED EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA.

LO STATO D’ECCEZIONE OLTRE LO STATO DI DIRITTO. In www.pealecontemporaneo.it

¹⁸¹ Cass.pen. 18.11.2014,dep. 15.2.2015 n 7942

Relativamente alla consumazione del reato contestato in particolare, essa è cessata al momento in cui gli stabilimenti italiani della Eternit sono stati chiusi post sentenza dichiarativa di fallimento.

E se a quell'epoca si deve collocare la consumazione, data la contestazione dell'art. 434 c.p., che punisce i "fatti diretti a cagionare" un disastro (pur aggravato dalla verifica dello stesso), il reato è da considerarsi prescritto nel 1998, ancor prima che il giudizio di primo grado venisse celebrato.

Scelta sbagliata della procura, assenza norma adeguata, pochi controlli da parte della p.a. sono solo alcuni degli ingredienti che hanno portato a questi esiti catastrofici e ingiusti.

Tuttavia anche se sui quotidiani del novembre 2014 s'è gridato allo scandalo, il giurista lo sa: tra diritto e giustizia il giudice applica il primo. A parere di chi scrive la magistratura ha frainteso ciò: contestando l'art. 434 c.p. e non i reati di cui agli artt. 575 o il 422 c.p., oltre al pericolo per la pubblica incolumità, occorre provare il disastro (l'evento straordinario con effetti gravi complessi ed estesi), che non può essere fatto coincidere con le morti e le malattie perché così facendo si sfonderebbe il paradigma dell'art. 434 c.p. quando applicato al disastro ambientale, se vogliamo seguire il *dictat* della Corte Costituzionale.

Le imputazioni difettano così di passaggi logici: come nel caso Eternit pare che anche la vicenda Ilva abbia imboccato, da questo punto di vista, la strada sbagliata.

8. Il caso Ilva

Taranto, la città più inquinata d'Europa, sede dello stabilimento Ilva, acciaieria acquisita dalla famiglia Riva negli anni '90, è stata ed è

scenario di una lotta tra istanze sociali: quelle che rivendicavano la salubrità dell'ambiente e il diritto alla salute e quelle, invece, riguardanti il diritto all'occupazione.

L'impiego di sostanze emesse nell'aria delle zone limitrofe¹⁸² ha cagionato il massiccio inquinamento del territorio, ha provocato malattia e morte in animali, inquinamento del mare, insorgenza di malattie tumorali e cardiovascolari nella popolazione, documentate da rilievi epidemiologici effettuati dalla procura di Taranto.

L'indifferenza ed asseritamente anche la consapevolezza con cui i vertici dell'Ilva acconsentivano e decidevano tali modalità di conduzione dell'impresa e di smistamento/emissione delle sostanze in questione, più convenienti perché meno onerose (omettendo volutamente di predisporre adeguati dispositivi prevenzionistici rispetto alla salute dei lavoratori e con riferimento alla salvaguardia ambientale), insieme con la paventata connivenza degli organi politici, ha costituito l'*input* che ha dato il via ad un'indagine complessa e alla formulazione di accuse che vanno ben oltre i confini delle contravvenzioni ambientali descritte dal D.lgs.152/2006.

L'accusa formula un capo di imputazione imperniato sull'associazione per delinquere *ex art* 416 c.p. finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica incolumità (omissione dolosa di cautele per la prevenzione di infortuni sul lavoro *ex art.* 437 c.p., disastro doloso innominato sub specie disastro ambientale *ex art.* 434 c.p., avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione *ex art.* 439 c.p.) e delitti contro la pubblica amministrazione (concussione *ex art.* 317,

¹⁸² Ricordiamo che la perizia chimica del 2010, *Tabella A1* ha rilevato le quantità e i tipi di sostanze emesse in: 4.159.000 kg di polveri; 11.056.900 kg di diossido di azoto; 11.343.200 kg di anidride solforosa; 7.000 kg di acido cloridrico; 1300 kg di benzene; 338.5 kg di idrocarburi policiclici aromatici; 52.5 g di benzo(a)pirene; 14.9 g di policlorodibenzo diossine (abbreviato in diossine) e policlorodibenzofurani; 280 kg di cromo III; e per dichiarazione della stessa ILVA (TABELLA C1 della perizia 172.123.800 kg di monossido di carbonio; 8.606.106.000 kg di biossido di carbonio e altre sostanze tra cui piombo, arsenico, cadmio, mercurio, zinco.

corruzione *ex* art. 319, abuso d'ufficio *ex* art. 323, c.p.) e delitti contro la fede pubblica nei confronti di 17 dirigenti aziendali; tra i capi d'accusa contro vertici della pubblica amministrazione vi sarebbero poi la rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p. ed il favoreggiamento *ex* art. 378 c.p. per soggetti che abbiano tentato di nascondere l'attività di inquinamento e agevolarla, o a nascondere e coprire i soggetti presumibilmente coinvolti nei delitti contro la pubblica incolumità.

Non mancano, questa volta, capi d'accusa contenenti e incriminazioni *ex* art. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p.: omicidio e lesioni colpose aggravate da violazione di norme antinfortunistiche, mossi sia contro i dirigenti persone fisiche sia avverso la persona giuridica ILVA *ex* art. 25 *septies* del D.lgs 231/2001.

Quanto al capo B) dell'accusa, il disastro c.d. ambientale, la procura, seguendo i precedenti, ha riscontrato nel caso in esame gli elementi tipici del disastro innominato doloso:

- 1) condotta di emissione massiva nell'area interna ed esterna alla fabbrica di sostanze pericolose (polveri, diossina e altro);
- 2) insorgenza di pericolo per la pubblica incolumità;
- 3) eccesso di morti e ammalati per patologie specificamente correlate all'inquinamento nelle aree adiacenti all'Ilva.

Ricordiamo che, ai fini della configurabilità del disastro ambientale, è necessario sotto il profilo dimensionale, così come rilevato dalla Consulta nella sentenza 327/2008, “un evento straordinario ma non necessariamente immane, idoneo a produrre effetti gravi complessi ed estesi” e il requisito offensivo “dell'esposizione a pericolo per la pubblica incolumità, senza che sia necessario un danno effettivo per la stessa”.

Deduttivamente si capisce come l'imputazione difetti di un passaggio logico: l'evento straordinario . La procura, dopo aver delineato la condotta offensiva, passa direttamente alla descrizione degli effetti finali (malattie e decessi), per nulla argomentando circa l'eventuale "superamento di valori-soglia o violazioni di prescrizioni, né più in generale alla illiceità delle emissioni nell'aria; né caratterizza nel dettaglio l'estensione e gli effetti di contaminazione ambientale causati dalla emissione delle polveri"¹⁸³. Forse l'accusa ha ritenuto implicitamente ricompreso nel "gravissimo pericolo per la salute pubblica" l'evento "straordinario" intermedio.

Altra perplessità mostrata dalla dottrina concerne il punto relativo all'oggetto dell'inquinamento: si fa riferimento all'inquinamento dell'ambiente-aria e dell'ambiente-suolo¹⁸⁴ attraverso la contestazione del disastro *ex art. 434 c.p.*, ma si preferisce aggiungere un'ulteriore capo d'accusa relativamente all'inquinamento delle acque e la contaminazione di animali, incriminate in questo procedimento attraverso il ricorso all'art. 439 c.p.¹⁸⁵ (rubricato "*avvelenamento di acque o altre sostanze destinate all'alimentazione*"). Proprio questi eventi avrebbero permesso, se disegnati come elementi costitutivi integranti la fattispecie di cui all'art. 434 c.p., secondo autorevole dottrina, di far luce sull'"evento intermedio", passo logico anteriore rispetto al grave pericolo per la pubblica incolumità¹⁸⁶.

¹⁸³ Così RUGA RIVA C. in *Il caso Ilva: profili penali-ambientali* pubblicato su www.lexambiente.it il 17.10.2014

¹⁸⁴ Art 439 c.p.: "Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte]".

¹⁸⁵ Art 439 c.p.: "Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte]".

¹⁸⁶ RUGA RIVA, op.cit.

Questa scelta potrebbe portare, come ha fatto nel caso Eternit, all'allontanamento dal consolidato orientamento giurisprudenziale e, se non censurata prima, rischia di giungere in Cassazione con esiti assolutori.

Si consideri anche, ed è questo un'ulteriore profilo altamente problematico, che stando alle perizie le emissioni sarebbero avvenute in conformità ai limiti di legge e quelli delle autorizzazioni. La condotta è stata allora esercitata nel limite del rischio consentito?

Oppure si sarebbero dovuti ridurre al minimo i rischi, mantenendo la quantità di emissione più bassa possibile a fronte della presa d'atto di patologie e morti?

Staremo a vedere come la questione verrà risolta.

Per ora animano l'opinione pubblica ulteriori dibattiti circa i sequestri effettuati dalla procura e dal gip, sul D-L 207/2012 convertito in L.231/2012 che prevede il commissariamento dell'ILVA e la sua legittimità pronunciata dalla Consulta¹⁸⁷, la condanna proveniente dalla CGE di Lussemburgo e molte altre questioni che rischiano di ritardare lo svolgimento del processo.

Si spera non si arrivi anche in questo caso alla prescrizione.

9. L'emergenza rifiuti in Campania

La questione dei rifiuti, piaga della regione Campania, costituisce risultato di una pubblica amministrazione inefficiente e talora collusa.

Nel '95 a fronte dell'emergenza rifiuti si dichiarò lo stato di emergenza e attraverso un D-L (anche questo dichiarato legittimo dalla consulta), si prevede il commissariamento della gestione dei rifiuti campani.

¹⁸⁷ C.cost.sent 85/2013

Tale commissariamento sarebbe stato legittimo, secondo la Corte costituzionale¹⁸⁸, a condizione che fosse temporaneo.

Tuttavia lo stato d'emergenza si protrasse, gli aiuti finanziari e l'ausilio dell'esercito divennero perduranti. Le risorse da gestire con trasparenza e conformemente al dettame costituzionale di cui all'art. 97, ispirandosi ai principi di efficienza e buon andamento, divennero ben presto la causa di infiltrazioni camorristiche nella politica, camuffate da imprese appaltatrici volte alla gestione e smaltimento di tonnellate di rifiuti abusivamente accumulate sul territorio campano.

Le discariche abusive erano numerose, quelle non abusive erano tecnicamente e strumentalmente inidonee allo smaltimento a norma di legge: lo stato di emergenza, malamente amministrato, permase per 20 anni. Dai siti di stoccaggio secondo i piani doveva derivare la realizzazione di cdR (combustibile derivato dai rifiuti) che poi sarebbe stato riutilizzato; così non fu. Ne derivarono "balle" di rifiuti privi di qualsiasi utilità, che si ammassarono nelle zone di Giugliano e Villa Literno, mettendo seriamente a rischio le condizioni igienico-sanitarie-ambientali del territorio.

La Procura della Repubblica di Napoli, constatata la mancata attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti ed il presunto inadempimento dell'impresa appaltatrice, impose alla stessa l'adeguamento degli impianti di stoccaggio e la stipula di una polizza a garanzia di 10 milioni di euro.

La procura contestò, tra i reati ambientali, soltanto l'art. 256 del D.lgs 152/2006, per lo più muovendo accuse di reati contro la p.a. e contro la fede pubblica (artt.323, 331, 355, 356 c.p.) nei confronti dei vertici del Commissariamento dello Stato. Omettendo di inserire il disastro

¹⁸⁸ C.Cost. sent 127/1995

ambientale tra i capi d'accusa, che pure tutela un bene forse sovraordinato rispetto al buon andamento della p.a., la magistratura napoletana forse preferì non seguire quella propensione alla funzione di supplenza che ormai da anni costituisce un *trend* giurisprudenziale e attendere che il legislatore predisponesse una norma *ad hoc* (considerati anche gli esiti delle altre vicende).

Il tribunale di Napoli comunque, pur riconoscendo la sussistenza di un disastro ambientale, di omissioni e *mala gestio* provenienti da politica e amministratori delle società appaltatrici, nel febbraio 2014, in primo grado, ha assolto tutti gli imputati¹⁸⁹. Anche in questo caso aspettiamo di conoscere gli esiti definitivi del processo.

Interessante ricordare come, sempre in tema di rifiuti, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente riconosciuto l'integrazione del disastro innominato nell'illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi¹⁹⁰.

E' questo uno dei fenomeni più gravi e più allarmanti, rispetto al quale frequentemente le procure contestano il disastro ambientale. La Corte di Cassazione rinforza tale prassi, ritenendo ragionevole la scelta della procura - circa la contestazione per tali episodi dell'art. 434 c.p. - e ancora una volta ricorda le caratteristiche che l'evento debba presentare oltre che la portata di "prorompente diffusione" minacciosa della pubblica incolumità.

In un'altra recente pronuncia¹⁹¹ sul tema di c.d. "tombamento" di rifiuti, la corte di legittimità ha sostenuto che "*si configura la fattispecie delittuosa di disastro ambientale (..) attraverso l'imponente*

¹⁸⁹ Trib.Napoli 14.2.2014 così : all'esito dell'istruttoria dibattimentale è possibile affermare che l'interesse principale degli imputati appartenenti al Commissariato, era quello di evitare, comunque, una paralisi nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti. Il mancato raggiungimento dell'obbiettivo (avvio a soluzione dell'emergenza rifiuti), può rappresentare una responsabilità politica della struttura, ma non può costituire materia di repressione penale"p.245

¹⁹⁰ Cass.pen.IIIsez.,1.3.2008,n 9418

¹⁹¹ Cass.pen. 46189 /2011

contaminazione di siti mediante le condotte ripetute di scarico di una quantità ingente di rifiuti ed il loro occultamento mediante sotterramento, nel senso che le stesse condotte sono idonee in concreto ad incidere nell'ambiente con conseguenze gravi e potenzialità lesive nei confronti dell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, sicché causano un pericolo concreto ed effettivo, sia per la durata nel tempo del traffico illecito, sia per l'incidenza concreta dell'attività di interrimento con inquinamento del terreno e contaminazione altamente probabile”.

I rifiuti costituiscono ad oggi in Campania il più grande fattore di disagio e il primo problema che la burocrazia si propone di risolvere¹⁹². Ormai il *business* delle organizzazioni criminali si concentra sul traffico dei rifiuti, più redditizio e più difficile da reprimere attraverso la via giudiziaria, tanto che, dagli anni '80, si utilizza il termine di “ecomafia”. Redditizio perché lo smaltimento di rifiuti a norma di legge comporta elevati costi che vengono risparmiati attraverso questi traffici illeciti. La difficoltà di repressione giudiziaria deriva dal fatto che è più arduo per gli inquirenti smascherare le condotte illecite, comunque suscettibili (se rubricate attraverso il ricorso ai reati contravvenzionale del Testo unico Ambientale) di cadere presto in prescrizione, considerato il sopra descritto apparato sanzionatorio del D.lgs 152/2006.

Il problema è che alla base è necessario dimostrare la sussistenza di tanti reati minori, tante microviolazioni che unite, sono idonee a realizzare il

¹⁹² Si ricorda anche che il 16.7.2015 la CGE multa l'Italia per la inesatta applicazione della direttiva “rifiuti”, c'era già stata una sentenza del 4.3.2010 in cui la Corte aveva riscontrato la mancata adozione in Campania, delle misure volte al recupero e lo smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica, venendo così meno agli obblighi discendenti dalla direttiva 2006/12. La commissione constata la mancata esecuzione della sentenza nel termine (5.1.2015) e dunque propone ricorso per inadempimento contro l'Italia. La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Italia a pagare una multa di 20 milioni di euro, oltre che la penalità di 120.000 euro per ogni giorno di ritardo.

disastro.

10. Conclusione

Quanto s'è sviluppato in precedenza dimostra come la giurisprudenza abbia fatto ricorso alla propria fantasia giuridica per poter rispondere a fenomeni non omologabili l'uno con l'altro in maniera tecnicamente appropriata ed idonea alla salvaguardia del pubblico interesse alla tutela ambientale.

Purtroppo, in molti casi, questo esercizio di creatività non è parso perfettamente in linea con le linee portanti dell'ordinamento penale italiano. Infatti, l'analisi degli studiosi ha portato a giudizi su quanto intervenuto non certo lusinghieri.

CAPITOLO III

IL DISASTRO “INNOMINATO” ED IL DISASTRO C.D. “AMBIENTALE” AL VAGLIO DI COSTITUZIONALITÀ

SOMMARIO :1.Critiche alla riconducibilità del c.d. “disastro ambientale” all’art. 434 c.p.; 2.il principio di tassatività /determinatezza e le sue presunte violazioni; 3. L’ordinanza dell’8.11.2004 ; 4. L’ordinanza 12811 del 7.12.2006; 5. La Sentenza 327/2008 della Corte Costituzionale :il salvataggio della norma; 6. La Sentenza 327 del 2008: un auspicio; 7. magistratura disobbediente

1.Critiche alla riconducibilità del c.d. “disastro ambientale” all’art. 434 c.p.

La dottrina maggioritaria¹⁹³ è storicamente avversa all’applicazione, ormai consolidata prassi giurisdizionale, della fattispecie di disastro innominato(in forma dolosa *ex art.* 434 c.p. e colposa *ex art.* 449,c.p.) per

¹⁹³ Cfr. in tal senso CORBETTA, *Delitti cit.*, pag. 633;PIERGALLINI,*Danno da prodotto e responsabilità penale*,2004,p.280 segg.;MILOCCO ,*nota a GIP Tribunale Santa Maria Capua Vetere 8 novembre 2004*,in *Riv.Giur.ambiente*,2005,p 884 segg; GARGANI, *Reati*, cit .p. 177 seg,455,474; MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *La Legislazione penale*,2008,p 341;GIUNTA,*op.cit.*,p 3541 segg; CASTALDI, *Il ritorno del “disastro innominato “in materia ambientale*,in *Riv.giur.amb.*,2008,p 830 segg; GARGANI ,*La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari e di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini a cura di VINCIGUERRA e DASSANO*,2010,P 420 ss; DE SANCTIS, *Diritto penale dell’ambiente .Un’ipotesi sistematica*,2012,p 166 segg; CORBETTA, *Il “disastro provocato dall’Ilva, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr.merito*,2012,p.10 segg;VERGINE,*Il c.d. disastro ambientale :l’involuzione interpretativa dell’art 434 cod.pen.*(parte prima),in *Ambiente & Sviluppo*,6/2013,p 533 segg;ID., *op.cit.* (parte seconda),7/2013,p.644 segg;TARZIA,*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Legislazione penale*,2-2013,p.390 segg; PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass.Pen.*,2014,p.1802 segg; *Contra* e a favore dell’applicabilità dell’art 434 c.p. a ipotesi di disastro ambientale,cfr.BALOSSI,*Disastro innominato ex art 434 cod.pen. in materia ambientale*,(nota a Cass.pen. n 9418/2008),in *Ambiente & sviluppo*,2008,p.621;RAMACCI, *Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità*, in *Lexambiente.it*,2012,p 724 segg; RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2011, p. 180 che ritiene il disastro ecologico sussumibile nella norma di cui all’art 434;PAOLI M., *nota a sentenza, “Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit”*, *Cass.pen.*, fasc 5, 2014,p. 1802.

reprimere episodi di disastro ambientale, non codificato *expressis verbis* dal legislatore fino al 2015.

I motivi di tale rifiuto sono individuabili in quattro ordini di ragioni: la collocazione sistematica dell' art. 434 c.p., la nozione di evento e di pericolo enucleate dalla giurisprudenza, la diversità di bene tutelato.

Per essere più precisi, il primo requisito mancante nella proiezione fenomenica del disastro ambientale sarebbe quello della violenza.

L'art. 434 c.p. si colloca infatti nel capo I del titolo VI del codice penale, nel quale vengono descritte dal legislatore le fattispecie "di comune pericolo commesse mediante violenza".

Pur volendo intendere il sopra menzionato requisito in senso più "improprio e residuale"¹⁹⁴, com'è stato proposto¹⁹⁵, ed equiparare la violenza a un qualunque impiego di energia fisica, si andrebbe a lasciar fuori una gamma di ipotesi in cui manca anch'essa, si pensi alle ipotesi omissive.

Ed inoltre, la ricostruzione che intende il requisito quale impiego di energia fisica come si concilia con le ipotesi in cui l'offesa progredisce nel tempo (come quelle di inquinamento ambientale)?

Per questo motivo qualcuno ha ritenuto la fattispecie in esame inapplicabile *tout court* al disastro ambientale, salvo le ipotesi in cui si realizza un "impatto traumatico sulla realtà naturale"¹⁹⁶.

Altri invece hanno fatto leva su una critica più generale circa l'impalcatura sistematica del titolo VI del codice penale che si suddivide in 3 capi: delitti di comune pericolo mediante violenza, delitti di comune pericolo mediante frode e delitti colposi di comune pericolo.

¹⁹⁴ CORBETTA, cit., p. 713

¹⁹⁵ MANZINI, cit., 246

¹⁹⁶ PAOLI, *op. loc. cit.*

La prospettata distinzione in “*vis*” e “*fraus*” non è opportunamente utilizzata dal legislatore in quest’ambito e ciò per due motivi: vi sono reati nel capo I (delitti di comune pericolo commessi mediante violenza) privi del requisito della violenza, esempio classico è l’art. 437 c.p. che incrimina l’”omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”; vi sono nel capo II fattispecie (come l’avvelenamento, epidemia) che non possono essere incluse in senso stretto negli estremi di un comportamento fraudolento.

La distinzione netta tra violenza e frode è stata così svalutata da chi l’ ha ritenuta tendenziale ed approssimativa¹⁹⁷.

Oltre a ciò, perplessità in ordine a tale interpretazione della norma suscita l’evento da essa richiamato: il disastro deve atteggiarsi quale fatto unitario (a livello spazio-temporale), non conciliabile con la visione di chi lo equipara a “micro-eventi stratificati nel tempo”¹⁹⁸.

La dottrina sottolinea, infatti, come si sia cercato di “aggirare l’ostacolo rappresentato dal necessario riscontro di tutti gli elementi costitutivi” del delitto in discorso, di guisa che “quando nessuno dei verificati eventi di danno assumeva la fisionomia del disastro così come elaborata dalla stessa giurisprudenza, l’organo giudicante ha analizzato nel loro insieme i singoli esiti di danno come se rappresentassero, unitariamente, un unico fenomeno macro-lesivo e disastroso”, dilatando la nozione di disastro sino a comprendere in essa “un insieme di ‘sotto-eventi’ avulsi da qualsiasi vincolo di interdipendenza”¹⁹⁹.

L’evento, dunque, deve essere “ben individuato, collocato nel tempo e nello spazio con caratteristiche di istantaneità, enormità e dimensioni

¹⁹⁷ PIERGALLINI, *op.ult.cit*

¹⁹⁸ MARTINI, *op.cit.loc.*

¹⁹⁹ Così VERGINE, *op.cit.*, p 13 che rinvia a MARTINI, *Ibidem* che ricorda altresì come esempio positivo, recettivo di tale impostazione la sentenza sul petrolchimico di Porto Marghera.

collettive”²⁰⁰, sebbene la condotta che lo innesca possa configurarsi come sommatoria di più azioni offensive stratificate nel tempo.

Quanto al pericolo per la pubblica incolumità richiesto come elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 434 c.p., laddove ci trovassimo di fronte all’applicazione estensiva della norma volta all’incriminazione del disastro ambientale, molto spesso esso (il pericolo per la pubblica incolumità) è concepito quale mero rischio per la salute²⁰¹, talvolta fatto presuntivamente discendere dal mero superamento dei limiti –soglie.

Conseguenza di ciò è che il macroevento disastroso è sostituito da microeventi di danneggiamento di risorse ambientali: si fa spesso confusione tra il danno di cui all’art. 300 D.lgs 152/2006 ed il disastro²⁰².

Sul bene tutelato dall’art. 434 c.p., è bene ricordare, come messo in rilievo dalla dottrina, che la norma è posta a presidio della pubblica incolumità, non dell’ambiente.

Pur volendo accostare i due termini, si rileva come da una parte, la pubblica incolumità si prefigura in veste di bene collettivo (o sovraindividuale), ma, dall’altra, che sfuggono alla stessa i caratteri di “bene indeterminato, immateriale, diffuso e istituzionale”, che invece sono propri del bene giuridico ambiente²⁰³.

Si contesta, pertanto, alla giurisprudenza fantasiosa di aver distorto estensivamente il bene giuridico tutelato dall’art. 434 c.p.²⁰⁴

²⁰⁰ FLICK G.M., Parere *pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art 434 c.p.* in www.dirittopenalecontemporaneo.it

²⁰¹ VERGINE, *op.cit.loc* che rinvia per la distinzione tra rischio per la salute e pericolo per la pubblica incolumità al contributo di cfr. STORTONI, *Angoscia tecnologica e esorcismo penale*, in R.I.D.P.P. 2004, 71 ss.; PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Marghera*, in *Rass.it.crim.* 2002, 404 ss.

²⁰² *Ibidem*

²⁰³ Così PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 289, contra RUGA RIVA, *op.cit.* 181

²⁰⁴ Così MARTINI, *Il disastro*, cit. 353

Riservandoci di discutere più approfonditamente circa le accuse di indeterminatezza mosse alla fattispecie, possiamo dire più in generale che l' "involuzione interpretativa" patita dalla disposizione codicistica è frutto di un'elaborazione "creativa" giurisprudenziale .

S'è voluta creare una "clausola generale a valenza analogica"²⁰⁵:il disastro innominato. Questa si presterebbe ad essere ad adattata automaticamente a sempre nuove fenomenologie di danno e di pericolo per la salute collettiva.

Tutto ciò a presidio di esigenze di tutela e contrasto di fenomeni criminali meritevoli senza alcun dubbio di misure repressive da parte della legislazione; la dottrina²⁰⁶ ha rilevato come il processo penale sia divenuto sede di creazione di norme, laddove vi siano irrazionali vuoti di tutela.

Da una parte si proteggono valori, salute e ambiente, che erano stati ingiustamente compressi, dall'altra si sacrificano, però, principi fondamentali dell'ordinamento democratico: il principio di determinatezza e tassatività della norma penale e se vogliamo essere più rigorosi anche quello della divisione dei poteri.

2.Il principio di tassatività /determinatezza e le sue presunte violazioni

Come abbiamo sopra rilevato, la dottrina oltre ad essere contraria all'applicazione della fattispecie di cui all'art. 434 c.p. rispetto a condotte lesive del bene giuridico ambiente, tende altresì a scalfire la

²⁰⁵ La locuzione è di FLICK,*op.cit.*,p8

²⁰⁶ VERGINE,p.14 cfr.con FLORA, *Vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali, Relazione al Convegno "Il volto costituzionale del diritto e del processo penale"*, Ferrara, 18-19 gennaio 2013, in www.dirittopenalecontemporaneo

legittimità costituzionale dell' "altro disastro" in quanto fortemente sospettata di indeterminatezza .

Nel precedente capitolo abbiamo sinteticamente passato in rassegna alcuni dei più noti casi nell'ambito dei quali la giurisprudenza ha allargato con eccesso di creatività l'ambito di incriminazione della norma fino a ricomprensivi fatti pericolosi o lesivi per l'ambiente.

Non manca tuttavia giurisprudenza che, sulla scia del contributo offerto dalla dottrina, si è mostrata più cauta e meno baldanzosa e prima di seguire l'ormai consolidata prassi ha ritenuto opportuno chiarire delle perplessità o interpellare l'autorità deputata a risolverle, la Corte costituzionale.

Ci riferiamo alle due ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di S.Maria Capua Vetere (CE)²⁰⁷.

3.L'ordinanza dell'8.11.2004²⁰⁸

La prima ordinanza che probabilmente costituisce l'antecedente logico della questione di legittimità costituzionale è originata da un procedimento(in particolare l'applicazione della custodia cautelare in carcere per l'imputato) avente ad oggetto l'esplosione di una montagna con modalità "*violente ed abusive*", per rendere più agevole l'attività di una cava. Le stesse esplosioni hanno favorito l'estrazione illegale di circa 30.000.000 mc di materiale, con serio, grave oltre che irreparabile pregiudizio per l'ambiente ("*consistito nella illegale ed innaturale*

²⁰⁷ Le ordinanze sono: G.I.P. S. Maria Capua Vetere Ordinanza cust. caut. 8 novembre 2004

Est. S.M. Guariello; Trib. Santa Maria C.V. ord. 12811 del 7 dicembre 2006

Est. Piccirillo

²⁰⁸ Sul tema vedi anche MILOCCO, *nota a ordinanza Ufficio Indagini preliminari di S.Maria Capua Vetere*, 8 novembre 2004 *su Riv.Giur.Amb.*, fasc 5, 2005, p 886

scomparsa di montagne, stravolgendo il territorio ed il paesaggio naturale di una fascia pedemontana insistente sui comuni di Caserta e Maddaloni estesa per km 10circa”)

Il giudice per le indagini preliminari, trovandosi di fronte alla necessità di verificare i gravi indizi di colpevolezza ai fini della ratifica della richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero, si interroga circa gli elementi costitutivi dell’art. 434 c.p. e il modo attraverso cui la giurisprudenza ha adattato una fattispecie tanto evanescente a casi concreti, per rinvenire una guida che gli consenta di ravvisare nel caso sotto il suo esame l’integrazione del disastro *de quo*.

Pur riscontrando che gli elementi della fattispecie sono costruiti e descritti in modo vago, sebbene in modo volontario dal legislatore del ’30, è bene-prosegue il gip-allontanare i dubbi circa l’eventuale indeterminatezza della norma, per evitare contrasti della stessa con il principio di tassatività e specularmente con quello di legalità in materia penale.

Per realizzare questo fine il giudice tenta di dare consistenza semantica ai termini di “disastro” e “pericolo” ricorrenti nell’art. 434 c.p.. Nel far ciò ripercorre la pur esigua gamma di pronunce giurisprudenziali proposte dalla Cassazione, riguardanti tuttavia l’equivalente colposo dell’ “altro disastro” *ex art. 434c.p.*, richiamato dall’art. 449 c.p..

Citandone un paio²⁰⁹,che intendono “ per disastro colposo [...]un evento dannoso, collegato con nesso di causalità ad una condotta negligente, imprudente, imperita, o violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline, che colpisca collettivamente e che per i suoi effetti gravi ed estesi metta in pericolo la pubblica incolumità ”, il giudice afferma di

²⁰⁹ Cass. Sez. 4[^] SENT. 01616 04/10/1983

non aver motivi per non ritenere i medesimi requisiti (salvo l'elemento soggettivo), così descritti, applicabili anche alla fattispecie dolosa²¹⁰.

Ebbene i requisiti oggettivi sono il pericolo e l'evento disastroso .

Evento, quest'ultimo senza dubbio rinvenibile nello sventramento della montagna, il cui aspetto orografico e geomorfologico è irrimediabilmente compromesso²¹¹.

Quanto al pericolo per la pubblica incolumità, come rileva il Consulente tecnico d'ufficio, *“la presenza a pochi metri di distanza dalle attività estrattive di cavi Enel di alta tensione, linee Telefoniche, linea Ferroviaria di alta frequenza Caserta-Foggia, strade comunali Centurano-Ponti della Valle, Strade rionali del rione Centurano, Acquedotto Carolino, Acquedotto occidentale della Campania che fornisce acqua potabile a milioni di utenti, la Variante Anas superstrada di grande traffico, insediamenti abitativi, esiste un potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini ed utenti dei predetti servizi. Se a ciò si aggiunge il quotidiano trasporto e arrivo nelle cave di ingenti quantitativi di esplosivi che sono impiegati dalle ditte esercenti, si intuisce l'altissimo generale livello di pericolosità per tutto il territorio circostante....”*

Il requisito soggettivo del dolo si rinviene *“dalla circostanza che vi era la coscienza della illiceità dell'attività e dalla conoscenza del fenomeno determinato”*.

Risultava dunque, secondo il giudice, integrato il delitto di cui all'art. 434, comma 2 c.p. .

²¹⁰ Per ulteriori pronunce sul disastro vedi MILOCCO, nota a ordinanza: Cass.sez.I, sent. N. 30216 del 17 luglio 2003; Cass.sez. Ibsen. n. 5820 del 19 maggio 2000; Cass.Sez IV, sent. n. 3191 del 22 marzo 1992; Cass.sez.V sent. n. 11486 del 17 agosto 1990.

²¹¹ Ordinanza 8.11.2004 vedi Lexambiente.it

Ma se, nonostante le perplessità mostrate, il giudice in questione sia riuscito a venirne a capo e ad applicare la legge senza troppi dilemmi, così non fu per un giudice dello stesso Ufficio...

4.L'ordinanza 12811 del 7.12.2006

La questione di legittimità costituzionale è stata occasionata da un procedimento nel quale il GUP Piccirillo si trova a dover risolvere attraverso il rito alternativo del giudizio abbreviato una vicenda legata allo smaltimento da parte dell'imputato di rifiuti pericolosi nel territorio comprendente i quattro comuni di Villa Literno, San Tammaro, Castel Volturno e Falciano del Massico.

Tale condotta avrebbe provocato un allarmante inquinamento per i terreni e l'ecosistema.

La contestazione del pubblico ministero, articolata in più capi d'accusa, comprendeva, oltre all'associazione per delinquere *ex art.* 416 c.p. e la truffa semplice e aggravata *ex art.* 640 comma 1 e 2 c.p., anche il disastro di cui all'art. 434, comma 2 c.p., proprio per incriminare le suddette condotte dirette al disastro ambientale.

Il giudice rimettente però si rende conto, in sede di applicazione della norma, della sua eccessiva indeterminatezza nella parte relativa alla descrizione del disastro innominato. Ricordiamo infatti che la fattispecie de qua incrimina il "crollo e altro disastro doloso"²¹².

Volendo ripercorrere il procedimento argomentativo del giudice rimettente, è bene cominciare dalle perplessità da questo manifestate

²¹² Ricordiamo che per il crollo la dottrina e la giurisprudenza sono riuscite senza difficoltà a rintracciare la nozione, "che corrisponde infatti a dati naturalistici di esperienza comune, nei fenomeni di 'disintegrazione delle strutture essenziali' di una costruzione "(Cass., 29.4.94, Trevisani; Cass., 26.10.73, Magliacane; Cass., 15.5.75, Del Gaudio).

relativamente alla seconda parte della fattispecie, generate, queste, dalla “insufficiente capacità informativa” che essa presenta: “*In questa parte infatti la norma, oltre a trascurare la descrizione di una condotta, manca di determinare con adeguata precisione sia l’evento intermedio che il fatto dev’essere obiettivamente diretto a cagionare (‘disastro), sia gli eventi ulteriori di pericolo (‘pericolo per la pubblica incolumità’) o di danno (‘se il disastro avviene’) che consumano il delitto o l’aggravano.*”²¹³

Si rileva che la norma suscita perplessità se confrontata coi principi di riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, comma 2 della Costituzione; in particolare la descrizione del comportamento rilevante e ribattezzato, semplificandolo, da dottrina e giurisprudenza come “disastro innominato”, cozzerebbe con l’indefettibile requisito di tassatività, corollario del principio di riserva di legge.

Nell’argomentazione di tali rilievi il giudice *a quo* ricorda altresì alcune pronunce ²¹⁴della *Consulta* nelle quali si risolse un analogo dubbio di legittimità costituzionale rispetto alla fattispecie di abuso d’ufficio alla luce dello stesso principio di tassatività-determinatezza.

Allora non si può - continua il giudice - prescindere dallo stesso senza incappare nella violazione del principio di riserva di legge e travolgere così, tra gli altri, anche il principio di divisione dei poteri, trasformando uno “Stato delle leggi” in uno “Stato dei giudici”.

Oltre alla lesione dell’art. 25, comma 2 Cost., il giudice *a quo* rileva la presunta lesione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, Cost.

²¹³ In corsivo i passi dell’ordinanza 7.12.2006

²¹⁴ Corte Cost. n. 7/65 e n. 34/95

Il rilievo segue il riferimento, evocato dal giudice a quo, alla famosa sentenza della Corte Costituzionale n.364 del 1988 in cui si argomentava il contrasto tra l'art. 5 c.p. e l'art. 27 Cost. e si concludeva statuendo la necessità che il legislatore delineasse in modo preciso e chiaro le fattispecie incriminatrici, in modo che il precetto fosse chiaro; in difetto di tale chiarezza si *“rende scusabile l'ignoranza del cittadino destinatario del precetto ed [è] perciò preclu[so] quel rimprovero nel quale la stessa Corte fa consistere il principio di colpevolezza che si vuole contenuto nell'art. 27 co. 1 Cost.”*

Altra possibile lesione è poi quella dell'art. 24, Cost: il diritto di difesa. Se la norma è formulata in modo indeterminato, il cittadino non è messo nelle condizioni di conoscere *ex ante* il contenuto del precetto e dunque di difendersi adeguatamente.

Infine si rileva una ricaduta negativa sulle finalità generalpreventive cui la pena partecipa nella fase della *“comminatoria astratta”* che rientrano in quel *“mixtum compositum (prevenzione generale, retribuzione – proporzione, prevenzione speciale – rieducazione) che connota la dimensione funzionale della pena nelle tre fasi della comminatoria, dell'irrogazione, dell'esecuzione²¹⁵”*.

Dove può essere la deterrenza e l'effetto persuasivo se nulla si intende circa in contenuto precettivo della norma?

Dopo aver elencato sinteticamente le possibili violazioni costituzionali (art. 25 comma 2, art. 27, art. 24, Cost), il g.u.p. ne snocciola le argomentazioni: l'indeterminatezza della norma si evincerebbe, ad anche dal confronto con le fattispecie ad essa precedenti nella sistematica del codice (agli artt. 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 c.p.), nei quali quanto meno l'ambito o il contesto comportamentale nei

²¹⁵ In corsivo passi dell'ordinanza.

quali il disastro è da collocarsi è immediatamente intellegibile (grazie al loro essere “nominati”: disastro ferroviario, aviatorio).

“Si considerino i casi della rottura o del deterioramento di chiuse, sbarramenti, argini, dighe o di altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe, frane (427 c.p.); o quelli del naufragio o della sommersione di una nave o di altro edificio natante, della caduta di aeromobile (art. 428 c.p.); o ancora gli attentati ad impianti di energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni (art. 433); o infine gli attentati portati ai pubblici trasporti per terra, per acqua per aria previsti (art. 432 c.p.).

In tutte queste ipotesi tipiche è vero che il legislatore utilizza, nella descrizione degli eventi consumativi dei reati, nozioni identiche o consimili a quelle contemplate dalla previsione che questo Giudice è chiamato ad applicare. In nessuna di esse però i concetti di disastro o di pericolo per la pubblica incolumità esauriscono lo sforzo definitorio.

Diversamente da quanto accade nella disposizione in esame, nelle altre fattispecie del titolo VI i termini ‘disastro’ e ‘pericolo’ sono impiegati come formule che designano una particolare qualità dimensionale degli effetti di una condotta umana adeguatamente descritti; ovvero sono impiegati per designare l’evento primario di una condotta che è essa stessa in qualche modo selezionata dal legislatore.

Il destinatario del precetto contenuto nell’art. 427 c.p. ad esempio può agevolmente comprendere la protasi del periodo ipotetico sanzionatorio, la quale consiste in una condotta di danneggiamento di argini fluviali, di chiuse e sbarramenti del decorso delle acque. Ciò lo pone in condizioni di percepire che, se le azioni così descritte innescano una sequenza causale di estesa potenzialità offensiva o determinano concretamente un evento lesivo di dimensioni tali da corrispondere a ciò che nel senso

comune viene detto ‘disastroso’, ne deriveranno conseguenze sanzionatorie di una certa, differenziata, entità.

Lo stesso può dirsi per colui che sia chiamato a rispondere del naufragio di una nave o della caduta di una aeromobile. Costui ben può comprendere, in base a nozioni di comune conoscenza, l’evento primario che consuma il delitto base previsto dall’art. 428 c.p., nonostante formula libera impiegata per descrivere la condotta (‘chiunque cagiona’). Per il destinatario del precetto la formula aggravatrice impiegata dal terzo comma dell’art. 428 c.p. (‘se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità’), ha un valore puramente dimensionale: essa designa un’ipotesi incrementativa degli effetti pericolosi ordinariamente connessi agli eventi che il legislatore ha descritto e che giustifica l’apodosi dell’incremento sanzionatorio.

La stessa valenza connotativa assume in altre fattispecie del Titolo VI l’utilizzo di aggettivi che designano una determinata situazione tipica: il disastro ferroviario dell’art. 430 c.p., il pericolo di disastro ferroviario dell’art. 431 c.p.’²¹⁶.

Ad ogni modo è bene sottolineare che i rilievi del giudice *a quo* non dipendono da un’analisi “atomistica” dei singoli elementi della disposizione; il giudice sa che è ben possibile trovarsi di fronte ad una fattispecie che presenti alcuni elementi elastici ma che, letti congiuntamente agli altri dati semantici e/o agli altri elementi inseriti nel contesto in cui essa si colloca, “consentano integrazioni di significato”²¹⁷. Ebbene la questione deriva dalla circostanza che in questo caso gli elementi “elastici” esauriscono la descrizione del fatto tipico e non è d’aiuto il riferimento (a fini ermeneutici) alle altre fattispecie

²¹⁶ ordinanza

²¹⁷ L’ordinanza rimanda a Corte Cost. n. 247/89 e, più recentemente, Corte Cost. n. 34/95

collocate nel medesimo titolo in quanto il disastro innominato, attraverso la clausola di riserva –“Fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti”- tende anzi ad escluderlo.

In extremis, il tentativo di trovare un appiglio nel concetto di crollo, contenuto nella prima parte dell'articolo si rivela anch'esso improduttivo di soluzioni: crollo e disastro sono concetti eterogenei, a dimostrazione di ciò soccorre il “*comma 2 dell'art. 434, che, nel prevedere una circostanza aggravante speciale in dipendenza dell'avveramento dei fatti previsti nel comma 1, mantiene distinti il crollo e il disastro come situazioni diverse*”²¹⁸

Il giudice rimettente continua le proprie argomentazioni e, dopo aver cercato di far leva, per supplire alla carente determinatezza della norma, su un'interpretazione sistematica, passa alla ricerca della *voluntas legis*.

Questa risulta espressamente richiamata in alcune datate pronunce della giurisprudenza di legittimità²¹⁹, che a loro volta rimandano alla relazione del guardasigilli del tempo in cui il codice Rocco venne confezionato.

Come abbiamo più volte sottolineato l'intenzione del legislatore era quella di introdurre una norma –cerniera che fosse in grado di contenere i fenomeni più variegati e di “*colmare ogni eventuale lacuna che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nel titolo concernente la tutela della pubblica incolumità.*”

Il legislatore del '30 sceglieva di risolvere il contrasto tra esigenze di tutela penale e certezza del diritto, dando precedenza al primo, accettando il rischio di sconfinare in un arbitrio giurisdizionale.

Ciò a inevitabile discapito di esigenze, come quella di rispetto di principi costituzionali, ancora sconosciute all'epoca.

²¹⁸ Cass.26.10.60 Melis

²¹⁹ Cass. 6.5.55, Culurciello

Tra quegli anni e quelli in cui sorge il dubbio circa la norma *de qua*, il cambiamento è rappresentato da un elemento insormontabile e niente affatto trascurabile: la Costituzione.” *Il problema del giudice costituzionale non può allora risolversi nell’appiattirsi sulle ragioni che indussero il legislatore pre-costituzionale ad una determinata scelta definitoria, ma consiste nell’interrogarsi sulla presenza nel tatbestand di costruzione legislativa di quote accettabili di precisione descrittiva e determinatezza.*”

Cosicché, constatata anche la mancata offerta di soluzioni interpretative adeguate da parte della giurisprudenza di legittimità, che di fatto il giudice rimettente non riscontra (se non in esigui ed inadeguati tentativi) non resta che rimettere la questione al vaglio della Corte costituzionale.

Il giudice dispone dunque la separazione oggettiva dei procedimenti e la sospensione del giudizio *ex art. 23* della legge 11 marzo del 1953 n. 87 finché la *Consulta* non decida sulla legittimità costituzionale dell’art. 434 c.p. .

5. La Sentenza 327 del 2008 della Corte Costituzionale: il salvataggio della norma²²⁰

La Corte costituzionale, dopo aver richiamato i motivi di censura prospettati dall’ordinanza sopra analizzata (*rectius* le due ordinanze²²¹)

²²⁰ GIUNTA ,nota a sentenza 327/2008, I contorni del disastro innominato e l’ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza in *Giur .cost.* fasc 4,2008,pag 3539B; FLICK G.M.,Parere pro veritate sulla riconducibilità del disastro ambientale all’art 434 c.p.; VERGINE A.L. Il c.d. disastro ambientale :l’involuzione interpretativa dell’art 434 cod.pen. in *Reati ambientali* ,p 537segg.

²²¹ Ordinanze nn. 453 e 658 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nn. 24 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2007

va a riunire i due giudizi di costituzionalità, poiché di analogo tenore e dopo aver ascoltato l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ed aver udito le sue difese che chiedono la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione, pronuncia il principio di diritto.

La Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che, ancorché il giudice dichiari espressamente di rigettare un'analisi atomistica degli elementi della fattispecie ai fini del rilievo di lesioni ai principi di determinatezza, in realtà è proprio quello che s'è verificato; la Corte rileva poi in questo caso, a dispetto della manifestata (dal giudice) impossibilità di condurre un'interpretazione sistematica, che *«l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero [...] di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, [poiché] la descrizione complessiva del fatto incriminato consent[e] comunque al giudice, avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca, di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo»*²²²

In questo modo si raggiungono entrambi gli obiettivi discendenti dal principio di determinatezza : si riterrà integrato il precetto volto a

²²² Sent.327/2008 che richiama sentenza n. 5 del 2004; in senso analogo, *ex plurimis*, sentenze n. 34 del 1995, n. 122 del 1993, n. 247 del 1989; ordinanze n. 395 del 2005, n. 302 e n. 80 del 2004)

scongiurare arbitri dei giudici (per mezzo della creatività inventiva di leggi e interpretazioni) e si favorisce la “libera autodeterminazione personale”. Mediante chiarezza e conoscibilità *ex ante* del limite lecito-vietato, il soggetto può liberamente apprezzare le conseguenze derivanti della sua condotta.

In secondo luogo, rileva la Corte, benché la fattispecie risulti in sé insufficientemente definita, soccorrono, per l’interpretazione della stessa, sia la funzione di chiusura affidatele²²³ sia la collocazione sistematica, “*la necessaria omogeneità, sul piano delle caratteristiche strutturali, fra l’altro disastro e quelli «tipici ... compresi [con il primo] nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza»*”²²⁴.

I disastri tipici e il disastro innominato sono considerati quali *species* appartenenti al medesimo *genus*. Se la *species* del disastro innominato è carente dal punto di vista del contenuto informativo, questo sarà, ad avviso della Corte, “illuminato” dai tratti distintivi comuni alle altre *species*, che concorreranno altresì a “*circoscriv[ere] la valenza del concetto di genere ‘disastro’*”.

Il fatto che si tratti di fattispecie riferibili allo stesso *genus* si desume anche dal fatto che la rubrica fa riferimento all’ “altro disastro”: esso è dunque un accadimento, “*sì diverso ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai «disastri» contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai “delitti di comune pericolo mediante violenza”*”.

²²³ Sent.:” La norma mira «a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità»; e ciò anche e soprattutto in correlazione all’incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto “(cita Relazione)

²²⁴ FLICK, op.cit.

Ma l'omogeneità con i disastri nominati è un argomento insufficiente per concludere circa la legittimità costituzionale dell'art. 434c.p..Occorre ragionare sulla sua complessiva determinatezza (e contenuto semantico del termine 'disastro'), anche in rapporto alle fattispecie ad essa contigue.

La Corte rileva che è possibile, anche sulla base delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, riassumere i tratti distintivi del *genus* in questione, sotto il duplice profilo offensivo e quantitativo(o dimensionale): *“da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti”*.

E' questa la concezione di 'disastro' accolta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità²²⁵, e tale indirizzo è-secondo la Corte- indice del fatto che attraverso un “ordinario percorso ermeneutico” è possibile sciogliere il dubbio relativo al significato di questo termine così ambiguo. Il diritto vivente, non diviene, dunque (almeno così sembra), una scorciatoia utilizzata per legittimare la fattispecie, perché così facendo si tradirebbero entrambe le funzioni del principio di determinatezza: necessità di tenere a freno la fantasia creativa del

²²⁵ Cass.pen sez IV,n.9418 del 2008;GIUNTA,nota a sentenza: *“prima di queste ultime pronunce la materia registrava effettivamente arresti giurisprudenziali risalenti, se si eccettuano isolati interventi di merito, tra cui è dato rinvenire una sentenza di pochi anni addietro proveniente dallo stesso Ufficio del giudice rimettente(ma diverso estensore).che si segnala anche perché interveniva in relazione a una fattispecie di “disastro ambientale”* .

giudice ed assicurare la conoscibilità *ex ante* del compendio sanzionatorio penale.

Esso diviene piuttosto una linea guida per la lettura della fattispecie nella giusta prospettiva.

Quanto all'altro impreciso concetto di "pericolo per la pubblica incolumità" la Corte non rileva particolari difficoltà interpretative: *“Per opinione praticamente unanime, e conformemente alle indicazioni della relazione ministeriale, il concetto di «incolumità» deve essere difatti inteso agli effetti del titolo VI del libro II del codice penale «nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone» (da ritenere naturalmente comprensiva anche della salute). Il «pericolo per la pubblica incolumità» viene cioè a designare come già anticipato la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come «disastro».*

La Corte respinge dunque le censure di incostituzionalità relative all'indeterminatezza dell'art. 434 c.p., il disastro "innominato", facendo così cadere anche le ulteriori critiche mosse alla fattispecie quanto alla lesione del principio di colpevolezza e di difesa (in quanto dipendenti dalla violazione dell'art. 25, comma 2, Cost.).

6.La Sentenza 327 del 2008: un auspicio

Sebbene l'ordinanza di rimessione alla *Consulta* fosse stata originata da un procedimento relativo a un caso di disastro ambientale (che aveva dunque occasionato la contestazione dell'art. 434 c.p.), il giudice *a quo* non solleva la questione relativamente all'applicazione di tale ultima

norma a ipotesi di disastro ambientale. L'ordinanza infatti chiede una risposta risolutiva circa la compatibilità con la costituzione dell'art. 434 nella parte che incrimina i "fatti diretti a cagionare un disastro laddove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità", non sulla legittimità della contestazione, per fatti diretti a cagionare l'alterazione di un'ecosistema/territorio, della fattispecie in discorso.

Proprio la circostanza concreta da cui si è originata la questione offre alla *Consulta* lo spunto per un'ulteriore riflessione.

La Corte, dopo aver operato un (discutibile) salvataggio della norma, prosegue, richiamando un punto non rilevato dall'ordinanza del gup: quello dell'applicazione estensiva della norma a fatti lesivi dell'ambiente.

L'avvento di questa " *singolare figura di creazione accusatoria, che nulla ha a che vedere con il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.*"²²⁶, è implicitamente disconosciuto dalla *Consulta* attraverso l'auspicio che " *talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi a quibus, formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose*"²²⁷.

Tale auspicio pare²²⁸ stigmatizzare una prassi che s'è ormai affermata in quanto tale anche all'interno della giurisprudenza di legittimità: quella di

²²⁶ PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit. 289

²²⁷ Sentenza C.Cost. 327/2008, punto 9

²²⁸ In tal senso FLICK, op.cit.; GIUNTA, OP.CIT.; VERGINE, op.cit.

ricomprensione del disastro ambientale nel disastro innominato²²⁹.

Bisogna interpretare la norma in modo rigoroso per evitare derive di incostituzionalità ed è necessario uno sforzo in tal senso anche da parte dei giudici.

D'altra parte, *“il principio di determinatezza è, al pari della riserva di legge, un criterio di autoregolazione della giurisdizione, posto che il meccanismo che ne attiva il controllo viene rimesso all’iniziativa del giudice, ossia all’organo che il principio di legalità mira a contenere”*²³⁰

7. Magistratura disobbediente

Abbiamo detto di come la Corte bandisca la prassi giurisdizionale volta a ricomprensione nel nucleo punitivo dell'art 434 c.p. i fenomeni di disastro ambientale attraverso l'invito rivolto al legislatore di considerare l'introduzione di una fattispecie apposita che incrimini fatti di spaventosa rilevanza lesivi dell'ambiente.

Prima che l'invito fosse colto dal Parlamento ci sono voluti diversi anni, sette per l'esattezza, durante i quali la macchina processuale non è stata ovviamente ferma.

Le procure trovandosi dinanzi a tragedie, come quelle consumatesi a Casale Monferrato o a Taranto, hanno continuato, ignorando deliberatamente la pronuncia del Giudice delle leggi, a contestare, di

²²⁹ Nello stesso senso FLICK, op.cit.: *“la collocazione sistematica del c.d. disastro ambientale – come ricostruito dalla giurisprudenza – nel capo I del titolo VI appare una forzatura interpretativa, ove si consideri che in tutte le iniziative legislative di riforma della disciplina ambientale penale il tema è stato affrontato non già con una rimodulazione dell'art. 434 c.p. o con un intervento sul capo I del titolo VI del c.p.; bensì proponendo di inserire nel c.p. un autonomo titolo VI-bis, in cui introdurre il delitto di inquinamento ambientale, l'aggravamento del danno ambientale, il delitto di disastro ambientale (49). Tali iniziative non avrebbero evidentemente alcuna ragione d'essere, ove fosse condivisibile la “estensione” applicativa suggerita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.”*

²³⁰ GIUNTA, op.cit.

fronte a fenomeni impattanti sull'ambiente, la fattispecie di disastro contenuta nell'art. 434 c.p.

Si è già detto di quanto tali scelte, in particolare nel caso Eternit, si siano rivelate errate. L'inconveniente tecnico ha portato, dopo tante e spesso inutili chiacchiere, allo sbarramento della Cassazione.

Proprio lo scalpore suscitato da questo episodio ha fatto sì che l'*iter* legislativo di approvazione della legge sugli ecoreati si velocizzasse e dopo mesi di trattative, pareri tecnici e contestazioni s'è giunti nel maggio 2015 al varo della nuova legge: la legge 68 del 2015, introduttiva del delitto di "disastro ambientale"

.

CAPITOLO IV

IL DISASTRO AMBIENTALE

SOMMARIO:1.Breve premessa;2.Il delitto di disastro ambientale: antecedenti storici;3.Il disastro ambientale;3.1 La clausola di riserva; 3.2 L'interpretazione dell'avverbio "abusivamente": clausola di illiceità speciale;3.3 L'evento ;3.4 L'aggravante; 3.5 L'elemento soggettivo;3.6 Il tentativo; 3.7 Prescrizione e consumazione ;4. *Quid iuris* nell'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del reato di disastro ambientale?;5. Il disastro ambientale colposo(art 452 quinquies);6.La confisca;7.Conclusione

1.Breve premessa.

Con la legge 22.05.2015 n. 68²³¹ il Legislatore è intervenuto a disciplinare in modo organico la repressione penale di fenomeni gravi di aggressione all'ambiente che la vecchia e circoscritta riconduzione all'ipotesi di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. costringeva entro un perimetro di risposta punitiva per molti aspetti inadeguata. Si è dato, perciò, seguito alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19.11.2008²³², introducendo nell'ordinamento precetti in linea con l'indirizzo comunitario.

²³¹ Per un commento più articolato sulla L. 68 del 22 maggio 2015 vedi capitolo successivo.

²³² Direttiva 2008/99/CE cui era stata data attuazione (parziale) attraverso il D.lgs 121 del 2011

2. Il delitto di disastro ambientale: antecedenti storici

La struttura della fattispecie delineata dall'art. 434 c.p.²³³ propone all'interprete un delitto a consumazione anticipata. Ciò perché la semplice realizzazione del pericolo concreto di disastro determina la consumazione del reato. Il verificarsi dell'evento (a cui rimanda il comma 2 dell'art. 434 c.p.) fa scattare una circostanza aggravante²³⁴. Siamo, dunque, al cospetto di un reato aggravato dall'evento. Perché sia integrato il fatto tipico è richiesto il dolo intenzionale nei riguardi dell'evento di disastro, mentre è sufficiente il dolo eventuale rispetto al pericolo per la pubblica utilità. In sostanza, l'agente deve volere il verificarsi del "disastro", mentre basta che si prefiguri il pericolo per la pubblica incolumità e ne accetti il rischio.

L'ipotesi colposa si radica sul combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p.. Per la sua integrazione è necessario che l'evento si verifichi, onde l'ipotesi colposa si discosta dal modello di reato aggravato dall'evento proposto dall'ipotesi dolosa.

Sarà bene ricordare, prima di procedere all'analisi del delitto di cui all'art. 452 *quater* c.p., come la giurisprudenza, prima dell'introduzione della nuova fattispecie, abbia dovuto ricondurre entro il piccolo inciso "altro disastro" di cui all'art. 434 c.p. una pluralità di aggressioni all'ambiente. Ciò ha, come è noto, determinato lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma incriminatrice, nella parte in cui essa veniva piegata sino a comprendere condotte ed eventi assai disparati. Questa versatilità applicativa innescava fatalmente rilievi in ordine alla

²³³ Art 434 c.p.: "Crollo e altro disastro: Chiunque, fuori dai casi previsti agli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito con la reclusione da 1 a 5 anni se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità. La pena è della reclusione da 3 a 12 anni di reclusione se il crollo o il disastro avviene."

²³⁴ Di questa opinione *Cass., sez. IV, 17.5.2006, Bartolini, RV 235668* ; Contra, altra e più recente giurisprudenza l ha considerata una fattispecie autonoma di reato, cfr. *Trib. Torino, Sez. I, 13.2.2012, Schmidheiny, cit., 504 ss.*

compatibilità della disposizione incriminatrice con il principio di determinatezza di cui all'art. 25 comma 2, Cost..

La Corte Costituzionale “salvava” la norma dalla censura ad essa rivolta, imponendo, però, la contestuale presenza di due elementi di salvaguardia: l'evento-disastro deve avere natura straordinaria e da esso deve scaturire un pericolo per la pubblica incolumità.

Riportiamo, a suffragio della conclusione che si è appena sintetizzata, un segmento della sentenza n. 327 del 30 luglio 2008 della Corte Costituzionale, che ha sancito la compatibilità dell'art. 434 c.p. (con particolare riguardo alla formula “altro disastro”) con il testo costituzionale: *“l'art. 434 c.p. mira a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità.[..]. D'altra parte..., allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo “altro” (nella specie: “altro disastro”), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus[...], dunque[...]“altro disastro”, cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai 'disastri' contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai 'delitti di comune pericolo mediante violenza'... La conclusione ora prospettata (necessaria omogeneità tra disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro ancora a consentire il superamento del dubbio di costituzionalità. Rimane infatti da acclarare se, dal complesso delle*

norme che incriminano i 'disastri' tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere "disastro"[...]. Al riguardo, si è evidenziato in dottrina come - al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) - l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione...corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità... che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati".

La pronuncia della Consulta a cui ci si è appena riferiti ha rappresentato il riferimento costante per il legislatore nella fase che ha preluso al varo della nuova norma incriminatrice di cui all'art. 452 quater c.p.

3. Il disastro ambientale

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro*

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

3.1 La clausola di riserva

La clausola secondo cui l'art. 452-*quater* c.p. è applicabile “fuori dei casi previsti dall'articolo 434” propone serie difficoltà interpretative²³⁵, tanto da determinare la ragionevole persuasione della sua sostanziale inutilità²³⁶.

²³⁵ Sul tema anche Cassazione, Rel. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, in Ufficio del Massimario

²³⁶ Nello stesso senso BELL A., VALSECCHI in “Il nuovo delitto di disastro ambientale :una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio” su penalecontemporaneo.it pg 9; nello stesso senso PADOVANI T. “Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente” su *Guida al diritto*, numero 32, 1 agosto 2015 ; Di opinione contrario SIRACUSA L. in “La legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli “ecodelitti”, una svolta quasi “epocale” per il diritto penale dell'ambiente”” p 17 su www.penalecontemporaneo.it: <<In primo luogo, essa si apre con una clausola di

Prima del varo della nuova norma incriminatrice, la sentenza n. 327/2008 della Corte Costituzionale aveva attribuito alla fattispecie di “disastro innominato” la funzione di “chiusura” del sistema. Il Legislatore avrebbe, in sostanza, fatto ricorso ad un’ipotesi di reato “a maglie larghe” in grado di reprimere situazioni non riconducibili a fattispecie dal raggio di applicazione più circoscritto. Attraverso gli indirizzi interpretativi imposti dalla Consulta era “salvata” la costituzionalità della disposizione ma, nel contempo, ne veniva limitata la portata applicativa. Con l’introduzione dell’art. 452-*quater* c.p. viene definita l’ipotesi di disastro ambientale secondo formule lessicali ed effetti lesivi del tutto estranei al precetto di cui all’ipotesi trasfusa nell’art. 434 c.p.. Per altro, ove ci si trovasse al cospetto di un’alterazione irreversibile o reversibile ma a condizioni particolarmente gravose dell’equilibrio di un ecosistema ovvero si fosse chiamati a rubricare penalmente un’offesa alla pubblica incolumità caratterizzata da particolare rilevanza in forza della portata della compromissione o degli effetti lesivi desunta dal numero delle persone offese o esposte a pericolo si finirebbe indubitabilmente per essere obbligati all’applicazione della nuova fattispecie di cui all’art. 452-*quater* c.p., stante i plurimi elementi specializzanti che escludono ogni incertezza in ordine a quale delle due norme incriminatrici debba prevalere. Tutto ciò, sia chiaro, in base ai principi che regolano il rapporto di specialità così come desunti dall’art. 15 c.p.. Ne consegue la

*sussidiarietà che ne prevede l’applicazione “fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p.”. Si tratta di un accorgimento essenziale, una volta che si è scelto di inserire tra gli eventi del disastro ambientale anche l’offesa alla pubblica incolumità (art. 452-*quater* n. 3).*

Senza la suddetta clausola di riserva infatti, la particolare natura del bene leso in quest’ultima ipotesi rischierebbe di complicare la distinzione tra l’ambito applicativo della norma in commento ed il disastro innominato, che tutela appunto un’analoga offesa al medesimo bene dell’incolumità pubblica>>

sostanziale inutilità della clausola di riserva oggetto di esame, almeno in base al punto di vista appena sviluppato.

Osservando la cosa da un diverso versante si arriva alla stessa conclusione. Se, infatti, il disastro viene determinato da un crollo ed è dotato delle stesse caratteristiche trasfuse nel nucleo precettivo dell'art. 452-*quater* c.p. è impensabile sul piano logico-sistematico supporre che possa essere in astratto applicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 434 c.p.. La scelta del Legislatore di rispondere a certi effetti lesivi con un rigoroso regime sanzionatorio non lascia spazi di applicabilità all'impianto repressivo di cui all'art. 434 c.p.. Dunque, la clausola "Fuori dei casi previsti dall'art. 434" sembra sprovvista di un'effettiva valenza nell'architettura sistematica della disciplina di settore.

D'altra parte, supporre che sia stata prevista per garantire l'applicabilità dell'art. 434 c.p. ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 452-*quater* c.p. e astrattamente riconducibili anche a quest'ultima fattispecie significa disattendere *in toto* i principi costituzionali in materia di irretroattività della norma penale meno favorevole all'imputato unitamente alla regola ordinaria secondo cui *tempus regit actum* scandita dall'art. 2 c.p. .

3.2 L'interpretazione dell'avverbio "abusivamente": clausola di illiceità speciale²³⁷

Il Legislatore, nella nuova norma incriminatrice (così come in quella di cui all'art. 452*bis* c.p. che incrimina il delitto di inquinamento ambientale), ha soppresso riferimenti espliciti a paventate violazioni di

²³⁷ Sulla clausole di illiceità speciale, per tutti, D. PULITANÒ, Illiceità espressa e illiceità speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967 p. 65 e ss

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative²³⁸. Il carattere “abusivo” della condotta repressa è stato rimarcato mediante il ricorso all’avverbio “abusivamente”.

Le dichiarazioni programmatiche raccolte nei lavori preparatori sottolineano come la soppressione del richiamo a norme extrapenali fosse imposta dalla necessità di sfuggire ad ipotetici concorsi apparenti tra norme penali e disposizioni evocanti illeciti amministrativi. Ciò, in base all’art. 9 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, avrebbe imposto l’applicazione del principio di specialità, escludendo la contestuale applicazione delle disposizioni penali e amministrative e imponendo l’opzione per quella avente le caratteristiche di norma speciale. In realtà, la struttura dei reati in materia così come concepita in precedenza evocava proprio una compromissione o deterioramento dell’ambiente che fosse frutto di una condotta di per sé integrante illecito amministrativo o penale²³⁹ (a prescindere dagli effetti lesivi per l’ambiente poi cagionati). L’evento tipicizzato (e cioè la compromissione o il rilevante deterioramento ambientale) non era altro che l’ingrediente additivo da cui scaturiva la contestazione di un reato ulteriore. L’impianto così concepito allestiva una sorta di reato complesso²⁴⁰, imperniato su di un illecito amministrativo o su di un illecito penale

²³⁸ Formula presente nel testo originariamente predisposto dalla commissione legislativa, poi emendato. Fu aspramente criticata da A. L. VERGINE, *La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, p. 457 e ss.

²³⁹ Sulla scarsa offensività delle condotte punite dalle incriminazioni ambientali vedi L. BERTOLINI, *Ambiente (tutela dell’): nel diritto penale*, in *Enc. giur. trecc.*, vol. I, Roma, 1988, p. 3 – 6; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell’ambiente*, Bari, 2007, p. 193 s.; E. LO MONTE, *Uno sguardo sullo Schema di Legge Delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi «orchestrali» per vecchi «spartiti»*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, p. 56; A. L. VERGINE, *Ambiente, nel diritto penale (tutela dell’)*, in *Dig. disc. pen.*, Appendice, vol. IX, Torino, 1995, p. 756 s.; C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., p. 119; L. SIRACUSA, *Tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., p. 163 ss.; 501 s.

²⁴⁰ Per un chiarimento circa il significato di “reato complesso” cfr. ANTOLISEI F., *Reato composto, reato complesso e progressione criminosa*, in *AP*, 1949, i, 67; SANTORO, *Reato complesso e concorso di reati*, in *RSP*, 1951,354; ROMANO B., *Il rapporto tra norme penali*, Milano, 1996.

elementare a cui l'evento ai danni dell'ambiente consentiva di integrare un ulteriore fatto penalmente rilevante. Un tale modello di incriminazione era *apertis verbis* asimmetrico con l'art. 9 L. 24.11.1981 n. 689, onde ne rappresentava una esplicita deroga. Sostituire, perciò, la formula pregressa con l'avverbio "abusivamente" per rincorrere questo solo obiettivo appare operazione assai discutibile sul piano tecnico e probabilmente inutile sul piano pratico.

In ogni caso, si può già evocare una precedente pronuncia della Corte Costituzionale al fine di intercettare possibili censure all'avverbio "abusivamente" sul piano del rispetto del principio di determinatezza di cui all'art. 25, comma 2 Cost.. Il ricorso a formule lessicali di ampio spettro (come quella racchiusa nell'avverbio "abusivamente") non rende evanescente la descrizione delle condotte tipiche, se è chiamato a surrogare l'impossibile elencazione di tutti i comportamenti dotati di una propria intima giustificazione. In sostanza, il Legislatore ricorre a formule capaci di offrire un elemento additivo idoneo a rafforzare l'illiceità della condotta *sub judice*, quando non è in grado proporre un catalogo esauriente di tutte le situazioni che valgono a scagionare l'autore del fatto in via di valutazione penalistica. Ecco spiegato il senso di locuzioni, presenti nella normativa penale, come "senza giustificato motivo", "senza giusta causa", "arbitrariamente" e, per l'appunto, "abusivamente"²⁴¹. Il ragionamento in parola trova la propria consacrazione nel passaggio che ora si riporta della sentenza n. 5 del 13.01.2004 della Corte Costituzionale:

"[...] L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensivi, ovvero di clausole generali

²⁴¹ Per un approfondimento circa le clausole di illiceità speciale vedi LATTANZI-LUPO, *Codice penale: rassegna di dottrina e giurisprudenza*, Volume I, 2010, p. 94

o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice — avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — di stabilire il significato di tale elemento, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo[...]”.

Una volta salvaguardata la legittimità costituzionale²⁴² del ricorso alla formula “abusivamente” occorre darne un’interpretazione solida e coerente con il sistema. A questo scopo soccorre una verifica preliminare dei casi nei quali il codice penale ricorre alla locuzione in parola. Si passa dall’art. 348 c.p., che punisce l’esercizio abusivo di una professione, all’art. 445 c.p., che punisce l’esercizio abusivo del commercio di sostanze medicinali; si riscontra l’avverbio in esame nell’art. 615^{ter} c.p., che punisce chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico e nell’art. 621 c.p., che punisce chi,

²⁴² Contra AMENDOLA G. “Ambiente in genere. Delitti contro l’ambiente :arriva il disastro ambientale abusivo” così: <<in altri termini, per i delitti ambientali, quello che deve contare è evitare il verificarsi dei gravissimi eventi da essi sanzionati, senza se e senza ma, così come fa la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente. Sarà il giudice che, caso per caso, come fa sempre, dovrà poi valutare, in sede soprattutto di esame dell’elemento soggettivo, le circostanze del fatto; anche, ovviamente, con riferimento ad altre norme di settore esistenti . Ma far dipendere addirittura la punibilità di un fatto gravissimo dall’osservanza o meno delle pessime, carenti e, molto spesso complicate e di difficile comprensione e attuazione, norme regolamentare e amministrative oggi esistenti significa veramente subordinare la tutela di beni costituzionalmente garantiti a precetti amministrativi spesso solo formali o a norme tecniche che spesso sembrano formulate apposta per essere inapplicabili.>> in lexambiente.it, 17 marzo 2015

essendo venuto abusivamente a conoscenza del contenuto di atti o documenti destinati a rimanere segreti, lo rivela.

In questi casi l'avverbio in questione rimarca una condotta clandestina, sprovvista di autorizzazione o giustificazione. In altri casi (cfr. gli artt. 323, 571, 643, 661 c.p., nonché i casi in cui l'abuso di una posizione o di una prerogativa personale inneschi una circostanza aggravante) la locuzione descrive l'utilizzo improprio di un titolo, di una funzione, di un potere formalmente detenuto per piegarlo al servizio di scopi diversi da quelli che ne costituiscono la ragione attributiva (così il termine "abuso" si avvicina alla propria matrice originaria). L'avverbio viene poi riproposto nella norma di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 che incrimina le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Ivi è contemplata e repressa la condotta di chi "cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti ...". Per dare contenuto all'avverbio in questione nell'economia lessicale della disposizione in parola così si è espressa la Cassazione²⁴³:

"[...] il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico".

²⁴³ Cass. Pen. Sez. III, n. 44449 del 15 ottobre 2013, Ghidoli, RV: 258326

Come ulteriore contributo per dare corpo all'interpretazione armonica dell'avverbio in parola nel nucleo precettivo della fattispecie di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 si può ricordare un'ulteriore pronuncia della giurisprudenza di legittimità²⁴⁴, secondo cui:

"[...] è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia".

Volendo, allora, trasferire i canoni interpretativi in precedenza sviluppati all'avverbio in oggetto così come collocato all'interno dell'art. 452-*quater* c.p. ed in particolare adattato alle esigenze della materia ambientale, si deve ritenere che con esso non ci si limiti a sancire la punibilità delle condotte tenute *sine titulo*, ma anche a sanzionare quelle abbinate ad autorizzazioni scadute, illegittime, non calibrate con l'attività che si è posta in essere, ovvero allorquando si sono violati i limiti e le prescrizioni delle autorizzazioni stesse. In sintesi, saranno abusivi i comportamenti del tutto avulsi da autorizzazioni preventivamente richieste e ottenute che andranno a omologarsi ai comportamenti di chi non si è mai dotato di autorizzazioni.

3.3 L'evento²⁴⁵

La disposizione è proiettata a ricercare un catalogo di episodi in danno dell'ambiente che, sia pure senza sconfinare nella costruzione di

²⁴⁴ Cass. Pen., Sez. 3, n. 46029 del 6 novembre 2008, De Frenza, RV: 241773

²⁴⁵ SIRACUSA L., Op .cit.

fattispecie di taglio casistico, potessero sfuggire a nuove accuse di indeterminatezza e onnicomprensività. Si è, pertanto, deciso di pervenire ad una definizione normativa del disastro ambientale che, per comodità espositiva, riportiamo integralmente: “*costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*”.

Una prima osservazione scatta non appena si confronta il testo della disposizione in parola con i requisiti di salvaguardia imposti nell’interpretazione dell’art. 434 c.p. dalla sentenza della Consulta n. 327/2008. L’art. 452-*quater* c.p., avendo meglio descritto il nucleo precettivo della fattispecie, non richiede” congiuntamente” un evento-disastro di forte rilevanza lesiva unito al pericolo per la pubblica incolumità, ma, con l’uso dell’avverbio “alternativamente”, al comma primo, li configura come elementi che possono presentarsi anche disgiuntamente.

Ciò rimarca la diversa offensività che caratterizza il delitto di cui all’art. 452-*quater* c.p.: la nuova disposizione è, infatti, posta a tutela dell’ambiente²⁴⁶, laddove l’altra è apprestata a presidio della pubblica

²⁴⁶RAMACCI, La stessa scelta del termine “ecosistema “ a dimostrazione di ciò: <<e si considera l’accezione comune del termine ecosistema, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane dalla giurisprudenza, di “ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente”(Cass.Sez III n. 3147 del 6 aprile 1993) è evidente che l’evento disastroso potrebbe anche verificarsi, secondo quanto stabilito dalla nuova disposizione, senza alcuna compromissione della pubblica incolumità, sebbene eventi di un certo rilievo inevitabilmente coinvolgono l’integrità fisica delle persone>> su Lexambiente.it

incolumità. Al di là dei profili sistematici e dei dettagli descrittivi, ciò che più interessa l'interprete è, però, l'esito a cui si è pervenuti nel tentativo di tradurre normativamente il concetto di disastro ambientale. L'opzione del Legislatore si è concentrata su alcune categorie di eventi così come descritti dalle moderne scienze ecologiche.

Con il punto 1 si è ricondotta alla norma qualsivoglia alterazione "irreversibile" dell'equilibrio di un ecosistema. L'irreversibilità presuppone una prognosi sul futuro assai spesso impossibile o arbitraria. Soccorre, a compensare l'azzardo descrittivo trasfuso nel punto 1, la formulazione racchiusa nel punto 2 (aggiunto in sede di emendamento dopo la valutazione delle critiche²⁴⁷ riguardanti l' "irreversibilità"), nella quale si classifica come disastro ambientale anche l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema "la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

In sostanza, il Legislatore sceglie di considerare il disastro ambientale anche come un'alterazione virtualmente reversibile, ma solo a costo di gravarsi di sforzi economici e a prezzo di provvedimenti amministrativi eccezionali e tali da integrare deroghe all'ordinaria disciplina di settore²⁴⁸. Tale incriminazione va coordinata, per evitare letture contrastanti, con l'art. 452-*terdecies* che esclude l'applicazione della causa di non punibilità discendente dalla bonifica ai delitti più gravi, tra cui il disastro ambientale (altrimenti vi sarebbe stato il rischio di paralizzare facilmente l'applicazione della norma).

²⁴⁷ C. RUGA RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera, cit., p. 5 e 6

²⁴⁸ Si ricorda che il testo attuale è frutto di un emendamento. Il testo originario prevedeva, infatti, la mera "alterazione irreversibile dell'ecosistema" e si era attratta le critiche della dottrina cfr RUGA RIVA C. op.ult cit.; VERGINE A.L. op.ult. cit. AMENDOLA G.F. in "Reati contro l'ambiente: chi inquina non paga?" su lexambiente.com

Il punto 3 sfugge al richiamo di categorie lessicali desumibili dalle scienze ecologiche (“alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema”).

Del resto, ricorrere al linguaggio scientifico è l’unico modo per non incorrere in nuove accuse di genericità descrittiva, individuando l’evento lesivo in un “*vulnus*” per l’ambiente, che la scienza consideri “alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema”.

Sarà allora necessario che si possa tecnicamente definire “ecosistema” quello su cui l’alterazione *sub judice* abbia inopinatamente impattato e che, in forza di essa, se ne sia compromesso l’equilibrio in modo irreversibile o reversibile solo in virtù di cospicuo dispendio di risorse economiche e di deroghe radicali alla disciplina amministrativa di settore. È presumibile, perciò, che i processi per questi reati siano spesso caratterizzati dalla partecipazione decisiva di consulenti tecnici e di periti.

Tornando al punto 3, esso colloca entro il perimetro del disastro ambientale le offese significative alla pubblica incolumità: per coglierne la portata e la riconducibilità alla norma incriminatrice occorrerà vagliare la “rilevanza del fatto” in base all’ “estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. Insomma, l’evento-disastro quivi considerato non condurrà ad un’alterazione di un ecosistema, ma ad una semplice lesione o messa in pericolo di un numero rilevante di persone ovvero di un’ area o di un comparto in cui graviti un gruppo significativo di persone. Ed è relativamente a questa descrizione normativa che la dottrina si è mostrata poco entusiasta.²⁴⁹ La formula “in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione” è sembrata eccessivamente vaga e l’assenza di parametri normativi per la misurazione del pregiudizio

²⁴⁹ SIRACUSA, op.cit.

ambientale porta con sé il rischio di dilatare eccessivamente l'ambito di discrezionalità del giudice (e condurre a disparità di trattamento a fronte di casi analoghi).

Le alternative sono quelle di considerare l'estensione in termini naturalistici, dunque materiali /spaziali, oppure in termini temporali, come “permanenza nel tempo del pregiudizio ambientale”²⁵⁰ . La stessa dottrina pone in rilievo che laddove si abbracciasse la prima interpretazione, potrebbero esservi interferenze e sovrapposizioni rispetto al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art 452 *bis*, in quanto quest'ultimo prevede come evento la compromissione di estese porzioni di suolo /sottosuolo.

Altra dottrina²⁵¹ ha messo in rilievo la cattiva formulazione del punto 3 della norma per la diversa oggettività giuridica protetta: non vi sarebbe qui alcun riferimento all'inquinamento o compromissione dell'ambiente, pure trovandoci nel titolo VI bis, in cui il bene giuridico tutelato è esclusivamente questo. E' sembrato evidente, nella descrizione di questo punto, l'implicito rimando al “disastro sanitario”²⁵² richiamato dai giudici di Torino nel caso Eternit.

Secondo la stessa dottrina, la locuzione “offesa alla pubblica incolumità” equivale a dire “mettere in pericolo la pubblica incolumità”: se è infatti possibile immaginare una situazione di pericolo per un numero indeterminato di persone, più difficile sarebbe concepire per le stesse un danno²⁵³. Conseguenza deducibile da tale ricostruzione è quella di

²⁵⁰ La locuzione è di SIRACUSA, *ibidem*

²⁵¹ BELL-VALSECCHI, *op.cit.*

²⁵² Di recente anche, Trib. Savona, 11 marzo 2014, pubblicata in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014, con nota di S. ZIRULIA, *Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale*, 8 maggio 2014.

²⁵³ L'incolumità pubblica non è suscettibile di essere danneggiata. Sarebbe, infatti, “un interesse di per sé inesistente in natura, ma funzionale alla tecnica di anticipazione della tutela, vale a dire un'oggettività giuridica ‘creata’ dal legislatore penale per consentire una difesa prodromica (e, di

ritenere il punto 3 quale reato di pericolo e non di evento. Dunque le eventuali lesioni o le morti sono irrilevanti rispetto al disastro ambientale, che viene integrato soltanto laddove vi sia un pericolo per la pubblica incolumità. Nel caso in cui da tale pericolo dovessero innescarsi delle morti, esse dovranno essere contestate autonomamente (non attraverso l'art. 452 *ter* c.p.). In secondo luogo sostenere che è punito con la reclusione da 5 a 15 anni "chiunque cagiona abusivamente un'offesa alla pubblica incolumità" non consente immediata percezione del contenuto precettivo della norma e si presterebbe a nuove critiche di indeterminatezza (dalle quali cercava di sfuggire l'art. 434 c.p.), essendo descritti in modo vago sia la condotta (cagionare abusivamente) sia i destinatari dell'offesa, che non è chiaro se debbano essere una cerchia indeterminata di vittime (concezione qualitativa) o un numero particolarmente elevato di persone (concezione quantitativa)²⁵⁴.

3.4 L'aggravante

L'art. 452-*quater* prevede un aumento di pena nel caso in cui il disastro venga prodotto: a) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico), ovvero b) in danno di specie animali o vegetali protette.

La norma consente, in caso di disastro su specie animali protette, l'applicazione di una pena estensibile fino a 20 anni di reclusione. Il fatto che essa risulti superiore a quella prevista per delitti che hanno ad oggetto la tutela della persona, come l'omicidio preterintenzionale, che

riflesso generica) dei beni individuali da forme di offesa diffuse, pluridirezionali e tendenzialmente incontrollabili" (GARGANI, "Reati contro l'incolumità pubblica, Tomo I, Reati di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale, diretto da GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO, Giuffrè, p 92)

²⁵⁴ SIRACUSA, op.cit.

prevede nel massimo diciotto anni di reclusione, o l'omicidio colposo plurimo (15 anni nel massimo), lascia perplessi.

Ma non è tutto: osservando più da vicino la norma ci si potrebbe chiedere la *ratio* che ha spinto il legislatore a prevedere un aggravante²⁵⁵ nel caso in cui siano state aggredite e lese specie animali e vegetali, ma di applicare la fattispecie semplice laddove sia coinvolta la pubblica incolumità..²⁵⁶

3.5 L'elemento soggettivo

Se il disastro innominato richiedeva dal punto di vista della volizione, un dolo intenzionale relativamente al disastro ed eventuale²⁵⁷ rispetto al pericolo per la pubblica incolumità²⁵⁸, anche per la circostanza aggravata di cui al comma 2 (verificazione del disastro), la nuova fattispecie del titolo VI *bis* pare presupporre la sufficienza di un dolo eventuale rispetto ad entrambi gli elementi²⁵⁹.

Siamo di fronte a fattispecie diverse anche a livello strutturale, qui infatti i due elementi-di disastro e pericolo- sono alternativi l'uno all'altro, non cumulativi. Oltre a ciò, l'art. 452-*quater* è qualificabile come un reato di danno, non più di pericolo.

²⁵⁵ Per una più approfondita disamina circa il ruolo delle aggravanti vedi SANTORO A., *Le circostanze del reato*, Torino, 1958; DE VERO G., *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Giuffrè, 1983; GALLO M., *Sulla distinzione tra figura autonoma di reato e figura circostanziata*, in Riv. It. Dir. Pen. 1949, 560

²⁵⁶ TELESCA M., "Osservazioni sulla L. n 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma" su penalecontemporaneo.it p.27 segg

²⁵⁷ Per l'ultima ricostruzione giurisprudenziale di dolo eventuale vedi Cass.Thyssenkrupp

²⁵⁸ Cosa Cass., sez. I, 14.12.2010, Zonta, in Cass. pen., 2012, 2, 573 ; un diverso orientamento giurisprudenziale esclude la compatibilità tra dolo eventuale e disastro ambientale cfr. Trib. Torino, Sez. I, 13.2.2012, Schmidheiny, 502 ss. e Cass., sez. I, 7.10.2009, Scola

²⁵⁹ Per un approfondimento sulle diverse intensità del dolo cfr., tra gli altri, NAPPI A., *Manuale di diritto penale parte generale*, Giuffrè, p. 396; DE SIMONE, *L'elemento soggettivo del reato: il dolo*, in *Giur. sist. dir. Pen.*, 1996, p. 421 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Giuffrè, 2000, p. 274

Ammessa la rilevanza del dolo eventuale, occorre ricordare di come lo stesso è ormai difficilmente riconoscibile, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite²⁶⁰, per gli indici distintivi indicati dalla stessa (“*la lontananza dalla condotta standard negli ambiti governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e le precedenti esperienze; la durata e ripetizione della condotta; la condotta successiva al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione di fondo; la probabilità di verifica dell’evento; le conseguenze negative anche per l’agente in caso di verifica dell’evento; i tratti di scelta razionale; la verifica controfattuale*”²⁶¹) che, rapportati alla fenomenologia offensiva del reato de quo, risultano arduamente verificabili. Inoltre, l’individuazione dell’elemento soggettivo appare più difficoltosa per la prossimità del disastro ambientale doloso (coperto da dolo eventuale) alla fattispecie colposa di cui all’art. 452 *quinquies* c.p., nel caso in cui vi sia stata una previsione del rischio dell’evento, accompagnata, però, alla certezza di schivarlo²⁶².

²⁶⁰ Sez. U, n. 38343 del 24 aprile, P.G.R.C., Espenhahn e altri, v. 261104, così massimata “*In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verifica dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo*”.

²⁶¹ Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

²⁶² Per una approfondita distinzione tra i due la dottrina e (talvolta) la giurisprudenza facevano ricorso alla “prima formula di Frank” in FRANK R., *Vorstellung und Wille und der Modemen Doluslehre*, in *ZstW*, 1890, 211 ss, 217. cfr. ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1975, vol I, p 300; MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1992; PADOVANI T., *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1990, 251.

3.6 Il tentativo

La fattispecie di nuovo conio, introdotta nell'ordinamento attraverso l'art. 452-*quater* c.p., ricorre ad un modulo repressivo diverso da quello predisposto dall'art. 434 c.p.. Quest'ultima disposizione anticipa la risposta punitiva, facendo scattare la norma incriminatrice al cospetto di meri fatti diretti a cagionare.. “un altro disastro”. Vengono in tal modo puniti i fatti indirizzati alla produzione dell'evento avente la portata del disastro a prescindere dal suo verificarsi.

Come detto, se il disastro effettivamente viene prodotto, scatta l'aggravante di cui all'art. 434, comma 2 c.p..

L'art. 434, comma 1 c.p. prefigura, pertanto, un reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona al cospetto di interventi che abbiano la virtuale capacità (da vagliarsi attraverso prognosi postuma) di esporre l'ambiente(per ciò che qui rileva) a rischio di un danno di eccezionale gravità, sebbene con effetti non necessariamente di impossibile o particolarmente problematica reversibilità.

L'art. 452 *quater* c.p. richiede, invece, che l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema (irreversibile o reversibile a condizioni gravose) e l'offesa (qualificata secondo la formula normativa) alla pubblica incolumità si verificino effettivamente .

Il reato apprestato dal legislatore impone che maturi un evento-danno(sicuramente per i punti 1 e 2).

Non di meno, una forma di tutela anticipata può essere apprestata ricorrendo al tentativo di disastro ambientale *ex artt. 56-452 quater* c.p. .

Sarà però necessario riscontrare nelle vicende *sub iudice* “atti idonei diretti in modo non equivoco” alla produzione degli eventi-danno descritti dalla norma incriminatrice.

Un'osservazione, a questo punto, s'impone: le ipotesi teoriche di disastro ambientale a cui s'è propensi a pensare riguardano interventi sul territorio il cui movente primario non è l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema o l'offesa alla pubblica incolumità, ma la ricerca del profitto attraverso iniziative imprenditoriali (*rectius* speculative nel senso specifico) che, per effetto collaterale, cagionano un danno all'ambiente nella forma tipica o con pericolo alla pubblica incolumità secondo quanto trasfuso nello schema normativo.

Se il *vulnus* ambientale appena descritto si è rappresentato nella valutazione preventiva dell'agente e questi, passando all'azione, ha accettato il rischio del suo verificarsi si è al cospetto di una condotta animata da dolo eventuale . Esso è pienamente compatibile, come abbiamo detto, con la fattispecie di cui all'art. 452-*quater* c.p. .Non lo sarebbe, però, con il tentativo di delitto de quo, in quanto l'art 56 c.p., imponendo l'adozione di atti idonei "diretti in modo non equivoco" non è compatibile con il dolo eventuale²⁶³.

Come detto, nel dolo eventuale l'evento perseguito con la propria azione è altro da quello integrante il disastro ambientale. Questo viene prefigurato dall'agente come possibile conseguenza della propria azione ed è conseguenza il cui rischio viene accettato.

3.7 Prescrizione e consumazione

L'art. 1 comma 6 della l. 68 del 2015 ha raddoppiato i termini di prescrizione per i delitti ambientali introdotti, derogando al regime

²⁶³ La questione circa la compatibilità tra dolo eventuale e tentativo *ex art* 56 c.p. è dibattuta in dottrina e giurisprudenza. A sostegno della tesi sulla compatibilità vedi *Trib. Forlì* 26.5.1997, *Orfei*; *Cass.pen.* 18.06.1983, *Basile*; *contra Cass.pen., sez I*, 8.11.1995, n. 832, *Piccolo*; *Cass.pen., sez I*, 26.6.1992, *Tresca*.

ordinario di cui all'art 157 c.p.²⁶⁴ .

Tale scelta è stata criticata dalla dottrina²⁶⁵ in quanto parsa eccessiva ed impulsiva .Il legislatore, invero, travolto dallo scalpore mediatico causato dall'esito della vicenda Eternit (per la caduta in prescrizione del delitto di cui all'art 434 c.p.), ha frettolosamente ritenuta necessaria l'introduzione di un regime di prescrizione più lungo, trascurando la circostanza che in quel caso la conclusione del giudizio di legittimità in tal senso derivava dal momento consumativo del reato²⁶⁶ .

A dire il vero, cercando di collocare temporalmente e dunque di qualificare il delitto dal punto di vista della consumazione dello stesso, non si giunge a soluzioni univoche.

Sarebbe, ai fini di esigenze di punibilità, preferibile ritenerlo un reato permanente, soluzione- questa- condivisa dalla I commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio, Interni)²⁶⁷ . In questa prospettiva, tendenzialmente il disastro ambientale anche commesso in tempi risalenti o accertato in un tempo di molto posteriore rispetto alle condotte, sarà in concreto perseguibile, “con le ricadute in termini di approfondito accertamento dei fatti, individuazione

²⁶⁴ Sul tema della prescrizione dei reati ambientali vedi anche BRAMBILLA P. in “*Le sanzioni ambientali in Italia*” su *Riv.giur.amb.* 2008 p.19

²⁶⁵ Di questa opinione SIRACUSA L.,Op.cit. p 33:<< *Nell'assecondare le istanze concrete della prassi, nel caso della prescrizione peraltro addebitabili soltanto alla forzatura di adeguare le norme incriminatrici vigenti alle peculiarità di fatti di disastro ambientale atipici rispetto ad esse, il legislatore non si è però avveduto della superfluità della disposizione in commento, la cui occorrenza era stata evidentemente scongiurata dall'impianto complessivo della nuova disciplina sia in ragione dei lunghi tempi di prescrizione collegati agli elevati livelli edittali di pena dei delitti ambientali, sia perché la decorrenza del termine iniziale di prescrizione poteva adesso individuarsi con certezza nel momento di verificazione dell'evento lesivo, vuoi per il nuovo delitto di inquinamento ambientale, vuoi per il neonato reato di disastro ambientale.*>>

²⁶⁶ Così PAOLI M., nota a sentenza “Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit” in *Cass.pen.*,fasc.5, 2014,pag 1802

²⁶⁷ VERGINE A.L. segnala:<< *Leggendo il parere della suddetta I Commissione sembrerebbe, infatti, che la stessa consideri «permanente » ogni reato « in cui l'offesa commessa dall'agente sic) a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria »>> in “*La strada per l'inferno è lastricata da buone intenzioni : a proposito del d.d.l 1345 /2014 sui delitti ambientali*” pubblicato su *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, fasc.5, 2014, pag. 457*

dei responsabili, valutazione del danno, attivazione del sub-procedimento amministrativo di messa in sicurezza e bonifica dei siti e confisca dei profitti”²⁶⁸.

Nel caso in cui il reato *de quo* venga interpretato, invece, come fattispecie a consumazione istantanea con effetti permanenti sarà più difficile tenerlo lontano dalla prescrizione e le ricadute saranno percepite anche in tema di ricostruzione completa dei fatti, bonifica dei siti interessati nonché confiscabilità dei profitti.²⁶⁹

Recente dottrina²⁷⁰ ha qualificato il delitto in esame come reato progressivo nell’evento²⁷¹ (detto anche “eventualmente permanente²⁷²” o “reato a evento differito²⁷³”): il delitto infatti non si consuma con la mera alterazione di un ecosistema-qui avremmo semmai un tentativo di disastro-ma con la raggiunta “irreversibilità” dello stesso, ovvero la reversibilità onerosa o conseguibile con provvedimenti eccezionali.

Allo stesso modo, rispetto al punto 3 del delitto, per la consumazione non basta la compromissione dell’ambiente o gli effetti lesivi, ma la loro estesa manifestazione.

Appare chiaro dunque, come essendo irreversibilità ed estensione, concetti difficilmente afferrabili sul piano empirico, si cadrà in situazioni di impossibilità di identificazione del momento (preciso) consumativo del reato, essendo l’evento non scindibile dalla condotta.

²⁶⁸ MILITA A., “Ambiente in genere. Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico : la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le “responsabilità patrimoniali” ”su *lexambiente.com*, 10 giugno 2015

²⁶⁹ *ibidem*

²⁷⁰ Vedi *supra*

²⁷¹ Locuzione utilizzata per descrivere la contravvenzione di lottizzazione abusiva in Cass.Sez. III, del 28.2.2012 n.12772

²⁷² Il disastro innominato nella vicenda di Porto Marghera venne così etichettato dalla Cassazione n. 4675/2007

²⁷³ Espressione utilizzata nella decisione 19.11.2014(dep. 23.2.2015) Schmidheiny,cit : reato a evento differito è quello in cui “ si ha semplicemente distacco temporale tra la condotta e l’evento tipico ad essa causalmente collegato”)

Staremo a vedere come la giurisprudenza si sbrigherà da tale inconveniente.

4. *Quid iuris* nell'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del reato di disastro ambientale?

Per rispondere in modo tecnicamente appropriato al quesito introdotto con il titolo di questo paragrafo occorre preliminarmente proporre la nuova disciplina di cui all'art 452 *ter* c.p.²⁷⁴.

Quivi il legislatore ha regolato in modo specifico il caso in cui l'ipotesi di morte o lesioni (non lievissime) di una o più persone derivi dal reato di cui all'art 452 *bis* c.p. (inquinamento ambientale) come conseguenza non voluta dall'autore del fatto tipico²⁷⁵.

La struttura della nuova fattispecie propone un aggravamento della risposta sanzionatoria abbinata all'ipotesi di cui all'art 452 *bis* c.p., ove ci si trovi al cospetto di morti o lesioni dagli effetti invalidanti superiori a venti giorni nei confronti di una o più persone.

In sostanza, mentre la norma incriminatrice di cui all'art. 452 *bis* c.p. prevede la pena della reclusione da due a sei anni a fronte di quanto previsto dal primo comma e l'aumento ordinario fino a un terzo a fronte della fattispecie aggravata di cui al secondo comma, scatta un regime più

²⁷⁴ Per un commento sulla fattispecie di cui all'art 452-ter c.p. vedi anche Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

²⁷⁵ Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

severo a fronte della produzione di morti o lesioni conseguenti all'inquinamento ambientale, ma non volute dall'agente.

Infatti, *ex art 452 ter c.p.*, la gamma di sanzioni prevista è così articolata:

1) da due anni e sei mesi a sette anni di reclusione se si è al cospetto di una lesione personale; 2) da tre a otto anni di reclusione se si è al cospetto di una lesione grave; 3) da quattro a nove anni di reclusione se si è al cospetto di una lesione gravissima; 4) da cinque a dieci anni di reclusione se s'è al cospetto di morte.

Nel caso di lesioni a più persone o di morte di una o più persone insieme con lesioni a più persone si applica la pena da infliggere per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo ma con il limite invalicabile di anni venti di reclusione.

Lo schema repressivo a cui si ispira l'art. 452 *ter* c.p. è quello di cui all'art 586 c.p.. Ivi si procede (come nel caso in parola) all'inasprimento delle pene di cui agli artt. 589(omicidio colposo) e 590(lesioni personali colpose) c.p., quando gli eventi di cui alle norme di questione conseguono come effetto non voluto dalla consumazione di un delitto doloso²⁷⁶.

Il legislatore, in tal modo, conferma l'applicabilità anche alla situazione così delineatasi dalla disciplina del reato c.d. aberrante, ma prefigura un aumento di pena per gli eventi non voluti prodotti inopinatamente dal delitto doloso consumato dall'agente.

Orbene, potrebbe suscitare perplessità la circostanza che vede il legislatore aver omesso una previsione della stessa indole di quella di cui all'art. 452 *ter* c.p. per l'ipotesi di disastro ambientale(art. 452 *quater* c.p.).

²⁷⁶ Sul rapporto tra gli artt. 589 e 586 c.p. vedi anche *Cass .pen. sez. III,9 febbraio 1996, n. 1602, Sonderegger, RV204470*

Infatti l'inquinamento ambientale presuppone la "compromissione" o il "deterioramento" dell'ambiente.

Il disastro ambientale, invece, richiede un'alterazione irreversibile o reversibile a prezzo di sforzi enormi dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità particolarmente significativa "in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

Dunque, alla luce delle premesse appena sviluppate dovrebbe desumersi come il legislatore abbia circoscritto l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 452-ter c.p. agli effetti letali o lesivi non voluti che siano, però, conseguenza di una condotta di inquinamento, la quale non si sia proposta come capace di esporre a pericolo la pubblica incolumità e quindi sprovvista di una portata tale da farle trascinare dal perimetro d'incriminazione racchiuso dalla norma incriminatrice di cui all'art 452-bis c.p. al profilo di incriminazione scandito dall'art. 452-quater c.p. .

E' infatti evidente come tra le ipotesi di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. vi sia un rapporto di specialità in forza del quale la seconda disposizione scatterà nei casi in cui le situazioni e i fatti *sub iudice* siano riconducibili anche all'ipotesi più grave e cioè quella di cui all'art. 452-quater c.p..

Ciò in forza dei propri elementi additivi rispetto a quelli descritti dalla fattispecie meno gravemente punita(452-bis c.p.).

Tali elementi additivi dovranno abbinarsi ai dati descrittivi specializzanti di cui all'art. 452-quater c.p., determinando la rubricabilità del fatto in base alla norma con previsione sanzionatoria più grave.

In sintesi, i fatti lesivi dell'ambiente più gravi e tali da essere ricondotti all'art. 452-*quater* c.p., ove produttivi di morti o lesioni come eventi non voluti, non potranno far scattare l'ipotesi di cui all'art. 452-*ter* c.p..

Ne consegue l'applicabilità a situazioni come quelle appena descritte della previsione di cui all'art. 586 c.p..

In tal modo si evita un'asimmetria di sistema, tale da poter sconfinare nell'accusa di incostituzionalità per violazione dell'art. 3, Cost. sotto il profilo della lesione del principio di "ragionevolezza".

Potrebbe replicarsi a tale conclusione sostenendo che il regime di cui all'art. 452-*ter* c.p. è complessivamente più severo di quello di cui all'art. 586 c.p..

Tuttavia, considerando la gravità delle pene edittali di cui all'art. 452-*quater* c.p., gli effetti sanzionatori ulteriori frutto dell'applicazione della disciplina dell'art. 586 c.p. porteranno comunque ad un esito afflittivo compatibile con l'equilibrio del sistema punitivo.

5. Il disastro ambientale colposo (art. 452-*quinqüies* c.p.)

L'art. 452-*quinqüies* introdotto con la recente legge 68 del 2015 sanziona i fatti produttivi di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., se commessi con colpa.

Si prevede qui una risposta sanzionatoria più mite rispetto alle equivalenti fattispecie dolose: riduzione della pena da un terzo a due terzi; oltre a ciò si ricordi che il comma 2 del medesimo articolo prevede una ulteriore sconto di pena nel caso in cui i fatti abbiano provocare un mero "pericolo" di inquinamento o disastro ambientale.

La riduzione sanzionatoria appare eccessiva, se si pensa che la maggior parte dei reati in questione avviene per violazione di norme cautelari e

prevenzionistiche, e contraddittoria rispetto alle finalità perseguite dall'intervento normativo.

Contenuto della colpa sono le norme cautelari approntate dall'articolato strumentario offerto dalla disciplina amministrativa di settore, oltre che dagli ordinari *standards* di diligenza, prudenza, perizia richiesti (nel caso di soggetti operanti in settori esposti a rischio certamente più elevati) all'*homo eiusdem professionis et condicionis*.

Quanto al principio di prevenzione, codificato nel D. Lgs. 152/2006 all'art. 3 *ter*, ci s'è chiesti se possa rappresentare contenuto della colpa specifica, se sia idoneo, cioè, a generare nuove regole cautelari, la cui violazione comporta l'integrazione del reato. La giurisprudenza ha comunque risposto negativamente—in linea con la dottrina maggioritaria²⁷⁷—al quesito, sostenendo la necessità che l'evento sia prevedibile ed evitabile sulla base di “comportamenti precauzionali previamente tipizzati che appaiano necessari—in base ad una valutazione *ex ante*—a sventare un rischio di evento inquinante o disastroso, individuato a seguito anche di una singola preliminare valutazione scientifica obbiettiva”²⁷⁸.

Quanto al comma 2 dell'art. 452-*quinquies* c.p., esso prevede un'ulteriore riduzione sanzionatoria nel caso in cui venga prodotto un mero “pericolo” di inquinamento o disastro ambientale.

La *ratio* dell'emendamento proposto dalla penultima lettura del Senato, dove il testo è rimasto bloccato per mesi prima dell'approvazione a causa di problemi tecnici e audizioni di esperti, appare evidente: se la fattispecie dolosa è assistita, per anticipare la soglia di tutela penale, dall'art. 56 c.p., che incrimina il tentativo, il disastro colposo in assenza

²⁷⁷ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte generale* 2010, VI ed, 547

²⁷⁸ la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

di tale precisazione normativa non avrebbe consentito la punibilità di comportamenti che, pur non configurandosi quali alterazioni irreversibili o la cui reversibilità sia dovuta a provvedimenti eccezionali od onerosi, mettano comunque a repentaglio l'ecosistema o la pubblica incolumità.²⁷⁹

Ad ogni modo la formulazione del comma 2 dell'articolo in questione è stata criticata in quanto fa equivocamente riferimento alla "commissione dei fatti di cui al comma precedente". Quei fatti sono, letteralmente, i reati dolosi di cui agli art.t. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. (non posti in termini di alternatività). Ad ogni modo l'ermeneutica suggerisce la lettura di cui sopra.²⁸⁰

Ultimo punto criticato dalla recente dottrina²⁸¹ è l'eccessiva anticipazione della tutela penale con riferimento al punto 3 dell'art. 452 *quater* c.p.: la messa in pericolo per la pubblica incolumità.

Infatti il comma 2 dell'art. 452-*quinquies* c.p. che incrimina, pur con riduzione della pena, la messa in pericolo di ambiente e pubblica incolumità, stando al testo, comprenderebbe anche la rilevanza penale del "pericolo della messa in pericolo " dell'incolumità pubblica, con ripercussioni negative sul rispetto del principio di offensività.

²⁷⁹ Nello stesso senso SIRACUSA Log.cit. :<< Si tratterebbe in sostanza di un'insolita forma di "tentativo colposo" mascherato, in quanto ad essere punite sarebbero le violazioni (volute) delle regole precauzionali in concreto idonee a determinare una messa in pericolo dell'ambiente o dell'incolumità pubblica, sempre che l'evento offensivo non sia anch'esso direttamente voluto e non si sia verificato, e a condizione che ad essersi verificato sia stato soltanto il pericolo dell'evento lesivo.>>

²⁸⁰ Ibidem :SIRACUSA propone :<< Sarebbe stato opportuno correggerne la formulazione, riferendo per l'appunto l'evento di pericolo non ai delitti di inquinamento e di disastro ambientale tout court, bensì agli eventi dei suddetti reati: vale a dire, alla compromissione o alterazione misurabile e significativa a) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; oppure, b) di un ecosistema della biodiversità della flora o della fauna. Ovvero, con riguardo al disastro ambientale, 1) all'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; o, 2) all'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; o ancora, 3) all'offesa alla pubblica incolumità.>>

²⁸¹ BELL-VALSECCHI, op.cit.p.14

6. La confisca²⁸²

L'art. 452 *undecies* c.p. prevede la confisca²⁸³ a fronte di sentenze di condanna o patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 *sexies*, 452 *septies* e 452 *octies* c.p. .

La misura ablatoria riguarda le cose costituenti il prodotto o il profitto del reato ovvero che furono utilizzate per commetterlo.

La disposizione prefigura altresì la confisca per equivalente di beni di cui il condannato abbia la disponibilità diretta o attraverso persona interposta *ad hoc* per evitare la immediata riconducibilità del bene in parola al condannato.

Tutto ciò, sia chiaro, laddove non sia possibile l'apprensione diretta del prodotto ovvero del profitto o, altresì, di quanto è servito alla commissione del reato.

La norma contempla con precisione il catalogo dei reati a cui è abbinata la confisca. Non sono compresi tra essi i delitti di inquinamento e disastro ambientale colposo. La naturale deduzione che può ricavarsi dall'omissione appena segnalata è che le fattispecie colpose, le quali appaiono rappresentare le ipotesi che con maggior frequenza potrebbero proporsi nella pratica, sarebbero disancorate da questa misura (comunque deterrente), con ciò determinando una riduzione dell'efficacia del sistema complessivamente apprestato.

Tuttavia, potrebbe pervenirsi, ricorrendo ad un esile argomento letterale, ad una soluzione un po' diversa.

²⁸² la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

²⁸³ Sulla poliedrica natura della confisca *vedi C.cost. sent 25 maggio 1961 n. 29* in cui si afferma che "questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge".

Infatti, il secondo comma dell'articolo 452-*undecies* c.p. dispone testualmente che la confisca per equivalente sia applicabile “*quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile*”. Il richiamo a “uno dei delitti previsti dal presente titolo” farebbe supporre l'abbinabilità della confisca a ciascuno di essi. Relegando la norma di cui al primo comma alla previsione della confisca obbligatoria nei casi ivi contemplati.

Ne conseguirebbe, in base allo schema interpretativo a cui s'è fatto cenno, che, per i casi estranei all'ipotesi di confisca obbligatoria, sia prevista la confisca per equivalente²⁸⁴ come previsione rafforzativa dell'ordinaria fattispecie di confisca facoltativa di cui all'articolo 240 comma 1 c.p..

In realtà, un percorso interpretativo simile, in assenza di una formula lessicale più esplicita, appare troppo azzardato.

Ne consegue come sia più ragionevole ritenere che il richiamo ad “uno dei delitti previsti dal presente titolo” anziché ad “uno dei delitti di cui al primo comma” sia frutto di una svista del Legislatore.

Va altresì segnalata un'ulteriore asimmetria lessicale: mentre l'art. 322 *ter* c.p. prevede la confisca per equivalente nel caso in cui quella diretta “non è possibile”, l'art. 452 -*undecies* comma 2 c.p. la configura nell'ipotesi in cui “sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile..”.

Normalmente, ciò non vuol dire che sia necessario disporre la confisca diretta e trasferire alla fase esecutiva della sentenza la verifica della sua possibilità concreta, con la conseguente conversione in via subordinata,

²⁸⁴ Sulla problematica natura della confisca per equivalente cfr. MAUGERI A., *La confisca per equivalente –ex art. 322-ter – tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione*, in Riv.it. dir.proc.pen., fasc. 2, 2011, p 806

della confisca diretta in confisca di beni di valore equivalente a quelli integranti il profitto o prezzo del reato ovvero equivalente al valore dei beni che servirono a commettere il reato.

In realtà, la verifica della disponibilità dei beni di cui all'ipotesi di confisca diretta può e deve spettare al giudizio di cognizione, innescando un eventuale incidente di esecuzione solo nel caso in cui si sia constatata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, diretta o mediata da parte del condannato dei beni rappresentativi del compendio patrimoniale racchiuso nel concetto di confisca diretta.

La norma sottrae agli effetti ablatori del provvedimento la “persona estranea al reato”²⁸⁵.

La Cassazione ²⁸⁶ a proposito del reato di cui all'art. 259 del D.lgs 152/2006 mostra particolare severità interpretativa, richiedendo non solo l'estraneità al reato ma anche la buona fede del terzo. D'altra parte, la mancanza di buona fede appare difficilmente coniugabile, sul piano concettuale, con un'autentica “estraneità al reato”.

La disposizione in parola impone che i beni sottoposti a confisca (e i loro proventi) siano destinati alla bonifica dei luoghi teatro del fatto tipico. Ciò potrebbe indurre a ritenere che la norma allestisca un'ipotesi di confisca a carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio.

²⁸⁵ Già nella *Relazione ministeriale* sul libro I del codice penale si era evidenziata la necessità di “impedire il danno di chi, inconsapevole dell'illecita provenienza, abbia acquistato onerosamente ciò che sia profitto o prezzo del reato”. Sulla necessità di declinare non solo in senso oggettivo l'estraneità quale non aver preso parte o non aver commesso il reato, ma di includervi anche una valutazione soggettiva sulla buona fede del soggetto cfr. Cass.pen.,24 marzo 1998,Galantino in Giust.pen. vol. II,p.675 e Cass.pen. SSUU 28 aprile 1999 n.9 e Cass.pen. sez.IV, 4 novembre 2008,n.46012, *Cass.pen., sez III, 30 maggio 2008 n. 26529*

²⁸⁶ *Cass.pen.,sez III,n 1475 del 22.11.2012,Selmabipiemme Leasing Spa,RV 254336*

Non di meno, resta la convinzione dell'applicabilità al modello di confisca *sub iudice* del *decisum* di cui alla sentenza delle Sezioni Unite del 21 luglio del 2015 n. 31617.

In essa, si è stabilita l'applicabilità della confisca a fronte di un'eventuale dichiarazione di prescrizione del reato che segua, però, ad un accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto tipico.

Per le Sezioni Unite la confisca può permanere ove venga confermato, nei gradi successivi di giudizio, un giudicato di condanna in primo (o secondo) grado in termini di affermazione di responsabilità.

Ciò secondo un modello non troppo diverso da quello delineato dall'art. 578 c.p.p. in materia di decisione sugli effetti civili nel caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Naturalmente, questo effetto sarà circoscritto al prezzo o profitto del reato, poiché l'obbiettivo della norma e dell'interpretazione ad essa data dal Giudice di legittimità è quello di riportare il *pretium sceleris* al di fuori della sfera patrimoniale di chi l'abbia percepito.

Dunque, a fronte di prescrizione, la confisca per equivalente non opererà. Al contrario, nel caso in cui sentenze di merito trovino conferma quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato, ma debbano piegarsi all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, sarà inevitabile procedere alla confisca diretta.

Questo orientamento della Cassazione, naturalmente, richiederà che si sia esercitata una cognizione piena. Non potrà bastare pertanto, a sviluppare l'accertamento richiesto un'archiviazione (che consegue solo alla fase delle indagini preliminari e ad una delibazione al termine di essa) ovvero una sentenza emessa *ex art. 129 c.p.p.* e, dunque, imperniata

sulla mera esclusione *ictu oculi* della sussistenza delle condizione per un'assoluzione nel merito.

Tornando, dunque, alla confisca di cui all'art. 452- *undecies* c.p. essa sarà diretta o per equivalente nell'ipotesi di condanna per i reati di cui al comma primo. Sarà solo diretta a fronte di sentenze dichiarative della prescrizione che confermano implicitamente, però, pronunce di merito (di primo o secondo grado) in ordine alla sussistenza del fatto tipico, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto del reato.

Deve, tra l'altro, escludersi, in base al dato letterale di cui alla sentenza sopra richiamata, la confiscabilità delle cose che servirono a commettere il reato, a fronte di sentenza dichiarativa della prescrizione.

Tale ipotesi, infatti, non figura tra quelle che il Supremo Collegio ritiene riconducibili a una pronuncia di accertamento contenuta all'interno di un provvedimento che dichiara la prescrizione .

Non di meno, l'identità di ratio decidenti potrebbe, per l'ipotesi in esame, far pervenire alla stessa conclusione di cui alla sentenza in parola. I beni confiscati sono messi “nella disponibilità della pubblica amministrazione “. Essa sarà, presumibilmente, la Regione, nel caso in cui si intenda provvedere alla bonifica, poiché si tratta dell'Ente pubblico a cui spetta il potere autorizzatorio in materia.

Come disposizione “premiale” è prevista l'inapplicabilità della confisca nel caso in cui, *post delictum*, l'imputato abbia efficientemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica e alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dalla condotta *sub iudice*.

L'art. 1 della L. 68 del 2015 è intervenuto sull'art. 260 del D.lgs 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).

Con l'intervento integrativo in oggetto viene contemplata la confisca, anche per equivalente, delle cose che sono servite a commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o che ne costituisce il prodotto o il profitto, purché non appartengano a persone estranee a reato.

Inoltre, l'art. 1 comma quarto della l. 68/2015 integra il catalogo dei reati di cui all'art. 12 *sexies* del D-L 306/1992 .

Nella disposizione in parola vengono ora compresi i delitti di cui agli artt. 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *sexies*, 452 *septies* e 452 *octies* c.p..

Conseguentemente, sono ora previste dall'ordinamento, ipotesi di confisca speciale relativa ai beni o alle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

7. Conclusione

È lecito attendersi, a fronte della nuova fattispecie di cui all'art. 452*quater* c.p., un aspro dibattito in dottrina, di cui, del resto, si avvertono già le avvisaglie²⁸⁷.

Si sosterrà da più parti come la norma accusi un *deficit* di determinatezza, poiché il richiamo ad espressioni come “disastro”, come “ambientale”, come “ecosistema” verrà ritenuto insufficiente a rendere autoevidente la condotta tipica. Deve, per altro verso, sottolinearsi come l'espressione disastro sia già stata vagliata dalla Corte Costituzionale, allorquando ha sottoposto al proprio scrutinio la fattispecie di cui all'art. 434 c.p., ravvisandone la compatibilità costituzionale. Si è trattato,

²⁸⁷ BELL-VALSECCHI, op.cit.; MILITA A., op.cit.; PADOVANI, op.cit.; AMENDOLA G., op.cit.

occorre riconoscerlo, di una sentenza interpretativa di rigetto, la quale ha inserito elementi additivi per l'interpretazione costituzionalmente plausibile della norma sottoposta a vaglio. Non di meno, ha offerto, rispetto al termine disastro, un indirizzo interpretativo che può essere trasferito alla disposizione di cui all'art. 452^{quater} c.p..

Quanto al termine "ambientale", esso aggettivizza il sostantivo ambiente la cui definizione può indirettamente cogliersi nei punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 452-*bis* c.p., nel quale viene punito l'inquinamento ambientale. Nella norma in questione si reprime la "compromissione" o il "deterioramento significativi o misurabili" di acque, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo o, altresì, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. In questo coacervo di locuzioni tecniche, il cui significato specifico viene offerto dalle scienze naturali o dall'ecologia, si coglie la definizione di "ambiente" fatta propria dal Legislatore penale.

Quanto al concetto di "ecosistema", esso può trovare un'ulteriore e più specifica definizione nell'allegato 1 del D.p.c.m. 27.12.1988, dove si legge che "ecosistemi" sono i "complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti e interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, un mare) per propria struttura, funzionamento e evoluzione temporale".

Ne discende la possibilità di reperire un sistema definitorio che renda la norma incriminatrice di cui all'art. 452^{quater} c.p. idonea a sopravvivere ad un giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 25, comma 2 Cost.. Ciò specie dopo che la Consulta ha ritenuto di "salvare" da censure di incostituzionalità l'art. 434 c.p., che, a cospetto della disposizione in parola, esprimeva uno sforzo descrittivo di gran lunga più angusto.

Sarà altrettanto agevole resistere ai rilievi che sottoporranno a critica l'avverbio "abusivamente", ritenendo anch'esso incompatibile con il principio di determinatezza delle fattispecie. Gli argomenti spesi in precedenza appaiono sufficienti a confutare le critiche in questione, specie per la loro capacità di saldarsi con l'uso della stessa formula in altre norme incriminatrici sparse all'interno del sistema penale. D'altra parte, è intuitivo come non possa ritenersi applicabile l'ipotesi di cui all'art. 452-*quater* c.p. ad una situazione nella quale l'agente abbia prosciugato una palude nella quale fossero stati presenti animali acquatici meritevoli di salvaguardia insieme con zanzare e vari insetti nocivi: ciò in base ad un'opzione condivisa dalle autorità preposte alla tutela del territorio e, pertanto, non sviluppatasi repentinamente o sottotraccia. È evidente come, nel caso appena descritto, si sia "distrutto un ecosistema". È altrettanto evidente come ciò non sia avvenuto "abusivamente". Tanto vale a spiegare con efficacia il valore descrittivo dell'avverbio in parola nell'economia della disposizione incriminatrice. Permane una difficoltà interpretativa connessa all'art. 452*quater* comma 1 n. 3) c.p.. Quivi, infatti, viene descritta come integrante "disastro ambientale" l'offesa alla pubblica incolumità imperniata su un fatto rilevante per estensione della capacità compromissoria, per gli effetti lesivi e per il numero delle persone coinvolte. L'uso dell'avverbio "alternativamente" nella parte introduttiva del precetto fa supporre come la formula di cui al punto 3 non sia uno degli effetti delle situazioni di cui ai punti 1 e 2. Ciò porterebbe a ritenere come un'offesa alla pubblica incolumità dotata della rilevanza precisata al punto 3 della norma in esame integri comunque un "disastro ambientale"²⁸⁸. In tal caso, rilievi sulla presumibile violazione del principio di determinatezza potrebbero

²⁸⁸ Così PADOVANI T., op. ult. cit.; contra SIRACUSA L., op. ult. cit.

trovare fondamento, poiché la norma scatterebbe al cospetto di una aggressione alla pubblica incolumità non necessariamente da ricondurre ad un *vulnus* all'ambiente. Tuttavia, il *nomen iuris* dell'art. 452*quater* c.p. è disastro ambientale. Inoltre, la condotta ivi punita è quella di chiunque cagioni un "disastro ambientale". Ne consegue come l'unica interpretazione plausibile del punto 3 è quella che riconduca l'offesa ivi prevista ad un disastro ambientale che, senza far scattare le previsioni di cui ai punti 1 e 2, produca comunque gli effetti offensivi descritti al punto 3. Non si dimentichi, a tal proposito, come la locuzione "disastro" abbia trovato già una propria interpretazione davanti alla Consulta e come la formula "ambientale" trovi il proprio contenuto descrittivo nell'art. 452-bis c.p..

Naturalmente, non può ignorarsi la fatica ricostruttiva cui occorre attingere per attribuire alla norma dignità nel contesto di un diritto penale costituzionalmente orientato. Ne consegue l'auspicio di un intervento del Legislatore che valga a ricondurre l'offesa alla pubblica incolumità di cui al punto 3 dell'art. 452-*quater* c.p. ad un macroevento qualificato e descritto tecnicamente come disastro ambientale al quale verrà abbinato quanto contemplato nell'attuale testo normativo solo come effetto lesivo integrante la fattispecie.

CAPITOLO V

LA NUOVA LEGGE SUGLI “ECOREATI” N. 68/2015

SOMMARIO: 1.Premessa; 2. Osservazioni sull’impianto generale della legge n. 68 del 2015; 3. Inquinamento ambientale (Art 452-bis c.p.); 3.1 La condotta; 3.2 L’offesa punita; 4. Il reato di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività(art 452-sexies); 5. Il reato di impedimento del controllo(art 452-septies c.p.); 6. Il reato di omessa bonifica (art 452-terdecies c.p.); 7. Le aggravanti(art 452-octies e 452-nonies c.p.); 8. Il ravvedimento operoso (art 452-decies); 9. La parte VI bis del D.Lgs. 152 del 2006; 10. La responsabilità amministrativa degli enti conseguente ai reati ambientali;

1.Premessa

La legge sugli “ecoreati” è stata approvata il 22 maggio del 2015 sull’onda dei dibattiti e delle polemiche scatenate dal prescrizionale esito della vicenda Eternit²⁸⁹ in Cassazione il febbraio dello stesso anno.

Ricordiamo che c’erano, in passato (nel 1991²⁹⁰,1998²⁹¹ e 2007²⁹²), già stati tentativi di inserimento di un titolo appositamente dedicato

²⁸⁹ Vicenda peraltro non conclusa definitivamente. Il procuratore Guariniello ha infatti contestato, nel procedimento *Eternit bis*, nuovi 94 omicidi volontari alla dirigenza Schimideiny. In data 24.7.1015 il gup Federica Bompieri ha sollevato questione di legittimità costituzionale circa la portata dell’art 649 c.p.p. e il perimetro costituzionalmente plausibile da attribuire alla disposizione in parola. L’udienza preliminare è, pertanto, sospesa dopo l’ordinanza che ha qualificato la questione di costituzionalità non manifestamente infondata e si attende la pronuncia il proposito da parte della Consulta.

²⁹⁰ Ci riferiamo al c.d. Progetto Pagliaro, legge delega per la riforma del codice penale, presentato dalla Commissione presieduta dal prof. Antonio Pagliaro il 25 ottobre 1991, con il quale si proponeva l’introduzione dei reati ambientali nel titolo VI c.p., “ distinguendo le fattispecie a tutela dell’ambiente in senso stretto, cioè naturalistico, avente riguardo ai soli equilibri ecologici, da quelle concernenti beni ambientali in senso più lato, che trovavano protezione in norme autonome sul paesaggio, il territorio e così via. Il progetto prevedeva una graduazione della risposta sanzionatoria, a seconda che si trattasse di alterazione dell’ecosistema o di inquinamento ambientale, essendo la prima un’ipotesi delittuosa di pericolo concreto, ed essendo la seconda un’ipotesi contravvenzionale che incrimina il pericolo astratto inserito nel superamento di limiti tabellari o nella mancanza di autorizzazione. Era poi prevista un’aggravante nel caso in cui dall’alterazione dell’ecosistema derivasse un pericolo per la salute pubblica”, cfr. JURISH N., La tutela penale dell’ambiente, su www.penalecontemporaneo.it p. 85

²⁹¹ Disegno di legge governativo presentato dalla Commissione Ecomafia (e dal prof. ADELMO MANNA) sull’introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente

²⁹² Disegno di legge delega approvato il 24 aprile 2007 dal Consiglio dei ministri

all'ambiente nel codice penale, tentativi però poi sfumati anche per le avversioni di chi, in Parlamento, riteneva che una legge in tal senso avesse potuto scoraggiare gli imprenditori e paralizzare l'economia italiana.

L'esigenza di una norma che assicurasse una reale e deterrente tutela penale fu avvertita ancor di più dopo che, con il D.lgs 121/2011, il legislatore attuò (*rectius* iniziò a dare attuazione al)la direttiva 2008/99/CE. Quest'ultima imponeva agli stati membri la criminalizzazione di nove gruppi di condotte che risultassero tali da provocare o poter provocare il “decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora”. L'attuazione parziale attraverso il D.lgs 121 del 2011 necessitava di un seguito, di un completamento. Nel maggio del 2015 esso c'è stato.

La novità più vistosa della nuova legge consiste nell'aver introdotto nel codice penale un titolo dedicato alla tutela del bene giuridico ambiente :il titolo VI *bis*(Dei delitti contro l'ambiente).

Il titolo contiene nuove incriminazioni, accompagnate a pene piuttosto elevate, per chi danneggia, inquina, altera l'ambiente. Gli articoli introdotti nel codice penale sono dodici e vanno dal 452 *bis* al 452 *terdecies*, c.p..

I nuovi delitti sono cinque: l'inquinamento ambientale (art 452-*bis* c.p.),il disastro ambientale (art 452-*quater* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività(452-*sexies* c.p.), impedimento del controllo(452-*septies* c.p.), omessa bonifica(452-*terdecies* c.p.).

E' inoltre fondamentale ricordare che il Legislatore del 2015 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa

degli enti, inserendo nell'art 25 *undecies* del D.lgs 231/2001, al tema dedicato, anche i “nuovi “ delitti ambientali .

Mentre nel capitolo precedente abbiamo analizzato nel dettaglio il delitto di disastro ambientale di cui all'art 452-*quater* c.p., ci riserviamo in questa sede di inquadrare le nuove fattispecie delittuose e mettere in rilievo i punti più innovativi e critici, senza la pretesa di esaurire i rilievi cui la novella si presterebbe.

2. Osservazioni sull'impianto generale della legge n. 68 del 2015

Per quanto si debba riconoscere che il proliferare di critiche nei confronti della legge 68/2015 sia giustificato da un approccio lessicale e sistematico al tema dei cosiddetti *ecoreati* tutt'altro che irreprensibile²⁹³, occorre dire che rispetto all'assenza di una specifica disciplina in materia si è fatto di certo un passo avanti. L'idea che ha animato il Legislatore, salvo una sua realizzazione gravata da ragguardevoli carenze tecniche, è quella di offrire una sequenza di disposizioni in cui fossero chiari condotte ed evento sanzionati. Trattandosi di intervento legislativo di nuovo conio su una materia ingolfata da farciture lessicali di provenienza scientifica, si è proceduto alla redazione di un complesso di disposizioni a contenuto definitorio. Ciò per consentire all'interprete di navigare a vista nel *mare magnum* di osservazioni provenienti da consulenti tecnici esperti in scienze ecologiche. Non di meno, sarà inevitabile ricorrere all'ausilio di chi ha piena padronanza di questi strumenti tecnici per applicare ai casi specifici sottoposti a vaglio giudiziario le situazioni concrete che andranno valutate ai fini della loro riconducibilità alle

²⁹³ cfr., tra tutti, T.PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto che non aiuta l'ambiente*, in Guida al Diritto n. 32 del 01.08.2015, pg. 1-3 della rivista on line

norme incriminatrici. Una prima osservazione va rivolta alla progressione repressiva racchiusa nel complesso rappresentato dagli artt. 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater* c.p.. E' evidente, infatti, come, a prescindere dalle palesi asimmetrie lessicali e definitorie, il Legislatore intendesse reprimere con l'art. 452-*bis* c.p. gli interventi sull'ambiente che non assurgessero, per le proprie proporzioni, alla dimensione di disastro. Inoltre, ritenendo connaturata alla definizione di disastro di cui all'art. 452-*quater* n. 3 c.p. la produzione di eventi lesivi del bene della vita o dell'incolumità personale di un numero non troppo circoscritto di persone, il Legislatore ha inteso abbinare alla sola norma incriminatrice di cui all'art. 452-*bis* c.p. l'ulteriore regime sanzionatorio descritto dall'art. 452-*ter* c.p. e apprestato per punire i casi di lesione o morti non volute ma conseguenti a fatti di inquinamento ambientale. Nella logica della progressione repressiva si inserisce la scelta di applicare l'art. 586 c.p. ai casi nei quali morti o lesioni siano conseguenza della fattispecie di cui all'art. 452-*quater* c.p.. Nello sforzo di dare un equilibrio alla piramide punitiva racchiusa nel complesso normativo di cui agli artt. 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater* c.p. si può proporre questo sintetico condensato ermeneutico. L'ipotesi di cui all'art. 452-*bis* c.p. reprime "una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili" di acqua, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Poiché l'espressione ecosistema ricorre anche nell'art. 452-*quater* n. 1 e 2 c.p., laddove se ne punisce l'alterazione dell'equilibrio, ma solo nell'eventualità in cui tale alterazione sia irreversibile o sia reversibile solo a costo di oneri gravosissimi e di provvedimenti amministrativi straordinari, si deve desumere che la compromissione o il deterioramento di cui all'art. 452-*bis* c.p. non raggiungano gli effetti lesivi lessicalmente

racchiusi nel novero delle “alterazioni” così come descritte dall’art. 452-*quater* c.p.. Il richiamo a segmenti di un ecosistema come possono essere acqua, aria, parti di suolo o sottosuolo, frammenti della biodiversità integrati da componenti della produzione agricola ovvero da flora o fauna spontaneamente innervante il territorio è espressione di uno sforzo definitorio tendente a racchiudere nell’art. 452-*bis* c.p. ogni *vulnus* all’ambiente che ne colpisca una parte, ma senza sconvolgere l’intero assetto che ha dato specificità ad una zona. Sono, d’altronde, perfettamente comprensibili i rilievi secondo cui l’ampiezza lessicale di un termine come “biodiversità” non possa racchiudersi entro un confine che voglia essere più circoscritto di quello raggiunto dall’evento sotteso alle fattispecie di cui all’art. 452-*quater* n. 1 e 2 c.p.²⁹⁴ . Tuttavia, è questo l’intento del Legislatore il quale, però, nel tentativo di sottrarsi a censure di incostituzionalità per difetto di determinatezza, ha finito per abusare dei termini di derivazione scientifica giungendo ad una progressione repressiva che si può immaginare attraverso l’interpretazione logico-sistematica, ma che appare laboriosa e incerta attraverso l’interpretazione testuale. Si è già spiegato in precedenza il senso della disposizione di cui all’art. 452-*ter* c.p.. Esso funge da ulteriore indice di come l’evento-disastro, con il suo naturale portato di conseguenze lesive per l’essere umano, sia stato relegato dal Legislatore entro la fattispecie di cui all’art. 452-*quater* c.p., la quale, anche nella precedente ed eccentrica norma di cui all’art. 452-*ter* c.p., trova un efficace indizio interpretativo.

Con il 452-*quinquies* c.p. si è voluto prefigurare un presidio repressivo per i fatti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. commessi per colpa. Con un curioso e inedito espediente sistematico si è prevista

²⁹⁴ PADOVANI T, op.ult.cit. p.1

un'attenuante per il caso di mero pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale conseguente a condotte colpose (art. 452*quinquies*, secondo comma, c.p.). Da ciò si desume come le condotte colpose di cui all'art. 452-*quinquies* primo comma c.p., dovranno necessariamente aver integrato l'evento lesivo.

Con l'art. 452-*sexies* c.p. si è inteso reprimere il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività. Al secondo e al terzo comma della medesima disposizione si è inteso prefigurare un incremento sanzionatorio nel caso in cui la condotta racchiusa nel primo abbia comportato eventi tipici di "inquinamento ambientale" e (3 comma) nel caso in cui tutto ciò abbia innescato un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

L'art. 452 *septies* c.p. ha precostituito una fattispecie di "Impedimento del controllo" tendente a reprimere ogni condotta ostativa delle ordinaria attività di vigilanza ambientale e di controllo su sicurezza e igiene del lavoro. La disposizione mostra in tal modo come il Legislatore abbia avuto l'obiettivo di apprestare una specifica tutela penale non solo dell'ambiente *tout court*, ma anche dell'ambiente di lavoro.

Con l'art. 452*octies* c.p. si è inteso aumentare la risposta repressiva per i reati associativi semplici e di stampo mafioso orientati a sviluppare i propri effetti perniciosi in materia ambientale. Tra l'altro, le sanzioni prevedono incrementi ulteriori nel caso in cui dell'associazione facciano parte "pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

L'art. 452 *nonies* c.p. prevede una sorta di aggravante teleologica ambientale, costruita sul modello di cui all'art. 61, n. 2, c.p.. Con essa si aggrava la risposta sanzionatoria nel caso in cui il reato sia stato commesso allo scopo di commettere un o più delitti contro l'ambiente

ovvero se una violazione ambientale discenda dal reato di cui ci si è resi autori. Il Legislatore ha poi apprestato una serie di disposizioni attraverso le quali ha inteso allestire un sistema premiale per le condotte di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi oggetto della previa aggressione ambientale.(artt. 452*decies* e 452*duodecies* c.p.).

Con l'art. 452 *undecies* c.p. si è prevista la confisca obbligatoria “delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estraneo al reato”. La confisca non trova applicazione “nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi ²⁹⁵. Si comprende come il Legislatore abbia di mira attività imprenditoriali sconfiniate nell’illecito penale, ma corredate *ex post* dallo spirito di ridare all’ambiente la propria natura primigenia, anche allo scopo di poter pagare una dazio giudiziario contenuto e poi ripartire, non perdendo la propria attrezzatura d’impresa (a rischio di confisca *ex art. 452-undecies*, prima comma, c.p.). D’altra parte, il sistema ribadisce il proprio favore nei confronti del recupero ambientale e la propria riprovazione per condotte omissive su tale versante, punendo l’Omessa bonifica *ex art. 452terdecies* c.p.. L’idea di allestire un impianto rigoroso sul piano repressivo, ma capace di misure premiali al cospetto di ogni condotto ripristinatoria si coglie anche nel sistema delle prescrizioni di cui all’art. 318*ter* introdotto nel D. lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. Quivi si ripercorre lo schema già allestito dal D.lgs. n. 758/1994 in materia di contravvenzioni alle disposizioni sulla sicurezza e igiene sul lavoro. La norma è caratterizzata dall’attribuzione all’organo di vigilanza di un potere discrezionale particolarmente ampio. Infatti, l’art. 318*bis*,

²⁹⁵ cfr. Art. 452*undecies*, ultimo comma, c.p

anch'esso appena introdotto nel D.lgs. n. 152/2006, prevede che possano essere emanate prescrizioni idonee, in caso di corretta esecuzione, a innescare un percorso estintivo del reato, nell'eventualità in cui si sia al cospetto di "ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette"²⁹⁶. Sarà l'organo accertatore che, in base al proprio insindacabile apprezzamento amministrativo²⁹⁷) riterrà le contravvenzioni *sub judice* abbinabili alle prescrizioni dotate di effetto sanante. La norma non restringe il perimetro di questo vaglio neppure chiarendo se la valutazione propizia sia circoscritta alle sole contravvenzioni punite con l'ammenda, ovvero contempli anche quelle punite con pena alternativa o con l'arresto. La mancanza di previsione specifica, per il *favor rei*, dovrà far propendere per un'applicabilità dell'istituto anche alle contravvenzioni più severamente sanzionabili, purché, a giudizio dell'organo di vigilanza, non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette". Un'ultima osservazione riguarda la sospensione del procedimento in attesa che si svolga l'accertamento in parola. Alla sospensione del procedimento è naturalmente abbinata la sospensione del corso della prescrizione. Ancora una volta il Legislatore offre *ponti d'oro* a chi si renda autore di condotte espressive di un percorso di riabilitazione, ma si premunisce per l'eventualità che il tutto sia solo un espediente finalizzato a ritardare la celebrazione del giudizio, al fine di ottenere l'effetto estintivo rappresentato dalla prescrizione.

²⁹⁶ art. 318*bis* D.Lgs. 152/2006

²⁹⁷ PADOVANI T., op.ult.cit. p 3

3. Inquinamento ambientale (Art 452-bis c.p.)

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La fattispecie, qualificabile come un reato di evento, risulta svincolata dagli schemi classici utilizzati in materia ambientale, i quali, per anticipare la tutela del bene, erano per lo più strutturati come reati di pericolo (astratto o concreto) e di mera condotta, integrati dal superamento delle soglie tabellari, dall'assenza di provvedimenti autorizzatori o dalla mancata collaborazione con l'autorità amministrativa²⁹⁸.

E' certo che nel caso in cui si produca il danno ambientale (inteso come compromissione e deterioramento estesi e misurabili dei beni di cui ai punti 1) e 2) dell'art 452-bis c.p.) si contesterà la fattispecie di nuovo conio per il principio di assorbimento, essa infatti potrebbe racchiudere al suo interno l'integrazione della corrispondente contravvenzione, ma si prevede che le procure, preoccupate per la difficile dimostrazione dell'evento procederanno ad affiancare alla stessa, nei capi di accusa, i

²⁹⁸ Sul punto cfr. SIRACUSA, La tutela penale dell'ambiente, cit., p.87 ss

reati contravvenzionali contenuti nel D. lgs. 152/2006(es artt. 137,279 etc).

3.1 La condotta

La condotta è, nel testo definitivo, descritta così: “chiunque abusivamente cagiona ..”.

Il Senato ha colto i rilievi critici della dottrina²⁹⁹,relativamente al testo che prima si riferiva alla “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”.

Questa articolata locuzione è stata sostituita dall’avverbio “abusivamente” che, oggi, consente di punire i fenomeni di compromissione/deterioramento ambientale anche se non commesse per violazione di norme “specificamente poste a tutela dell’ambiente”, ma anche di norme che tutelano interessi altri rispetto al bene in questione, ma allo stesso correlate(es. salute o pubblica incolumità).

Autorevole dottrina³⁰⁰ sottolinea la ragionevolezza di questo cambio di rotta, nel senso che, se da una parte si allargano le norme presupposto del reato, dall’altra si prevede la consumazione dello stesso in un momento successivo, quello del danno “significativo e misurabile”.

²⁹⁹ RUGA RIVA, “Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera” su www.penalecontemporaneo.it,p2 segg. Critica nello stesso senso è A. L. VERGINE, *La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, p. 457 e ss.

³⁰⁰ SIRACUSA,op.cit,p.9

A prima vista l'avverbio "abusivamente" è stato duramente criticato³⁰¹, sarebbe una scorciatoia, un'uscita di emergenza per evitare conseguenze sanzionatorie nel caso in cui, come nel caso Ilva, l'inquinamento sia cagionato da emissioni consentite. Ciò che è abusivo si suppone essere stato effettuato in assenza di un provvedimento autorizzatorio.

In realtà, come la Cassazione ha più volte rilevato, "si deve ritenere che, con l'avverbio "abusivamente", non ci si limiti a sancire la punibilità delle condotte tenute *sine titulo*, ma anche a sanzionare quelle abbinate ad autorizzazioni scadute, illegittime, non calibrate con l'attività che si è posta in essere, ovvero allorquando si sono violati i limiti e le prescrizioni delle autorizzazioni stesse. In sintesi, saranno abusivi i comportamenti del tutto avulsi da autorizzazioni preventivamente richieste e ottenute che andranno a omologarsi ai comportamenti di chi non si è mai dotato di autorizzazioni"³⁰².

La norma, a parere di chi scrive, non sembrerebbe ledere i principi di riserva di legge e corollari.

3.2 L'offesa punita

L'evento del reato è descritto attraverso il riferimento ad una "compromissione" o al "deterioramento" (delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.)

Ma qual è il *discrimen* tra i due concetti?

³⁰¹ AMENDOLA, "Reati contro l'ambiente: le novità in atto ed eventuali. chi inquina non paga ?" in lexambiente.com

³⁰² Cfr capitolo V, p.3.2, e nello stesso senso SIRACUSA, op.cit.

Dal punto di vista lessicale i due termini sono sovrapponibili, nel senso che una “compromissione” presuppone minori lesioni del bene, che nel venir compromesso irreversibilmente si deteriora. La diversità starebbe nella proiezione dinamica degli effetti ³⁰³.

A livello normativo, i due concetti si collocano l’uno con l’altro in un rapporto diverso: il deterioramento è inteso come uno dei modi che conducono alla “compromissione”. Questa relazione è dedotta anche dal testo della Legge istitutiva del Ministero dell’ambiente (la L.349 del 1986) che all’art 18, facendo riferimento al danno ambientale lo definisce come *“qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte”*.

Non è possibile risolvere definitivamente la questione, dunque, nell’incertezza che nonostante la disgiunzione “o” ci troviamo davanti ad un’endiadi, riteniamo i due termini contigui e tendenzialmente sovrapponibili. ³⁰⁴

Quanto ai connotati di tale eventi, essi devono risultare “significativi” e “misurabili” (locuzione che sostituisce l’attributo “rilevante” del testo originario) ³⁰⁵.

³⁰³ Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015 fa riferimento a :” *Nella seduta n. 8 del 10 dicembre 2013 della Commissione II della Camera dei Deputati si è proposto (cfr. audizione C. BERNASCONI) di considerare il deterioramento come un’alterazione dell’ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, differenziandolo dalla compromissione consistente in un’alterazione reversibile solo attraverso un’attività umana di bonifica o di ripristino.*”

³⁰⁴ ibidem

³⁰⁵ Tacciato di indeterminazione, benché la sentenza della C.cost.sent 247 /1989” *ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all’impiego della nozione “misura rilevante”, sulla base del rilievo che (in quella fattispecie) la misura rilevante non integrava uno degli elementi costitutivi del reato ma soltanto un “filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l’intervento punitivo è ritenuto opportuno”, dovendosi pertanto la predetta misura rilevante piuttosto assimilare alla figura della condizione obiettiva di punibilità; ed osservando ancora che nella fattispecie in esame “la*

Ebbene, se la sostituzione del concetto di “rilevanza” con quello di “significatività” è poco innovativa, lo è senz’altro l’inserimento del riferimento alla “misurabilità”.

Ciò, perché dovrà essere condotta, ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art 452-*bis* c.p., una verifica *ex post* circa l’alterazione ambientale, in termini scientifici, che richiamano anche (indirettamente) il superamento di limiti soglia. Questi ultimi, in assenza di strumenti migliori, risulteranno essere per il giudice i parametri da seguire per rilevare il danno presente e futuro dell’ecosistema.³⁰⁶

Attenzione però, perché, per evitare che si ritorni a un reato di pericolo astratto, incentrato sul mero superamento dei limiti soglia, sarà necessario anche l’accertamento della significatività della compromissione.

S’è sottolineato come, il riferimento alla “significatività/misurabilità”, rappresenti la scelta, per il Legislatore, di aderire in questa sede a una concezione di “*ecocentrismo moderato*”(“ in cui questo rileva come bene materialmente consumabile, composto da una pluralità di corpi recettori, a loro volta identificabili sul piano naturalistico”³⁰⁷). Il carattere ecocentrico della disposizione è, oltre a ciò, evincibile dal fatto che, se messa a confronto con il disastro ambientale di cui all’art 452-*quater* c.p., essa difetta di qualsivoglia riferimento alla pubblica incolumità(che invece si incontra al punto 3) della fattispecie da ultimo richiamata).³⁰⁸

Analizzati gli eventi rilevanti ex art 452-*bis* c.p., veniamo ora all’oggetto dell’alterazione.

'misura rilevante' non può ragionevolmente far parte dell'oggetto del dolo”“(massimario)

³⁰⁶ SIRACUSA, op.cit.

³⁰⁷ *ibidem*

³⁰⁸ RUGA RIVA, op.cit., p.4

La norma fa riferimento alle acque, all'aria, a porzioni estese di suolo o di sottosuolo al punto 1) e all'ecosistema, biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

I beni tutelati sono descritti in termini alternativi, dunque non sarà necessaria l'aggressione congiunta degli stessi, essendo sufficiente la compromissione/deterioramento anche solo di uno di questi.

Perplessità ed incertezze suscita il riferimento a beni indeterminati come l' "ecosistema" e la "biodiversità".

Benché l'ecosistema sia richiamato in Costituzione all'art 117 lett. s), non si individua una nozione definitoria dello stesso, si farà dunque riferimento alla comune accezione³⁰⁹ che lo identifica quale "l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"³¹⁰. Ragionevolmente la norma non fa riferimento all'ecosistema in senso lato e onnicomprensivo ma ad *un* ecosistema.

Quanto alla "biodiversità", rappresenta anch'essa una categoria ampia e generica, comprendente "l'intera variabilità biologica, di geni, specie, nicchie ecologiche ed ecosistemi"³¹¹, sicché mal si presta ad assumere la veste di "referente materiale di un evento tipico"³¹². Per gli stessi motivi si critica, forse con eccessivo rigore, il riferimento normativo alla "flora" ed alla "fauna"³¹³.

³⁰⁹ Cfr. Allegato 1 del D.p.c.m. 27.12.1988

³¹⁰ Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

³¹¹ L'espressione è di PADOVANI, "Legge sugli ecocreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente" su *Guida al Diritto, Ambiente e territorio*, 1.8.2015

³¹² Ibidem

³¹³ PADOVANI, op.cit. ritiene esse si riferiscano all'"intero orbe terraqueo".

Per l'aggravante si rimanda al commento effettuato nel capitolo precedente rispetto al disastro ambientale, essendo, anche qui, la pena aumentata laddove l'offesa sia rivolta a bene meritevoli di tutela "rafforzata".

4. Il reato di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività(art 452-sexies)³¹⁴

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

La disposizione, che si apre con la clausola di riserva, incrimina una pluralità di condotte alternative: chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce,

³¹⁴ SIRACUSA, op. ult. cit p 28; Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015; MASTRONARDI V., "Prime riflessioni sulla L. 68/2015), p.ed. Key; RAMACCI, Ambiente in genere. Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n.68,p

abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività³¹⁵. Occorre sottolineare come la norma, al pari del disastro e dell'inquinamento ambientali, faccia ricorso, quanto alla modalità di condotta, all'avverbio "abusivamente". Ciò implica che la rilevanza penale di tali attività è limitata a "condotte non giuridicamente giustificate, perché non regolarmente autorizzate, o perché non illecite alla stregua di altre disposizioni dell'ordinamento"³¹⁶.

Incomprensibile appare l'inserimento affiancato alla condotta di "disfarsi" dell'avverbio "illegittimamente". Esso appare pleonastico a fronte di una condotta che si suppone essere già abusiva, motivo per cui è stato considerato una "svista" del legislatore.³¹⁷

L'art 452-*sexies* c.p. non è stato esente da critiche. Le più diffuse concernono l'aggravante (di pericolo), l'oggetto della condotta ed il coordinamento della norma in questione con l'art 260 comma 4 del D.lgs 152/2006 e l'art 3 della L.1982 n.704.

Siamo al cospetto, occorre ricordarlo, di una fattispecie di pericolo concreto, che punisce delle condotte considerate pericolose a prescindere dal fatto che esse abbiano prodotto un danno. Ciò che lascia perplessi è l'introduzione di una circostanza aggravante che preveda l'aumento della pena nel caso in cui tali condotte, pericolose in sé, cagionino a loro volta pericolo per l'ambiente (come descritto dai punti 1) e 2) dell'art 452-*bis* dedicato all'inquinamento ambientale) o per la pubblica incolumità e salute umana. Secondo autorevole dottrina³¹⁸ la *ratio* è individuabile nell'approfondimento dell'offesa prodotta dalla condotta che, nelle ipotesi aggravate, arriva a minacciare beni primari come ambiente e

³¹⁵ Per un approfondimento sul traffico di rifiuti radioattivi vedi SATTA A, *Disastro ambientale e rifiuti radioattivi*, Edizioni scientifiche italiane, 2008

³¹⁶ Così SIRACUSA, op.ult.cit.

³¹⁷ Ibidem

³¹⁸ SIRACUSA, op.ult.cit.

vita/incolumità delle persone, rispetto alla fattispecie semplice che delinea una situazione di pericolo astratto e generico.³¹⁹

Quanto all'oggetto materiale del reato, il materiale ad alta radioattività, è stata rilevata l'oscurità della stessa locuzione "alta radioattività" in quanto, sebbene richiamata dall'art 260 del D.lgs 152/2006 ed in alcune disposizioni sul trasporto di materiale pericoloso, essa si trova in questi casi riferita ai rifiuti.

Per rifiuti ad "alta radioattività" o ad "alta attività" si intendono quelli provenienti da impianti nucleari. Attesa la mancanza di una definizione di materiale ad alta radioattività, e constatata l'equiparazione tra "radioattività" e "attività", quanto meno in materia di rifiuti, si potrà prendere come riferimento la definizione di materiale ad "alta attività", che all'art 2 del D.lgs 52 del 2007, stabilisce che per "sorgente ad alta attività" si intende la sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività, al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato, è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al decreto"³²⁰.

La norma fa riferimento, quanto all'oggetto materiale della condotta, al materiale radioattivo, non ai rifiuti. Tuttavia, attraverso l'inclusione di condotte quali l'abbandonare o il disfarsi, si fa implicito riferimento al rifiuto(esso è infatti definito dall'art 183 comma 1 lett. a) t.u.a. come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi). Queste ultime condotte potrebbero provocare problemi di coordinamento con l'art 260 del D.lgs 152/2006 (attività per il traffico illecito di rifiuti) in cui al comma 2 viene sanzionata con la reclusione da tre a otto anni, la forma aggravata di

³¹⁹ Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

³²⁰ RAMACCI,op.cit.

gestione abusiva, in forma organizzata e continuativa di ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività. Considerata la clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), si presume che troverà applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti(cioè si tratti di rifiuti radioattivi, ingenti, e gestiti illecitamente in modo continuativo e organizzato), la fattispecie più grave regolata dal testo unico ambientale.

Altro questione rilevante è quella relativa al rapporto dell’art 452-*sexies* c.p. con l’art. 3 della L. 7 agosto 1982, n. 704 che punisce “chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno”.

Forse sarebbe stato opportuno, una volta inserito il traffico e abbandono di materiale radioattivo nel codice penale, abrogare la vecchia norma, in quanto una sovrapposizione potrebbe prefigurarsi quanto alla circostanza aggravata di pericolo per la pubblica incolumità.³²¹

I dubbi applicativi potranno, ad ogni modo, essere aggirati, intendendo il riferimento a “materiale ad alta radioattività” come elemento specializzante rispetto al più generico “materiale nucleare” richiamato dalla legge 704/1982.

³²¹ Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

5. Il reato di impedimento del controllo(art 452-septies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La fattispecie introdotta all'art 452-septies c.p. non si caratterizza per grande innovatività. Essa era infatti prevista, seppur con ambito applicativo ridotto e con veste sanzionatoria contravvenzionale, all'art. 137 comma 8 del D. lgs. 152 del 2006. Quest'ultima disposizione, collocata nella parte III del c.d. Testo unico ambientale, quella dedicata alla tutela penale dell'acqua, punisce il titolare dello scarico che non consente ai soggetti addetti ai controlli ex art 101 comma 3 e 4 D.lgs 152/2006 l'accesso all'insediamento, “se il fatto non costituisce più grave reato”. La norma è applicabile rispetto ai casi di impedimento dei soli controlli di cui all' art 101 commi 3 e 4 del D.lgs 152 del 2006 : i controlli sugli scarichi ai fini del campionamento e le attività ispettive “necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”.

La fattispecie contravvenzionale prevede la pena dell'arresto (non alternativo all'ammenda) fino a 2 anni.

La clausola di riserva con cui esordisce il testo dell'art 137 comma 8,D.lgs 152/2006 fa salva l'applicazione di reati più gravi come la resistenza o la violenza a pubblico ufficiale(cioè l'incaricato dei

controlli), per l'integrazione delle quali saranno però richiesti elementi ulteriori.³²²

Il delitto introdotto dalla novella prevede un trattamento sanzionatorio leggermente più aspro: reclusione fino a tre anni.

Le condotte rilevanti sono più numerose: diniego d'accesso, predisposizione di ostacoli, mutamento artificioso dello stato dei luoghi, che causino un impedimento del controllo ma anche un semplice intralcio o l'elusione dello stesso o la compromissione degli esiti della verifica.³²³

Il nuovo delitto, oltre che ai controlli ambientali, si riferisce anche a quelli sulla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro. Le attività di accertamento richiamate non sono quindi solo quelle descritte dal D.lgs 152/2006, peraltro non specificate, ma anche quelle del D.lgs 81/2008, della L.689/81 e degli artt 55 e 354 c.p.p. .

Dubbi di determinatezza riguardano il termine "luoghi" richiamato dalla norma. Presumibilmente per risolverli si guarderà all'ambito di applicazione dei controlli regolati dalle richiamate normative di settore.

6. Il reato di omessa bonifica (art 452-terdecies c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità

³²² Per un commento più approfondito sull'art 137 co 8 vedi PELISSERO, *I reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, Milano, p.166 segg.

³²³ La dottrina ha messo in evidenza che l'allargamento delle condotte rilevanti consente svariate applicazioni della norma, in questo senso RAMACCI, *Ambiente in genere. Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della l. 22 maggio 2015 n 68* su *lexambiente.com*: "la predisposizione di bypass degli scarichi, il sottrarre alla vista una massiccia diluizione degli stessi, la mirata riduzione di un'attività di un impianto, l'occultamento di specifiche attività incidenti sul carico inquinante di un determinato processo produttivo e, finanche, il rifiuto della doverosa e necessaria collaborazione che determini le conseguenze descritte dalla norma in esame".

pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.0000.”

Il reato in questione integra, non sostituisce l'art 257 del D.lgs 152/2006 (rubricato “Bonifica dei siti”).

Entrambe le fattispecie vengono introdotte mediante una clausola di riserva –“salva l'applicazione di fattispecie più gravi”(introdotta per l'art 257 dalla Legge 68/2015)-.

L'art 257 del c.d. T.U.A. si rivolge al soggetto “inquinatore”: nel caso in cui questo, dopo aver cagionato l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti³²⁴ verrà punito con la pena alternativa di arresto o ammenda(applicate congiuntamente nel caso in cui l'inquinamento derivi da impiego di sostanze pericolose).

La nuova fattispecie introdotta dalla novella, invece, costituisce un reato comune, e non si rivolge soltanto all'inquinatore, ma a qualsiasi soggetto, anche a chi, per esempio, non responsabile dell'inquinamento, si impegni contrattualmente a bonificarlo e risulti in seguito inadempiente. Quest'ultimo soggetto, dopo un accertamento del giudice civile e successivo ulteriore inadempimento, potrebbe, così facendo, determinare l'integrazione della norma in esame.³²⁵

Il perimetro del 452-terdecies c.p. è più ampio di quello di cui all' art 257,D.lgs 152/2007 : oltre alla già segnalata appartenenza al genere dei reati comuni, la “causa” della bonifica è, nel reato contenuto nel T.U.A.,

³²⁴ La bonifica assume la veste giuridica di causa di non punibilità. Per un approfondimento sulle cause di non punibilità vedi VASSALLI G., Cause di non punibilità, in Enc. Giur., VI, Milano, 1960, p 20 ss.

³²⁵ Esempio in VANETTI,“Ecoreati/2:responsabilità penali per i soggetti terzi che accettano di bonificare”,12 giugno 2015 in quotidianocondominio.ilsole24ore.com

il progetto di bonifica ratificato dall'ente competente. Presupposti del reato di cui alla nuova norma sono, invece, anche la legge o un provvedimento giudiziario.

Oltre a ciò, forti profili di divergenza riguardano la veste sanzionatoria dei due reati: l'uno, l'art 257 t.u.a. punito, nella fattispecie semplice, con arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille a ventiseimila euro, l'altro, il nuovo 452-*terdecies*, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni congiuntamente alla multa da ventimila a ottantamila euro.

È evidente, quindi, come il legislatore, a fronte di episodi quasi interamente sovrapponibili, abbia optato per irrigidire la cornice edittale. Ipotesi che in passato erano oblabili mediante il procedimento speciale *ex art 162 bis* risultano oggi puniti con reclusione congiunta a multa.

7. Le aggravanti(art 452-*octies* e 452-*nonies* c.p.)

Gli artt. 452-*octies* e 452-*nonies* c.p. introdotti della nuova legge prevedono circostanze aggravanti³²⁶.

La prima delle norme richiamate stabilisce che laddove le associazioni di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. siano finalizzate a commettere i reati di cui al titolo VI *bis* o comunque (relativamente all'art 416 *bis* c.p.) all' "acquisizione della gestione o [...]al controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene sono aumentate".

³²⁶ Per un approfondimento sulle circostanze del reato vedi SANTORO A., *Le circostanze del reato*, Torino, 1952

Se questi reati sono commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che svolgono funzioni in materia ambientale le pene sono ulteriormente aumentate.

Dubbi di costituzionalità si intravedono, anche rapportando tale circostanza aggravante a quella discendente per le associazioni destinate a commettere reati ben più gravi (come ad esempio l'omicidio), sul profilo della ragionevolezza e proporzionalità della pena.

Dubbi che potrebbero, come sottolineato dal Massimario della Cassazione³²⁷, essere sciolti guardando all'impatto dei reati ambientali, che rispetto all'omicidio, hanno più "ampia diffusività lesiva".

L'"aggravante ambientale", prevista dall'art 452-*nonies*, prevede una disciplina inusuale. Oltre a prevedere la procedibilità d'ufficio per i delitti ambientali, stabilisce che "quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo."

Qui il Legislatore, riferendosi a reati altri rispetto a quelli associativi richiamati dalla disposizione precedente, aggrava la pena degli stessi nel caso in cui siano commessi con lo scopo di eseguire uno o più reati ambientali (a prescindere dalla loro collocazione topografica). Qualora si abbia di mira la commissione di un delitto, la sanzione irrogata è superiore da un terzo alla metà, se invece si voglia eseguire un fatto

³²⁷ Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

previsto come reato non delittuoso (contravvenzione o anche un illecito amministrativo), la pena è inasprita di un terzo.

La norma in esame pare riprodurre, in forma speciale, l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 2 c.p. Questa prevede l'aggravamento di pena di un terzo quando un reato è commesso "per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità per un altro reato".

La sovrapposizione riguarderebbe la prima finalità tra quelle elencate all'art 61 n.2 c.p., non le altre. Per cui ci si è chiesti quale sia il motivo che abbia spinto il legislatore a prevedere un aumento di pena più elevato a fronte di condotte (di reato) finalizzate a commettere un reato rispetto a quelle volte ad occultarne uno già commesso.

Occorrerà, inoltre, che la giurisprudenza chiarisca in che rapporti siano il reato finalizzato a commettere l'illecito amministrativo e l'illecito amministrativo stesso, stante la mancata specificazione dell'operatività del principio di assorbimento o del regime di concorso formale di reati.³²⁸

8. Il ravvedimento operoso (art 452-*decies*)

L'art 452-*decies* prevede l'introduzione, in materia di reati ambientali, del ravvedimento operoso. Ciò significa che le pene (previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) saranno diminuite dalla metà ai due terzi nel caso in cui

³²⁸ Così Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata il 29 maggio 2015

l'inquinatore si adoperi affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero svolga "concretamente", prima dell'apertura del dibattimento, congiuntamente opere di messa in sicurezza e di bonifica e laddove possibile ripristini lo stato dei luoghi. La pena sarà invece diminuita da un terzo alla metà nel caso in cui il soggetto "aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti". L'approvazione di tale norma è stata dibattuta³²⁹: non è mancato chi, come il ministro della giustizia Orlando, ha ritenuto tale scelta inopportuna, in quanto costituirebbe un beneficio premiale troppo benevolo, peraltro contraddittorio con l'inasprimento sanzionatorio.

Ad ogni modo il Legislatore pare abbia voluto sacrificare le esigenze repressive per rinvigorire quelle ripristinatorie³³⁰. Scelta usuale nel settore in questione. Altre voci³³¹ hanno invece criticato l'irrazionalità del testo di legge sul ravvedimento operoso, in quanto i termini concessi per la bonifica dei siti sarebbero irrisori e del tutto insufficienti per portare a completamento dei processi lunghi e intricati che di media richiedono una durata di sette anni. Oltre a ciò si critica la mancata distinzione tra reati colposi e dolosi ai fini dell'applicazione dell'istituto.

³²⁹ AMENDOLA G.F.:Critica la legge 68/2015 e in particolare l'art 452-decies che " prevede un "ravvedimento operoso" talmente benevolo (la solita diminuzione di pena dalla metà a due terzi, che comprende anche l'associazione a delinquere) da costituire, oggettivamente, un incentivo a distruggere l'ambiente " pubblicato su lexambiente.com il 8.5.2015

³³⁰ Si segnalano i dati del Ministero dell'Ambiente : " Calcolando soltanto i 57 Sin, Siti di Interesse Nazionale censiti dal Ministero dell'Ambiente (di cui 18 declassati a Sir, Siti di interesse Regionale nel 2013) la porzione di territorio nazionale gravemente inquinato per cui occorre predisporre urgenti operazioni di bonifica è pari a 155mila ha in terra ferma e 180mila ha di aree marine. Un'area che corrisponde al 3% del territorio nazionale, entro cui vivono, secondo i dati dello stesso Ministero, oltre 5 milioni e mezzo di persone, un cittadino su dieci. Ai Sin(siti di interesse nazionale) si aggiungono poi gli oltre 25.000 Sir censiti dal Mattm, solo 3.011 dei quali bonificati (Fonte: www.riforma.it , "Ecoreati, una riforma annunciata" di VISINTIN ROTIGNI A.

³³¹ Così PANUCCI MARCELLA, direttore generale di Confindustria, su www.ilsole24ore.it sezione politica economica del 23.3.2015

Ad ogni modo si tratta di sgravi di pena che risulteranno presumibilmente ridotti, in sede di bilanciamento con le circostanze aggravanti, per cui il dato letterale (riduzione della pena fino ai due terzi) raramente si realizzerà.

La prima condotta di ravvedimento prescinde da requisiti di carattere soggettivo, essendo sufficiente la sua “volontarietà”. In più non è neanche specificata la necessaria efficacia dell’intervento, per cui è legittimo presumere che lo sconto opererà anche nel caso in cui l’obbiettivo finale non sia realizzato.³³²

Relativamente alle condotte richiamate nella seconda parte della disposizione, invece, richiede che la messa in sicurezza e la bonifica dei luoghi si realizzino concretamente, oltre all’eventuale, laddove sia possibile, realizzazione di un ripristino dello stato dei luoghi originario.

Non è sufficiente, sottolinea l’Ufficio del Massimario della Cassazione, la “messa in sicurezza operativa”, descritta dall’art 240, comma 1 lett. n, come “l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione”, ma è necessaria, come risulta dal riferimento alla “concretezza”, una bonifica completa.

Il riferimento testuale al momento che precede la apertura del “dibattimento” per la concessione della sospensione e della facoltà di giovare dell’attenuante di pena, sembrerebbe precludere l’operatività della stessa al soggetto che si sottoponga a rito alternativo. La ratio deflattiva e velocizzante agli stessi sottesa mal si concilierebbe con i termini (di *max* 3 anni) previsti dall’art 452-*decies* c.p.. Nonostante le perplessità, non è escluso che la giurisprudenza trovi una soluzione per

³³² SIRACUSA, op.cit.

allargare la portata applicativa del ravvedimento operoso, anche perché, come ricordato, difficilmente si perderà di vista la finalità ripristinatoria del diritto penale dell'ambiente.

Nel complesso possiamo dire che la norma assomma al suo interno condotte molto simili al ravvedimento operoso previsto dalla parte generale del codice penale, condotte riparatorie e condotte di collaborazione processuale.

Queste ultime giustificano lo sconto di pena non tanto per l'inferiore disvalore che le caratterizza, quanto per il sostegno dalle stesse prestato all'attività investigativa degli organi inquirenti.³³³

Il comma due stabilisce che nel caso in cui il giudice, su richiesta dell'imputato, sospende il procedimento (per un periodo non superiore a 2 anni e prorogabile per un solo anno) per consentire l'esecuzione delle attività sopra menzionate, il termine di prescrizione è sospeso.

Secondo autorevole dottrina³³⁴, l'accertamento che il giudice è chiamato a svolgere circa la possibilità di concedere la sospensione del procedimento deve essere condotto con modalità rigorose e senza perdere di vista la possibilità che detta sospensione procedimentale possa avere ripercussioni negative sull'istruzione dibattimentale o essere usata in modo distorto.

9. La parte VI *bis* del D.Lgs. 152 del 2006

Dopo la parte sesta del decreto legislativo 152 del 2006 è stata aggiunta la parte VI *bis* (artt. 318 *bis*-318 *octies*) riguardante una nuova modalità di estinzione degli illeciti ambientali contravvenzionali.

³³³ SIRACUSA, op.ult.cit.

³³⁴ RAMACCI, op.ult.cit.

Il titolo intitolato “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali” in realtà riguarda solo questi ultimi, si fa infatti riferimento, nel comma 1 dell’art 318 *bis*, ai reati contravvenzionali (tuttalpiù assorbenti illeciti amministrativi).

Il legislatore ha introdotto un istituto, quello della prescrizione, molto simile a quello vigente in materia di diritto penale del lavoro, disciplinato dagli artt.20 e ss. del d.lgs. 758/94, richiamati dall’art 301 del d.lgs. 81/2008 per contravvenzioni sanzionate con la pena alternativa di arresto o ammenda o con la sola ammenda. Qui si dispone che gli organi di vigilanza (solitamente le ASL), una volta constatata la violazione, “prescrivono” una specifica condotta riparatoria da tenere e assegnano un termine (non superiore a 6 mesi) per ottemperare a detta prescrizione. Durante i sei mesi il procedimento penale resta sospeso. Una volta verificato l’adempimento, l’organo di vigilanza invita il contravventore a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista dal reato entro 30 giorni. Con il pagamento il reato si estingue.

Ebbene, la recente approvazione della legge sugli ecoreati, dopo la prima parte dedicata all’inserimento nel codice penale di un titolo dedicato ai delitti ambientali, con pene elevate e termini di prescrizione raddoppiati, dedica alcune disposizioni alla disciplina depenalizzante i reati contravvenzionali ambientali.

La dottrina ha rilevato come, se la prima parte della legge sopra richiamata sembra voler sinceramente attuare le linee guida contenute dalla direttiva 2008/99/CE, contraddittoriamente, la seconda smentisce la volontà di reprimere penalmente - come richiesto dalle istituzioni

europee- gli illeciti ambientali, prevedendo la depenalizzazione di circa l'80% degli stessi ³³⁵.

Per la verità, il procedimento *de quo*, richiede per la sua attuazione, l'assenza di danno e pericolo concreto per l'ambiente, altrimenti non avrà luogo³³⁶ e si procederà a seconda dei casi ex artt. 162, 162 *bis* o secondo il procedimento ordinario.

Il procedimento è avviato dall'autorità di vigilanza (o *ex art* 318 *quinquies* dal Pubblico Ministero che riferisce all'autorità di vigilanza),che, durante lo svolgimento dei controlli, ravvisa una qualunque contravvenzione ambientale avente le caratteristiche descritte dal 318 *bis*. A questo punto, l'autorità stessa o la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore "un'apposita prescrizione, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata" e assegna un termine, pari a quello "tecnicamente necessario" per adempiervi(prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a 6 mesi).La notizia di reato è comunque comunicata al Pubblico Ministero . Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l'autorità accertatrice verifica l'adempimento alla prescrizione e in caso di accertamento positivo, intima al soggetto contravventore di pagare una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista dalla contravvenzione entro 30 giorni.

Il pagamento nel termine estingue il reato, ed è comunicato al Pubblico Ministero, che provvede ad archiviare la notizia di reato.

³³⁵ AIELLO G., "Ambiente in genere.L'altra faccia della Legge n. 68/2015 sugli Ecoreati: il disastro dell'eliminazione delle contravvenzioni in materia ambientale .Almeno l'80% dei reati contravvenzionali buttati nella spazzatura" pubblicato su lexambiente.com il 2.7.2015

³³⁶ Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. *Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.*

A fronte dell'introduzione di un procedimento simile, le perplessità della dottrina non sono mancate: si parla di “azzeramento delle sanzioni ambientali”³³⁷.

La giustificazione del ricorso a tale procedimento, risiedente nel fatto della sua subordinazione ad assenza di danno/ pericolo per l'ambiente, è smentita dalla constatazione che l'individuazione di detto danno o pericolo è ardua e, spesse volte, impossibile.

È stato inoltre criticato l'affidamento di un compito così delicato all'autorità di vigilanza o la PG, oltre alla “paradossale” previsione di cui all'art 318 *quinquies* che ribalta i ruoli: esso prevede che, nel caso in cui il Pubblico Ministero prenda autonomamente notizia di una contravvenzione, dovrà comunicarlo alla PG o all'autorità di vigilanza affinché provvedano ad attivare il procedimento di cui agli artt 318 ter e 318 quater.

L'intento del legislatore sarebbe dunque- tradito anche dalla locuzione letterale di cui all'art 318 ter, “eliminare la contravvenzione”- quella di depenalizzare i reati ambientali.

10. La responsabilità amministrativa degli enti conseguente ai reati ambientali

La legge delega 300/2000 prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti per un ampio ventaglio di reati ambientali.

Tuttavia nel testo varato dal governo non compariva alcun riferimento, tra i reati presupposto di tale responsabilità, ai reati ambientali.

³³⁷ SANTOLOCI M. in “Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si nasconde l'azzeramento di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti” su www.dirittoambiente.net

Col D.Lgs. 121/2011 si tentò di ovviare a tale lacuna(anche per dare attuazione alla Direttiva 2008/99/CE),ma con risultati criticati da larga dottrina³³⁸.La legge avrebbe dovuto provvedere all'introduzione di “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive” per le persone giuridiche qualora i reati ambientali fossero stati commessi nell'interesse delle stesse da parte di soggetti apicali o subordinati. Così non fu: furono infatti introdotte due sole fattispecie codicistiche (733 *bis* e 727 *bis*, c.p. oltre ad alcune tra le già esistenti fattispecie di reato ambientale contenute del D.lgs 152/2006)tra i reati presupposto della responsabilità degli enti all'art 25-*undecies*, lasciando condotte rilevanti sprovviste di tutela penale, si pensi al disastro ambientale.

Il legislatore, attraverso il varo dell'art 1 comma 8 della legge 68/2015, ha integrato l'art 25 *undecies* del decreto legislativo 231 del 2001.

In tal modo ha previsto tra i reati la cui consumazione innesca la responsabilità amministrativa degli enti anche quelli che aggrediscono l'ambiente.

Le sanzioni pecuniarie contemplate dalla disposizione di nuovo conio sono le seguenti: da 250 a 600 quote conseguono a delitti di inquinamento ambientale; da 400 a 800 quote conseguono a delitti di disastro ambientale; da 200 a 500 quote conseguono a reati di inquinamento e disastro ambientale colposi; da 300 a 1000 quote conseguono al delitto di associazione per delinquere con l'aggravante ambientale; da 250 a 600 quote conseguono al delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Viene, inoltre, inserito il comma 1 *bis* nel già citato articolo 25 *undecies*, nel quale si sottolinea come la condanna per il delitto di inquinamento o di disastro ambientale faccia scattare le sanzioni interdittive a carico

³³⁸ MADEO,p.1065;MANNA,767 ss;PLANTAMURA,485 ss; RUGA RIVA ;VERGINE

dell'ente di cui all' art 9,D.lgs 231/2001 e cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la p.a., l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La norma stabilisce come per il delitto di inquinamento ambientale tali misure non possano durare più di un anno.

E' opportuno precisare come l'art 1 comma 3 del D.lgs. 231/2001 escluda l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti "allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"-

Inoltre l'art 2 D.lgs 231/2001, fissando il principio di legalità anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti, non permette l'applicabilità degli effetti sanzionatori conseguenti alle intervenute modifiche relative agli illeciti ambientali ai fatti che fossero stati commessi prima della modifica normativa in parola.

D'altra parte, è opportuno considerare come, oltre all'irretroattività delle nuove disposizioni arguibile dall'art 2 d lgs 231/2001, si debba tener conto di quanto previsto dall'art 22 dello stesso testo normativo .

Ivi è previsto il termine di prescrizione di cinque anni per le sanzioni amministrative conseguenti a reato e si individua come *dies a quo* per il calcolo della prescrizione stessa quello della consumazione del reato.

L'art 22 comma 2,prevede come atti interruttivi della prescrizione "la richiesti di applicazione di misure cautelari, interdittive, la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art 59".

Sarà bene, perciò, che le procure procedenti per i reati ambientali intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 non dimentichino di ricorrere subito agli atti interruttivi della prescrizione

delle sanzioni amministrative per gli enti, così come prevede l'art 22 comma 2.

La circostanza merita particolare attenzione dal momento che l'art 1 comma 6 della l. 68 /2015 ha previsto un inasprimento della disciplina della prescrizione per i nuovi delitti contro l'ambiente, raddoppiando i termini ordinari di cui all'art 157 comma 6 c.p. . Può allora accadere che l'autorità giudiziaria che procede confidi sull'allungamento dei termini di prescrizione abbinati al delitto della nuova disciplina, non considerando come l'art 22 D.lgs 231/2001 mantenga inalterato il termine di prescrizione abbinato alle sanzioni relative alla responsabilità amministrativa degli enti.

Conclusioni

L'esame dello storico inanellarsi di diverse discipline proiettate a costruire un'idonea risposta penalistica alle lesioni significative dell'ambiente può portarci a conclusioni di palese evidenza.

Il Legislatore penale aveva *ab origine* concepito un sistema la cui struttura eccedeva per generalità e astrattezza. Ciò ha consentito un uso troppo disinvolto della norma incriminatrice di cui all'art. 434 c.p.. La conseguenza di questo ricorso spregiudicato alla disposizione in oggetto è stata la questione di costituzionalità su cui ci si è soffermati in precedenza. L'approdo della Consulta è stato una sentenza interpretativa che ha imbrigliato un eclettismo applicativo tendente a sconfinare rispetto ai limiti costituzionali. È parso, perciò, inevitabile partorire una disciplina di settore più dettagliata e infarcita da norme definitorie non sempre capaci di offrire un'immediata percezione delle situazioni oggetto di previsione repressiva. D'altra parte, un uso talora inappropriato delle clausole di riserva ha reso comunque complessa la regolazione dei confini tra l'una e l'altra fattispecie. Non di meno, rispetto ad una stagione nella quale, per punire il disastro ambientale, occorreva ancorarsi all'espressione "altro disastro" di cui all'art. 434 c.p., si sono fatti indubbi passi avanti sul piano del rispetto del principio

di determinatezza ed anche sul piano di una più calibrata risposta repressiva. Sarà ora il probabile proliferare di questioni di costituzionalità e di arresti giurisprudenziali che trasformerà un impianto teorico che ha faticato a diventare produzione legislativa in diritto vivente.

BIBLIOGRAFIA

ABBAGNANO N., *Il nuovo protagonisti e testi della filosofia*, Paravia,
Torino, 2006.

ABRAMI-TEISSONNIERE, *Il caso Eternit*, in Riv.Giur.Amb.,fasc.3-4,
2014.

AIELLO G.,”*Ambiente in genere.L'altra faccia della Legge n. 68/2015
sugli Ecoreati: il disastro dell'eliminazione delle contravvenzioni in
materia ambientale .Almeno l'80% dei reati contravvenzionali buttati
nella spazzatura*” pubblicato su lexambiente.com il 2.7.2015 .

ALPA G., *Il diritto soggettivo dell'ambiente salubre: 'nuovo diritto' o
espediente tecnico?*, in *Ambiente e diritto*, a cura di GRASSI,

CECCHETTI, ANDRONIO, II, Firenze, 1999, 431.

AMELIO, *Ambiente e beni ambientali: problemi generali di tutela*

penale, in AMELIO, *La tutela penale dell'ambiente*, Giappichelli,
Torino, 2000.

AMENDOLA G, *Ambiente in genere. Delitti contro l'ambiente :arriva il
disastro ambientale abusivo*” pubblicato su lexambiente.it, 17.3.2015.

AMENDOLA, “Reati contro l'ambiente: le novità in atto ed eventuali.
chi inquina non paga ?” in lexambiente.com.

ANGIOINI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*,
Giuffrè, Milano, 1983.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Giuffrè,
Milano, 1975.

ANTOLISEI F., *Reato composto, reato complesso e progressione
criminosa*, in AP, 1949.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari II*,

Giuffrè, Milano,1993.

ARDIZZONE, *Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi*, Dpen III,
1989.

ARDIZZONE, *La fattispecie obiettiva del crollo colposo di costruzioni*,
in RIDPP,1970.

AUTIERO, *Esiste un'etica ambientale?* In Diritto pubblico
dell'ambiente. Diritto, etica e politica, Padova, 1996, p.7.

BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel dir.pen.*,in Dir.pen.Economia, 1988.

BAJNO, *Tutela dell'ambiente nel Dir.Pen.* ,in Digesto delle discipline
penalistiche, Torino, 1987.

BALOSSI, *Disastro innominato ex art 434 cod.pen. in materia
ambientale*,(nota a Cass.pen. n 9418/2008),in Ambiente & sviluppo,
2008, p. 621.

BARATTA, *Principi di diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino, 1985.

BARBARA POZZO, *Seveso trent'anni dopo: percorsi giurisprudenziali, sociologici e di ricerca*, Giuffrè, Milano, 2008.

BELL A., VALSECCHI in *“Il nuovo delitto di disastro ambientale :una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio”* su penalecontemporaneo.it, 2015.

BENOZZO M., *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 5/2009.

BERDUGO GOMEZ DELLA TORRE, *El medio ambiente come bien*

juridico tutelado, in *El delito ecologico*, Trotta, Madrid, 1992.

BERNASCONI C. , *Il reato ambientale*, edizioni ETS, Pisa, 2008.

BORTOLOZZO GABRIELE, articolo pubblicato su “*Medicina Democratica*”, 1994.

BOSELDMANN, *Die Naturi m Umweltrch:pladoyer fur ein okologishes Umweltrchr*, in *Natur und Recht*, 1987.

BRAMBILLA P. in “*Le sanzioni ambientali in Italia*” su *Riv.giur.amb.*, 2008, p. 19.

BRICOLA , *Teoria generale del reato* in *Noviss.dig. it.*, Torino,vol XIX, 1973.

CAIANELLO, *La tutela degli interessi individuali e delle formazioni sociali nella materia ambientale*, in *Foro amm.*,1987.

CARAVITA, *Diritto pubblico dell’ambiente*, Mulino, Bologna , 1990.

CARINGELLA-DE PALMA- FARINI- TRINCI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, III ed.*, Roma, 2013.

CASAROLI, *Il sistema sanzionatorio nei reati ambientali: lineamenti*, in *Annali dell'Università di Ferrara, sez V, Scienze Giuridiche*, vol. XI, 1997.

Cassazione, Rel. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015 , recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, in Ufficio del Massimario.

CASTALDI, *Il ritorno del “disastro innominato” in materia ambientale*, in *Riv.giur.amb.*, 2008, p. 830 ss..

CASTALDO, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo di evento*, Jovene, Napoli, 1989.

CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente*, CEDAM, Padova,

1996.

CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*,

Giuffrè, Milano, 2000.

CENTOCENZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del*

congedo dal diritto penale, Giuffrè, Milano, 2001.

COOKE, *Fibrosis of the lungs due to the inalation of asbestos dust*, in

BMJ, 1924.

CORBETTA, *Il "disastro provocato dall'Ilva, tra forzature*

giurisprudenziali e inerzie del legislatore, in *Corr.merito*, 2012, p. 10 ss.

CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica I*, Cedam, Padova,

2003.

CULLINAN C., *WILD LAW: i diritti della natura*, trad.it. di SAPIENZA

D., piano B ed., maggio 2012.

DE FELICE S., *Il codice dell'ambiente e successivi decreti correttivi e integrativi*. Principi generali-Intervento del Cons. Sergio De Felice al Convegno "Ambiente è Sviluppo", Siracusa, 12-13 giugno 2009.

DE LEONARDIS F., *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Giuffrè, Milano, 2005.

DE SANCTIS GIOVANNI, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, Giuffrè, Milano, 2006.

DE SANCTIS, *Diritto penale dell'ambiente .Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2012.

DE SIMONE, *L'elemento soggettivo del reato: il dolo* , in *Giur.sist. dir. Pen.*, 1996, p. 421 ss.

DE VERO G., *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Giuffrè, Milano, 1983.

DI NARDO G.-DI NARDO G.,*I reati ambientali*, CEDAM, Padova,
2002.

DI PORTO A., *Salubritas e forme di tutela in età romana: il ruolo del
civis* ,Giappichelli, Torino, 2013.

DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto
causale nella pronuncia della Cassazione sul caso di Porto Marghera*,
in Cass.pen., 2009, p. 2877.

DOLL, *Mortality from lung cancer in asbestos workers*, in Br. J. Ind.
Med., 1955

E. LO MONTE, *Uno sguardo sullo Schema di Legge Delega per la
riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi «orchestrali» per vecchi
«spartiti»*, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008, p. 56.

ELISABETTA ROSI, ” *Brevi note in tema di Dis-astro ambientale*” su

www.penalecontemporaneo.it.

ERRA, voce *Disastro ferroviario marittimo, aviatorio*, in ed.XIII,

Milano, 1983.

FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, in *Dei Delitti e delle Pene*, 1985.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli,

Bologna, 2007.

IORELLA, *Ambiente e diritto penale in Italia*, in *Protezione*

dell'ambiente e diritto penale, Bari, 1993.

IORELLA, *Reato in generale in Enciclopedia del diritto*, VOL

XXXVIII, Milan, 1987.

FLICK G.M., *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro*

ambientale all'art 434 c.p., in www.dirittopenalecontemporaneo.it

FLORA, *Vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali*,

Relazione al Convegno “Il volto costituzionale del diritto e del processo penale”, Ferrara, 18-19 gennaio 2013, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale :i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo Stato di diritto* su www.penalecontemporaneo.it.

FRANK R., *Vorstellung und Wille und der Modemen Doluslehre*, in *ZstW*, 1890.

GALIMBERTI U., *Psiche e techne*, Feltrinelli, Milano, 2001.

GALLO E., *Il delitto di attentato*, cit. passim; ID voce *Attentato*(delitto di), in *Noviss.dig.it.*, Appendice ,I, Torino, 1978.

GALLO E.-MUSCO, *Delitti contro l’ordine costituzionale*, Bologna,

1984.

GALLO M., *Sulla distinzione tra figura autonoma di reato e figura circostanziata*, in Riv. It. Dir. Pen. 1949.

GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, Tomo I, Giuffrè,
Milano, 2008.

GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari e di incriminazione e tutela giudiziaria*, in Scritti in memoria di Giuliano Marini a cura di VINCIGUERRA e DASSANO, ESI,
Napoli, 2010.

GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale , I, Giuffrè,
Milano, 2013.

GIAMPIETRO F., *La responsabilità per danno all'ambiente* ,Giuffrè,
Milano, 2006.

GIANNINI ,”*Ambiente*”: *Saggio sui diversi aspetti giuridici*, in Rivista

Trimestrale di Diritto pubblico, Milano, 1973, p. 23 ss.

GIUNTA F., *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in Riv. Trim.dir. pen., 2002, p. 3541.

GIZZI, *Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art.434)* in (a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa) Trattato diritto penale, Giuffrè, Milano.

GOKLANY Indur M., *The Precautionary Principle: A critical appraisal*, 2001.

GRASSI S., Presentazione al volume dei principi costituzionali per la tutela dell'ambiente di CECCHETTI, Giuffrè, Milano, 2000.

GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in Riv. It. Dir.proc. pen., 1986, p. 691.

GROTTO M., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e*

colpa specifica, Giappichelli editore, Torino, 2012.

GUSTAPANE, *La tutela globale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 1991.

HASSEMER, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, in *Jenseits der Funktionalismus. Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag*, Heidelberg, 1989.

HEINE, *Verwaltungsakzessorat des Umweltstrafrechts*, in *NJW*, 1990.

HUSSERL E., *Idee per una pure e una filosofia fenomenologica*, trad. it.

Di G. Alliney, Einaudi, Torino, 1950.

JONAS H., *Il principio di responsabilità*, Einaudi, Torino, 1979.

JURISH N., *La tutela penale dell'ambiente*, su

www.penalecontemporaneo.it.

L. BERTOLINI, *Ambiente (tutela dell'): nel diritto penale*, in *Enc. giur.*

trecc., vol. I, Roma, 1988.

LATTANZI-LUPO, *Codice penale: rassegna di dottrina e giurisprudenza* , Volume I, 2010.

LO MONTE E., *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, p. 232.

LUCA MASERA, *DAL CASO ETERNIT AL CASO ILVA: NUOVI*

SCENARI IN ORDINE AL RUOLO DELL'EVIDENZA

EPIDEMIOLOGICA NEL DIRITTO PENALE su

www.penalecontemporaneo.it.

LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto penale dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n 4, 1989.

MANCARELLA, *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali* su

giuristiambientali.it.

MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Einaudi, Torino, 2005.

MANNA A., *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale*, in *Giur.merito*, fasc 10., 2004.

MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1992.

MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Einaudi, Torino, 1950.

MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in E.D., XI

MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale "minimo" e nuove forme di criminalità*

MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *La Legislazione penale*, 2008, p. 341.

MASTRONARDI V., *"Prime riflessione sulla L. 68/2015"*, p.ed. Key;

MAUGERI A., *La confisca per equivalente –ex art. 322-ter – tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione*, in Riv.it. dir.proc.pen. , fasc. 2, 2011, p. 806.

MELI, *Le origini del principio chi inquina paga e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea*, in Riv.giu. amb., Milano,1989.

MILITA A., *Ambiente in genere. Il disastro ambientale , da delitto innominato a tipico : la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le “responsabilità patrimoniali su lexambiente.com*,10 giugno 2015.

MILITELLO, *L’espansione del diritto penale: Aspetti della politica criminale nella società postindustriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

MILOCCO, *nota a ordinanza Ufficio Indagini preliminari di S.Maria Capua Vetere*,8 novembre 2004 su Riv.Giur.Amb.,fasc 5, 2005, p. 886.

MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992.

MORRIS J. (a cura di), *Rethinking risk and the precautionary principle*,
Oxford, Butterworth Heinemann, 2000.

NAPPI A., *Manuale di diritto penale parte generale*, Giuffrè, Milano,
2008.

PADOVANI T. “*Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non
aiuta l’ambiente*” su Guida al diritto, numero 32,1 agosto 2015.

PADOVANI T., *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1990.

PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Giuffrè,
Milano, 2000.

PAOLI M., *nota a sentenza*, “*Esposizione ad amianto e disastro
ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza
Eternit*”, Cass.pen., fasc 5, 2014, p. 1802.

PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Cedam, Padova, 1979.

PEDRAZZI, *Profili penalistici e tutela dell'ambiente*, in *Ambiente:etica, economia e istituzioni*, Milano, 1991.

A.PEDRIERI, *Paesaggio*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol XXXI, Milano, 1981.

PELISSERO, *I reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, Torino, 2013.

PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*. In *Rass.it. criminologica*, 2002, p. 404 ss.

PERROTTA M., *“Seveso, era il 10 luglio 1976 quando l'Italia scoprì la tragedia dell'inquinamento”*, pubblicato il 10.7.2013 su www.ecoblog.it.

PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2004.

PULITANÒ, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in Riv. it. dir. proc.

pen., 1967, p. 65 ss.

PULITANO', *L'anticipazione dell'intervento penale in materia*

economica, in Atti del IV congresso nazionale di diritto penale, Torino,

1996.

QUARANTA A., *Disastro ambientale :giurisprudenza creativa per le*

assenze del legislatore? In “sistema leggi d'Italia in studio legale”.

RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2009.

RAMACCI, *Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità*,

in www.lexambiente.it, 2012.

RAMACCI, *Ambiente in genere. Prime osservazioni sull'introduzione*

dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni

della legge 22 maggio 2015 n.68 su lexambiente.it.

RAPISARDA SASSON, *Manuale delle leggi ambientali*, Giuffrè,

Milano, 2002.

RIONDATO, *Entità naturali come persone giuridiche? Note sulla*

recente legislazione ambientale, in Riv. Trim. dir. Pen. ec., 1992, p. 751

ss.

ROMANO B., *Il rapporto tra norme penali*, Giuffrè, Milano, 1996.

RONCO-ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale. Leggi*

complementari, UTET, Torino, 2007.

RUGA RIVA, in *Il caso ilva: profili penali-ambientali* pubblicato su

www.lexambiente.it.

RUGA RIVA, *Il decreto legislative di recepimento delle direttive*

comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente : nuovi reati, nuova

responsabilità da reato ambientale, in www.penalecontemporaneo.it.

RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera* pubblicato su penalecontemporaneo.it .

RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2011.

SANTAMARIA D., *Evento(Diritto penale)* in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967

SANTOLOCI M. in “*Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si nasconde l'azzeramento di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti*” su www.dirittoambiente.net.

SANTORO, *Reato complesso e concorso di reati* , in RSP, 1951.

SANTORO A. ,*Le circostanze del reato*, Utet, Torino, 1952.

SATTA A, *Disastro ambientale e rifiuti radioattivi*, Edizioni scientifiche

italiane, 2008.

SAVIGNANO, *Cristianesimo ed etica ambientale in Etica*

dell'ambiente, Milano, 1998.

SCOCA F.G., *Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela*

dell'ambiente, in *Dir e soc.*, 1993.

SIRACUSA L. in *“La legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli “ecodelitti”, una*

svolta quasi “epocale” per il diritto penale dell'ambiente” su

www.penalecontemporaneo.it.

SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2007.

SPASIANO, *I soggetti della politica ambientale in Italia*, in *Riv. Giur.*

Edilizia, 2005, p. 26 ss.

STEFANO ZIRULIA, *Caso Eternit: luci ed ombre della sentenza di*

condanna in primo grado in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura*

Penale, 2013, p. 471.

STEIGER, *Funktion und Begriff des Umweltrechts*, in *Salwedel, Grudzuge des Umweltrechts*, Berlin, 1982.

STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2003.

STORTONI, *Angoscia tecnologica e esorcismo penale*, in *R.I.D.P.P.*, 2004.

TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990.

TARZIA, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Legislazione penale*, 2-2013, p. 390 ss.

TELESCA M., "Osservazioni sulla L. n 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma" su penalecontemporaneo.it.

VANETTI, "Ecoreati/2: responsabilità penali per i soggetti terzi che accettano di bonificare", 12 giugno 2015 in quotidianocondominio.ilsole24ore.com.

VASSALLI G., *Cause di non punibilità*, in Enc. Giur., VI, Milano, 1960

.

VERGINE, *Ambiente, nel diritto penale (tutela dell')*, in Dig. disc. pen., Appendice, vol. IX, Torino, 1995.

VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale? In ambiente e sviluppo*, 2009, p. 10.

VERGINE A.L., *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni*.

A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali, in Riv. giur. amb., 2014, p. 457 ss.

VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale :l'involuzione interpretativa*

dell'art 434 cod.pen.(parte prima),in Ambiente & Sviluppo,6/2013,p

533 segg;ID.,op.cit.(parte seconda),7/2013.

VILLANI L. , *Il danno ambientale e le recenti modifiche del Codice*

dell'ambiente nel sistema della responsabilità civile, in Resp.civ. e prev.,

fasc 10, 2008, p. 2173B.

WAGNER, *Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the*

north western cape province, in Br. J. Ind. Med., 1960.

ZIRULIA S.,*"Processo Eternit,A che punto siamo?"* in [www.penale](http://www.penalecontemporaneo.it)

[contemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

ZIRULIA S.,*Sentenza Eternit :qualche osservazione "a caldo" sul*

dispositivo,publicata in www.penalecontemporaneo.it.

ZIRULIA, *Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli*

impianti Tirreno Power per disastro "sanitario" e ambientale, 8 maggio

2014 su www.penalecontemporaneo.it .